SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

63ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1988

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 767:

PRESIDENTE 3
SALERNO *(DC)* 3

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» **(767)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PRESIDENTE ..... 4 e *passim*
SALERNO *(DC), relatore* ..... 5 e *passim*
FLORINO *(MSI-DN)* ..... *Pag.* 6
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* .....11 e *passim*
ACONE *(PSI)* 25
CARDINALE *(PCI)* 28
BOSCO *(DC)* 30
COVIELLO *(DC)* 35, 42
PINTO *(DC)* ..... 36 e *passim*
DE CINQUE *(DC)* 36, 43
COVELLO *(DC)* 37, 44
SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* ..... 38 e *passim*
PAGANI *(PSDI)* 44
PETRARA *(PCI)* 45, 85
CARDINALE *(PCI)* 45, 76, 77
D'AMELIO *(DC)* 81
INNAMORATO *(PSI)* 83
BOSSI *(Misto- Lega Lombarda)* 87
SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 89
NEBBIA *(Sin. Ind.)* 90
SPECCHIA *(MSI-DN)* 92

Verifiche del numero legale 94, 95

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 768:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 96
BUTINI *(DC)* 96

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico» **(768)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

BUTINI *(DC), relatore* 96, 102
STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 96
GIACCHÈ *(PCI)* 98, 102
POLI *(DC)* 100
GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 100, 102

Verifica del numero legale 103

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1988 103

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 106
Assegnazione 106
Presentazione di relazioni 106

GOVERNO

Trasmissione di documenti 106

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione 107

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 107

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 107, 109
Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 129

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bausi, Boffa, Carli, Citaristi, Diana, Manieri, Meoli, Rubner, Spetič, Taviani, Valiani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 767

SALERNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO. A nome della 13ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 767, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Salerno si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime» (767) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 767, recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474 concernente – tra l'altro – misure volte ad accelerare lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del 1980;

considerato che l'obiettivo di sviluppare le zone predette è finalità prioritaria della legge 14 maggio 981, n. 219;

ritenuto che le attività formative di elevato livello concorrono in modo particolarmente significativo al perseguimento di detto obiettivo;

ricordate le alte finalità civili e culturali ed educative perseguite dai Colleghi del Mondo Unito;

soffermata l'attenzione sullo straordinario apporto che essi possono arrecare al potenziamento delle istituzioni operanti nelle aree di diretta influenza;

evidenziato l'intento di incentivare lo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni meridionali in genere e delle zone terremotate in particolare, anche mediante strumenti che – determinando la cooperazione e la solidarietà internazionale – favoriscano la più rapida integrazione delle Regioni del sud con l'Europa ed il resto del Mondo;

preso atto che il Comune di Matera (cui preme divulgare al massimo la immagine particolarissima del suo centro storico, inserendo nei due antichi rioni dei «Sassi» anche servizi specialistici che aprano la città ed il suo territorio alla cultura nazionale ed internazionale ha già intrapreso – con il concorso della Regione Basilicata e della Provincia di Matera – la iniziativa tendente a promuovere l'apertura nel Sud (dove la felice esperienza di quanto attuato a Duino, nella Regione Friuli-Venezia Giulia) di un Collegio facente parte dell'organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito, per la preparazione dei giovani agli studi direttamente propedeutici agli insegnamenti universitari;

impegna il Governo:

a fare propria l'iniziativa fornendo il massimo sostegno e l'occorrente aiuto perchè il Mezzogiorno possa dotarsi di una istituzione così importante

ed indispensabile per lo sviluppo della società meridionale attraverso il coinvolgimento in programmi di così ampio respiro, elevato valore e comprovata efficacia;

raccomanda:

che all'approntamento di tutte le necessarie strutture mobili ed immobili ed alle spese di impianto e di funzionamento del Collegio per il primo triennio, si provveda con onere a carico degli stanziamenti recati dalle leggi 14 maggio 1981, n. 219 e 1° marzo 1986, n. 64.

A tale riguardo il Senato della Repubblica afferma il programma relativo alla realizzazione del Collegio in parola di preminente interesse per il Mezzogiorno e di importanza internazionale, anche per i riflessi che l'auspicata realizzazione recherà allo sviluppo della collaborazione con i Paesi dell'area Mediterranea ed i popoli delle Nazioni in via di sviluppo.

9.767.4. LA COMMISSIONE

SALERNO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la mia relazione in merito a questo provvedimento sarà molto breve, ma toccherà un po' tutte le questioni che interessano la materia.

La Camera dei deputati ha provveduto ad approvare un testo che è largamente innovativo, e, avendolo trasmesso al Senato solamente il 14 gennaio, non ci ha acconsentito di approfondire più ampiamente la problematica. Tuttavia ci ha dato la possibilità di fare alcuni rilievi che riguardano essenzialmente un più rigoroso regime delle proroghe, con sostanziale riduzione delle ipotesi di differimento dei termini fino alla fine del 1988. Si tratta in particolare del termine concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici, di quello relativo all'IVA e di quello concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in materia di intervento per il ripristino e la installazione di nuove industrie.

All'articolo 2, vi è poi la riformulazione della normativa concernente il regime del silenzio-approvazione, in ordine al vaglio da parte della regione o ente delegato dei piani regolatori generali o esecutivi e relative varianti. Viene posta poi speciale attenzione verso le esigenze del patrimonio storico-artistico vincolato, anche se appartenente a privati, che sia stato colpito dal terremoto, dandosi così soddisfazione alla domanda di tutela di beni di alto valore culturale e sociale.

Si dispone inoltre la soppressione degli interventi contributivi per la ricostruzione o riparazione del patrimonio abitativo realizzati abusivamente; la concentrazione dell'intervento diretto allo sviluppo nelle sole aree del cratere e non anche, sia pure in via marginale, nelle altre zone terremotate; l'eliminazione di varie altre disposizioni che nel decreto-legge derivano dal testo approvato dal Senato (disegno di legge n. 389). A titolo esemplificativo: la norma relativa al contributo del 25 per cento per le costruzioni in corso alla data del sisma; l'aggiornamento della normativa in materia di perizie e di varianti suppletive; le disposizioni dirette a colmare le lacune della legge n. 219 del 1981 e successive modifiche in materia di interventi per gli immobili colpiti dal sisma, appartenenti ad opere pie o istituzioni private, utilizzati a fini di istruzione di secondo grado; la possibilità di godere dei benefici delle norme più favorevoli nei confronti di quanti non abbiano ancora riscosso il saldo finale.

Ma se si esamina il merito delle numerose modifiche, il Senato non può che guardare criticamente le valutazioni espresse dall'altro ramo del Parlamento, dal momento che il decreto-legge che ci accingiamo a convertire riprende quasi integralmente il testo del decreto legge n. 389 approvato da questo Senato il 17 novembre 1987.

Tuttavia, al momento attuale, a poche ore dalla scadenza del decreto, appare prioritaria l'esigenza che finalmente venga a cessare il regime della precarietà di importanti agevolazioni stabilite in favore dei territori colpiti dal terremoto, mediante la definitiva conversione in legge del provvedimento di urgenza che costituisce la settima riproposizione di un provvedimento emanato il 30 dicembre 1986.

In un siffatto quadro, non vale la pena di soffermarsi neppure sui deplorevoli difetti di coordinamento che si rinvengono nel testo trasmesso dalla Camera: accenno soltanto all'omessa soppressione del comma 9 dell'articolo 1, resa necessaria dall'approvazione formalmente disposta dei commi 5 e 6 dello stesso articolo.

Nell'ambito del disinvolto e drastico ridimensionamento normativo operato dalla Camera, merita tuttavia menzione particolare l'infelice soppressione della lettera *b*) del comma 1, articolo 1, concernente la proroga del termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 in favore degli artigiani. Tale rigore appare di non agevole comprensione sia sul piano operativo sia sotto lo stesso profilo della logica degli istituti, perchè priva del beneficio della riapertura di termini una benemerita categoria, quale quella degli artigiani, che costituisce il tessuto connettivo di gran parte delle popolazioni colpite.

Altra soppressione significativa ha riguardato le nuove iniziative che si insediano nelle aree o nuclei di sviluppo industriale delle regioni Basilicata e Campania, nonchè l'ammissibilità ai contributi delle iniziative dirette all'ampliamento o all'adeguamento funzionale delle aziende colpite dal sisma, anche se riferite ad attività affini o complementari.

Ma occorre ripetere, onorevoli colleghi, che oggi è prioritaria l'esigenza di varare un testo, pur perfettibile, che dia certezza giuridica alla domanda di tutela che sale da tanta parte della popolazione colpita. È auspicabile che alle lacune e agli aggiustamenti normativi si ponga mano ben presto, per addivenire ad un assetto normativo il più possibile completo e rispondente alle esigenze delle popolazioni.

Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno n. 4 presentato dalla Commissione, esso prevede la realizzazione nella città di Matera di un istituto di carattere internazionale che si colleghi al provvedimento approvato dal Parlamento, relativo al restauro e alla rivitalizzazione dei «Sassi». Poichè si tratta di un organismo di natura internazionale, credo sia opportuno trovare il modo di istituirlo appunto nella città di Matera.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Florino. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarà il collega Specchia, in sede di dichiarazione di voto, ad intervenire sui vari articoli di questo decreto; articoli che, almeno per quanto riguarda alcuni di quelli soppressi alla Camera, ci lasciano perplessi, anche perchè, secondo il nostro punto di vista, in special modo è incostituzionale la soppressione dell'artico-

lo 6 che mirava ad elargire contributi alle famiglie che avevano fatto richiesta di condono per una loro costruzione o casa abusiva. Su questo aspetto interverremo in seguito con un nostro disegno di legge, al fine di sanare almeno questa grossa disfunzione contenuta nel decreto al nostro esame.

In linea generale voglio intervenire per dire che, subito dopo le polemiche e la reiterazione (ben sette volte) del decreto in esame, sarebbe stato lecito ascoltare una relazione sull'attuazione delle opere di ricostruzione per dare la possibilità a tutti di conoscere la situazione e partecipare al dibattito con elementi tali da far scaturire una discussione proficua sulla serie di interventi, opere e progetti eseguiti o non ancora portati a termine.

Un primo bilancio di quanto era stato fatto in precedenza avrebbe potuto spianare la strada a questo decreto e ricondurlo nella logica di un dibattito sereno. Invece in questi giorni, nel dibattito alla Camera, la tensione si è accentuata alla luce delle diverse dichiarazioni espresse da uomini politici, che hanno criticato aspramente il rifinanziamento per l'ultimazione delle opere e soprattutto il flusso di denaro utilizzato fino ad oggi. I liberali Battistuzzi, Sorrentino e Biondi hanno presentato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione di inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione. Il radicale Teodori è andato oltre e ha parlato di intrecci tra camorra, Brigate rosse, servizi segreti e vertici della Democrazia cristiana, dichiarando che simili decreti-legge non fanno altro che alimentare due branche dell'industria del crimine: quella dei partiti e quella della camorra. Dichiarazioni gravissime, ma che, devo riconoscere, i radicali fanno da sempre.

La proposta dei radicali tuttavia per noi ha un sapore demagogico, considerato che hanno fatto e fanno ancora parte della compagine governativa e che nelle varie amministrazioni locali dei territori colpiti dal sisma avevano propri rappresentanti, i quali nelle giunte delle varie amministrazioni contribuivano a varare le norme, i progetti ed altre iniziative per la ricostruzione.

Noi del Movimento sociale, resistendo a diverse tentazioni – quali quelle inerenti ad accuse che possono far scaturire in sede di replica la solita e rituale litania secondo cui la nostra parte politica condurrebbe una opposizione che mira allo sfascio e non a costruire con argomenti e temi validi atti a risolvere i problemi – vogliamo, signor Presidente, colleghi, fare un tentativo. Quando parlo di tentativi, mi riferisco anche all'intervento del collega deputato onorevole Guarra che nel dibattito del 12 gennaio 1988 ha ritenuto di dover muovere degli addebiti al modo in cui venne approvata la legge n. 219 del 1981, facendo risalire a quell'errore di impostazione i guasti di oggi, poichè la legge in questione aveva ed ha lasciato aperti tanti varchi di interpretazione normativa.

Quindi, nel divincolarmi dalla tentazione di fare colpo e di parlare di soldi, senza conoscere la quantità del flusso erogato fino ad oggi (le diverse cifre rese note e fatte circolare in questi giorni non possono darci la garanzia della obiettività), ritengo – a nome del Gruppo che rappresento – di dover svolgere il mio intervento sulla scelta e la qualità degli interventi. Il bilancio in questo caso, a più di sette anni, dobbiamo considerlo negativo e, fermandomi al solo termine negativo senza farlo seguire dalla incompetenza, dai ritardi, dalla cattiva qualità degli interventi, delle progettazioni e delle realizzazioni fuori dal contesto della ricostruzione, faccio un complimento al Governo e a tutti quelli che hanno gestito la ricostruzione fino ad oggi.

Il richiamo ad alcune zone colpite da lutti e rovine, come quella dell'epicentro del terremoto, non può servire da alibi per tutti gli altri interventi, generati soprattutto da spinte clientelari che hanno avuto finalità diverse da quelle programmate: suona offesa – consentitemi di dirlo – per tutta quella gente, la nostra gente, costretta ancora a vivere in condizioni disumane, quel termine «accelerare lo sviluppo delle zone» sempre presente nei vari decreti-legge. È un'espressione davvero offensiva per la nostra gente, per noi stessi, per coloro che da qui a poco saranno chiamati a votare questo provvedimento.

Volete chiudere gli occhi e farli chiudere con la malcelata speranza che il tutto passi inosservato e che il decreto-legge in questione, propugnatore di altri finanziamenti, possa far dimenticare i guasti irreversibili e insanabili che fanno di questa vicenda del doposisma, iniziata il 23 novembre 1980, una riproduzione in fotocopia degli altri guasti che abbiamo ancora davanti agli occhi? Mi riferisco al dramma delle popolazioni del Belice che, dopo 20 anni, con la legge finanziaria che autorizza nuove spese, vede ancora 4.000 persone sopravvivere nelle baracche. Si spendono 6 miliardi di lire per una strada a scorrimento veloce (asse del Belice) che conduce nel nulla; anzi – come qualcuno ha notato – conduceva, a qualche centinaio di metri dalla fine della superstrada, ad una casa di appuntamenti.

Anche nel Belice gli urbanisti e gli architetti teorizzarono un territorio con grandi opere pubbliche, con il risultato che sono nate opere faraoniche mentre la gente resta nelle baracche. Anche nel Belice i primi bilanci, qualche giorno dopo il terremoto, ammontarono a non più di 100 miliardi da stanziare per i 14 comuni colpiti, per poi diventare subito dopo 136, dilatando a dismisura la zona degli interventi e facendo inghiottire miliardi in settori ed attività illecite. Sono fatti e misfatti che stanno venendo alla luce per le numerose inchieste e procedimenti penali in corso, a suffragare – in verità – le accuse lanciate da diversi deputati sui torbidi rapporti tra politica e delinquenza.

C'è una testimonianza storica, quella di un uomo che proprio in questi giorni è ritornato in quei luoghi dove aveva prestato la sua opera pastorale e che con il suo deciso intervento, conducendo qui a Roma i bambini del Belice, avviò il programma di ricostruzione in quelle zone: mi riferisco al vescovo di Acerra, don Riboldi, che rispondendo ad una domanda di un giornalista sulla classifica delle responsabilità dichiarò che primo responsabile era il potere politico, le istituzioni nel loro complesso, dal Parlamento al Governo, fino agli organi regionali e quelli locali. Ad una successiva domanda circa il ruolo avuto dalla mafia, egli rispose che è stata la protagonista della ricostruzione, conquistando appalti, ritardando la ricostruzione, controllando piccole o grandi strutture artigianali e commerciali sorte per ricostruire.

Quando parlo di fotocopia del Belice mi riferisco agli stessi problemi, agli stessi errori e alla persistente continuità nel ripeterli, con l'aggravante però dei precedenti.

Non conosco la situazione dei comuni distrutti dal sisma, la cui ricostruzione può apparire il frutto di mirabolanti interventi, nè tanto meno mi lascio abbagliare dai *depliants*, che con fotografie a colori mostrano i vari insediamenti industriali: voglia Iddio che siano produttivi e possano garantire occupazione in una terra così duramente colpita! Se, al contrario,

essi sono stati creati per sfruttare le erogazioni dello Stato, certamente qualcuno pagherà, dovrà pagare.

Viceversa, conosco la situazione di Napoli e della sua provincia: posso dichiarare senza tema di smentita che è gravissima.

Alcuni episodi, che sono stati riportati dalla stampa stamane, sono riferiti alla zona di Monte Ruscello: questa è un'altra grossa operazione, che ha visto insieme l'allora Ministro della protezione civile, onorevole Scotti, e l'urbanista del Partito comunista Siola, che dimostra chiaramente che i costruttori e le imprese costruttrici hanno disatteso un tipo di intervento teso alla qualità della costruzione e che desse la garanzia di stabilità, sicurezza e igienicità dei nuovi insediamenti.

Questo non è avvenuto per Monte Ruscello, ma come forza politica lo avevamo già denunziato in epoca non sospetta con interpellanze ed esposti alla magistratura. Ma non è avvenuto nemmeno nella ricostruzione di alloggi nella provincia di Napoli per l'insediamento delle famiglie terremotate, alloggi già fatiscenti, strutture e infrastrutture non ancora completate, cantieri che sul posto operano ancora, infiltrazioni d'acqua, invivibilità totale.

Proprio stamani «Il Mattino» riportava la notizia che a San Giovanni a Teduccio nei primi alloggi della ricostruzione si sono avuti liquami in bottega e topi in casa a Taverna del Ferro. Ecco perchè rileviamo la necessità di una qualità degli interventi, senza gridare allo scandalo per la erogazione dei contributi, perchè riteniamo che su questo bisogna nominare una Commissione di inchiesta. E questo per la irresponsabilità dei sindaci commissari e del presidente della regione, per la totale inosservanza delle norme sugli appalti in quanto i lavori sono stati affidati ad imprese che non ne avevano i requisiti. Basti pensare che su 670 imprese esecutrici di lavoro solo 72 facevano parte di consorzi concessionari; per il resto si trattava di imprese che avevano ottenuto in subappalto la concessione dei lavori. Di queste imprese, 230 non erano nemmeno inserite nell'albo e centinaia di lavoratori non sono iscritti alla cassa edile. Tutto ciò ha comportato, ed era ovvio, una ricaduta negativa sulla qualità dei lavori. Le imprese che ottengono un lavoro in subappalto con ribasso fino al 50 per cento sull'importo attribuito ai consorzi concessionari, non potevano nè potranno rispettare alla lettera i capitolati di appalto, se non a prezzo di gravi perdite di gestione. Di qui la conseguenza di gonfiare a dismisura gli organici dei commissariati, con la propensione a scelte clientelari e non tecniche; in questo caso la cessazione della loro gestione, insieme con quella del commissario governativo, deve consentire un riordino che elimini la confusione generata da questi provvedimenti clientelari, per riportare, finita la straordinarietà, tutto all'ordinario, con scelte oculate di elementi idonei ai vari servizi fino al completamento della ricostruzione.

Colgo l'occasione per citarvi alcuni casi eclatanti e per primo quello delle varie commissioni nominate e ben retribuite per la visione delle domande a seguito del bando per i 2.000 alloggi. Ebbene, dall'aprile del 1983, termine ultimo per la presentazione delle domande, a tutt'oggi, gennaio 1988, non è stato ancora concluso l'esame delle domande. Altri casi eclatanti si riferiscono ai vari espropri per gli insediamenti programmati in relazione ai quali si paga ai proprietari di terreni l'esproprio in questione: ebbene, in località Chiaiano e Marianella da tempo, da molto tempo, si paga l'esproprio di due terreni di ampie dimensioni, ma su di essi non si può costruire per grosse cavità preesistenti nel sottosuolo. Responsabilità gravissime che

debbono venire alla luce sono quelle inerenti agli interventi sul centro storico, con elargizione di miliardi per la riattazione di fabbricati (ordinanza n. 80) che non hanno consentito, per il pressapochismo degli addetti al controllo ed alla erogazione di miliardi, il rientro di famiglie dirottate nelle case della ricostruzione: quindi i miliardi per le riattazioni sono stati sperperati per non avere applicato norme adeguate atte a garantire il rientro delle famiglie terremotate negli alloggi di provenienza.

Voglio ancora citarvi un caso di parte, si intende la parte interessata al problema: per un fabbricato, per la cui costruzione fatta in modo difforme e con pericolo alle fondamenta, per cui vi era stata una lite giudiziaria ancora in corso tra proprietario e costruttori, è stata assegnata la somma, unico stabile a Napoli ad usufruire della legge n. 219, di un miliardo e 200 milioni. Attendiamo in proposito un intervento della magistratura, chiamata in causa dal sottoscritto ma non ancora intervenuta forse per gli impegni di molti dei suoi componenti nelle varie commissioni di collaudo.

L'elenco delle inadempienze non è legato al rifinanziamento degli interventi da ultimare ma alla incompetenza di scelte che hanno privilegiato il clientelare mentre, per chi non lo sapesse, esistono ancora campi *containers* in provincia, scuole e strutture pubbliche ancora occupate, famiglie che vivono – se questo può essere definito vivere – lungo il litorale domiziano in condizioni climatiche avverse; se volessimo elencare il tributo di sangue e di decessi dovuto a questa deportazione, nessuna cifra della legge finanziaria potrebbe fare giustizia dell'insolvenza di sindaci, presidenti di regione, Governo, nei confronti di quella gente. Noi addebitiamo allo Stato il fallimento della ricostruzione, per non essere stato capace di applicare e far applicare norme adeguate per una ricostruzione lontana dai tentacoli della «piovra», capace di individuare nei vari enti locali i responsabili della mancata attuazione dei programmi per la ricostruzione ad oltre sette anni dal sisma.

Chiederemo anche noi una Commissione di indagine o di inchiesta per una accurata e scrupolosa ricerca, per arrivare soprattutto all'individuazione degli sperperi, alla qualità degli interventi e al costo degli stessi e per dare una risposta in questo modo chiara a tutte le varie critiche e denunce che ostacolano il progresso civile di una città e di una regione che nella sua parte migliore, quella dei cittadini, non può pagare in termini di credibilità innanzi ad una intera nazione. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

premesso:

che nella vigente legislazione sulle calamità naturali figurano norme d'incerta applicazione che contengono il rischio di favorire fenomeni speculativi di manomissione, con il denaro pubblico, di territori di elevata qualità ambientale e di estendere *ad libitum* le agevolazioni finanziarie di legge, derogando dalle finalità specifiche della ricostruzione e dello sviluppo dei centri danneggiati dal terremoto;

che tra esse si segnala l'articolo 26, commi 14-*ter* e 14-*quater* del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito dalla legge n. 120 del 1987, che eleva

l'intervento contributivo previsto dalla legge sul Mezzogiorno al 75 per cento per aziende ed imprese industriali artigianali, turistiche, di servizi, commerciali ed agricole nell'ambito di comunità montane delle quali facciano parte comuni terremotati;

impegna il Governo:

ad emanare direttive e provvedimenti ministeriali per l'applicazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito dalla legge n. 120, commi 14-*ter* e 14-*quater*, diretti a dare certezza ai meccanismi procedurali di copertura delle fonti di finanziamento e a circoscrivere l'erogazione delle provvidenze di legge nell'ambito delle comunità montane, previa approvazione dei programmi integrati coerenti e compatibili con gli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti, ai soli comuni meridionali delle zone interne gravemente colpite dai terremoti verificatisi negli anni '80.

9.767.2. BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Il Senato,

premessa l'esigenza di condurre ad organicità e coerenza il complesso dei provvedimenti e delle vigenti disposizioni legislative sul terremoto e sulle catastrofi;

ritenuta la necessità di circoscrivere ai soli territori e centri abitati realmente colpiti dalle calamità naturali i finanziamenti eccezionali per la ricostruzione e per lo sviluppo, distinguendo misure e politiche d'intervento per la riparazione dei danni materiali da quelle per l'incentivazione dell'economia e l'elevazione del livello di vita degli abitanti;

impegna il Governo

a verificare la natura, la destinazione, l'entità, gli effetti e i risultati dell'impegno della gestione degli stanziamenti dello Stato a fronte delle catastrofi verificatesi negli anni '80 (terremoti e dissesti idrogeologici in particolare);

a predisporre un quadro legislativo aggiornato, organico, con efficacia, anche temporale, limitata all'attuazione dei programmi di spesa, ancora necessaria, e ai relativi controlli amministrativi e tecnici.

9.767.3. BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Il senatore Boato ha facoltà di parlare.

* BOATO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, ho già preannunciato nell'intervento, che ho fatto ieri a nome del mio Gruppo in sede di dibattito *ex* articolo 78 del Regolamento sui presupposti di costituzionalità, che avrei invitato questo ramo del Parlamento nella seduta odierna a svolgere fino in fondo il proprio ruolo di esame accurato e dettagliato del disegno di legge di conversione del decreto-legge che abbiamo in esame riguardante le zone terremotate. È quello che mi accingo a fare tanto più che il relatore Murmura, nella discussione che

abbiamo svolto ieri pomerigio in quest'Aula, aveva preannunciato che una serie di problemi che lui stesso riteneva esistenti all'interno di questo disegno di legge di conversione sarebbero stati affrontati in un secondo momento e cioè in sede di esame nel merito; pertanto mi auguro che nel corso di questo dibattito il relatore Murmura intervenga sui temi che ha preannunciato ieri. Tanto più, aggiungo, che il relatore, senatore Salerno, nella relazione orale che ha svolto pochi minuti fa su più punti, con tono molto pacato, direi quasi dimesso, ha criticato – con motivazioni non tutte da me condivisibili – il testo che è pervenuto al Senato così come è stato varato dalla Camera dei deputati.

Ci troviamo in una situazione paradossale, l'ho detto ieri in sede di esame dei presupposti di costituzionalità; lo ripeto con maggior forza oggi, perchè ci sono senatori di vari Gruppi politici che da diversi punti di vista, a volte opposti al mio, magari vorrebbero far arretrare su certi aspetti una normativa che per alcuni aspetti alla Camera dei deputati è stata migliorata; ma comunque hanno il diritto, come membri del Parlamento, di manifestare il loro pensiero e di proporre alcune iniziative di modifica della normativa proposta al nostro esame.

Questi senatori, e il sottoscritto, sono tutti di fatto espropriati dei propri diritti perchè, come tutti sanno, il decreto-legge al nostro esame scade alla mezzanotte di oggi e quindi non siamo obiettivamente in una situazione di bicameralismo, come costituzionalmente è previsto, bensì – come ho detto ieri e come ripeto oggi – di monocameralismo imperfetto. In questo sistema una delle due Camere – altre volte purtroppo è successo alla Camera dei deputati, questa volta sta accadendo al Senato in un tema così delicato – è totalmente espropriata della capacità-possibilità, del diritto-dovere di esprimersi sul terreno legislativo al di là di una pura e semplice ratifica che ieri ho definito burocratico-formale. Si tratta di una ratifica necessaria affinchè questo disegno di legge assuma il valore di legge, ma è di natura burocratico-formale perchè impedisce che tutto ciò che diremo nelle prossime ore – poichè penso che dedicheremo alcune ore ad un esame accurato del disegno di legge – abbia una qualunque rilevanza oggettiva e non solo per gli eventuali – ma improbabili – studiosi della storia parlamentare di questo decreto-legge.

Tra l'altro, la storia di questo provvedimento è particolare. Il dibattito svoltosi non molti giorni fa alla Camera dei deputati, di cui ho letto accuratamente gli interventi dei rappresentanti di tutti i Gruppi politici, è stato definito da qualcuno una sorta di storia infinita, riecheggiando il titolo di un film che forse qualcuno di voi conosce. È una storia davvero infinita e non credo di essere un cattivo profeta se immagino che questo non sarà l'ultimo capitolo di essa; spero – ma anche a questo riguardo non posso esserne certo – che non sia il peggiore, pur trattandosi di un pessimo capitolo e che non ci sia qualcosa che vada al di là di esso.

Sette decreti-legge si sono succeduti: da oltre un anno esiste una legislazione in materia. Non è il Parlamento che legifera come è previsto dalla Carta costituzionale, ma è il Governo che legifera come è stabilito, ma solo per casi eccezionali, nell'articolo 77 della Costituzione e precisamente: «in casi straordinari di necessità e di urgenza».

Da oltre un anno, invece, è vigente una normativa rispetto alla quale il Parlamento è stato essenzialmente espropriato. Nel momento in cui questo ramo del Parlamento deve pronunciarsi forse in via definitiva – se dovesse

approvare con il nostro voto contrario questa sera il disegno di legge di conversione - esso non ha neanche la effettiva possibilità di incidere e di modificare qualche punto e non solo quelli da noi evidenziati.

Il nostro Gruppo politico, insieme al rappresentante della Sinistra indipendente Giorgio Nebbia e insieme al rappresentante di Democrazia proletaria Guido Pollice, ha presentato alcuni emendamenti e i colleghi che li hanno eventualmente esaminati possono testimoniare che non si tratta affatto di emendamenti a carattere ostruzionistico, ma esclusivamente di merito e tesi a migliorare il testo che abbiamo di fronte.

Signor rappresentante del Governo, dobbiamo affrontare una questione ancora più delicata e complessa di quella cui facevo riferimento poco fa, e cioè che da oltre un anno di fatto legifera il Governo. Infatti i decreti -legge, che hanno valore di legge, sono stati per ben sette volte reiterati alla loro scadenza e quindi vige una normativa senza che il Parlamento fino ad oggi l'abbia convertita in legge; ma il problema ancora più grave e complesso, o di pari gravità, è che questi sette decreti-legge hanno a loro volta una stratificazione interna: norme che di volta in volta compaiono, scompaiono, ricompaiono, modificano, rimodificano, cancellano, sopprimono, reintroducono altre norme, altri termini, altre categorie interessate, altri settori geografici e così via, fino all'aspetto paradossale costituito da una norma introdotta dalla Camera dei deputati. La Camera dei deputati ha fatto nel merito e per alcuni aspetti un buon lavoro, ma ha introdotto una norma che io, pur condividendone l'ispirazione, non posso accettare non essendo così cieco da calpestare i princìpi dello Stato di diritto. Tale norma, dal punto di vista dello Stato di diritto e della certezza del diritto è incredibile: è una norma che annulla gli effetti prodotti dai decreti-legge precedenti.

Altri colleghi hanno sollevato e intendono sollevare questo problema, che è di enorme importanza: mi riferisco al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge che sancisce l'annullamento dell'approvazione verificatasi in applicazione dei precedenti decreti-legge. Ripeto, lo spirito con cui è stato introdotto questo comma è da me condiviso, perchè è rivolto ad una maggior trasparenza in materia urbanistica, ma non è immaginabile che un decreto-legge annulli gli effetti dei precedenti decreti-legge quando, in base ad essi, sono stati esercitati dei diritti da cittadini, comuni o enti locali. Tutto ciò è francamente paradossale. Il groviglio infernale di questo modo di legiferare, il groviglio infernale di questa stratificazione geologica sul terreno normativo in questa materia di grandissima delicatezza è francamente inestricabile ed è la ragione per cui riteniamo più giusto, anche se ovviamente difficile, complesso e per certi aspetti doloroso, e proponiamo all'Assemblea di negare la conversione in legge di questo decreto-legge, bocciare l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, facendo salvi gli effetti dei decreti precedenti, in quanto ciò è previsto dall'articolo 77 della Costituzione come una potestà del Parlamento, e non del Governo. Inoltre, chiediamo al Governo di presentare al Parlamento, in tempi molto rapidi, un disegno di legge ordinaria in questa materia più coerente, più organico, meno inaccettabile (per usare una espressione ellittica) e chiediamo che il Parlamento si impegni ad esaminarlo rapidamente. Dico queste cose con tono di voce pacato, non voglio gridare, non voglio strapparmi le vesti, non voglio fare demagogia, ma siamo obiettivamente di fronte alla registrazione, alla presa d'atto del sostanziale - non dico totale, anche se ho questa parola sulla punta della lingua - fallimento dello Stato in questa materia.

In questi giorni si parla, non come celebrazione ma come rievocazione, del ventennale del 1968 e questa non è soltanto una data che io ricordo senza nessun rimpianto da una parte e senza nessun pentitismo dall'altra, ma è una data che ha segnato un momento storico nella vita del nostro paese, con gli aspetti positivi e negativi che può aver avuto. Però, il '68 è anche l'anno del terremoto del Belice. Sono passati venti anni e in materia di terremoti a me viene in mente che, prima delle «eruzioni» o dei «terremoti» di carattere studentesco, in quell'anno c'è stato un terremoto effettivo di carattere geologico nella Valle del Belice e, a distanza di venti anni, in riferimento alla situazione del Belice, ovviamente in riferimento agli altri terremoti dell'80 e poi a quelli meno gravi del 1981 e del 1982 nelle regioni prese in esame da questo provvedimento, possiamo constatare sostanzialmente il fallimento della azione dello Stato. Ed è da questo punto di vista – io credo – che si ripropone (ed io voglio riproporlo in questa sede, credo col consenso di molti colleghi: soltanto vorrei che il consenso diventasse operativo) una esigenza che da parte della Commissione territorio, ambiente e beni culturali del Senato era stata posta in occasione dell'esame del decreto sulla Valtellina e che non soltanto il sottoscritto ma anche il presidente della Commissione, senatore Pagani, aveva sollecitato in quest'Aula: l'esigenza cioè di elaborare una legge-quadro o una legge-griglia – forse quest'ultimo è il termine più esatto perchè non si tratterebbe di una vera e propria legge-quadro – in materia di terremoti e di calamità naturali, prevedendo un testo legislativo in cui gli interventi, i termini, le provvidenze, eccetera, siano prefissati per tutte le evenienze, per tutte le calamità . In tal modo si potrebbe lasciare alla discrezionalità amministrativa, per quanto possibile, all'intervento legislativo del Parlamento o anche – nei casi di urgenza, perchè l'articolo 77 della Costituzione può essere utilizzato effettivamente nei casi di straordinaria necessità e urgenza – alla eventuale decretazione soltanto alcuni riferimenti (ad esempio, quelli geografici). In sostanza, una legge precostituita uguale per tutti.

Il fatto che quello che avviene per il Friuli è differente da ciò che avviene per il Belice, da ciò che avviene per la Campania, per l'Irpinia, per la Basilicata, da ciò che avviene per la Valtellina, cioè il fatto che ad ogni evenienza di questo tipo (terremoto, catastrofe idrogeologica e così via) ci sia di volta in volta una diversa normativa, diverse quantificazioni, diversi soggetti che fruiscono, diversi riferimenti alla stratificazione legislativa precedente non dovrebbe e non potrebbe più verificarsi. E questo comporterebbe non soltanto effetti di correttezza legislativa, non soltanto effetti di correttezza amministrativa, non soltanto effetti di trasparenza istituzionale, non soltanto prevedibilità dell'intervento dello Stato in tali circostanze, ma – se mi consentite, non faccio facile demagogia – siccome non vi è dubbio che scandali, sperpero, corruzione, intervento della criminalità organizzata ci sono stati e ci sono tuttora (senza con questo dire che tutto è scandalo, corruzione, clientelismo, camorra, perchè anche questo non sarebbe giusto), in una ipotesi come quella che ho prospettato, sarebbe relativamente più difficile – non dico che scomparirebbero tali fenomeni, neanche di questo mi illudo – esercitare attività clientelari, dar luogo a scandali, lasciare infiltrare attività della camorra e comunque della criminalità organizzata. Non dico – ripeto – che si sbarrerebbe la strada a tutto questo per sempre, perchè ciò non avverrà mai, ma sicuramente quei fenomeni potrebbero drasticamente

ridursi, potrebbero emergere comunque alla luce del sole ed essere colpiti da coloro che hanno il dovere di farlo: la magistratura e gli organi di polizia giudiziaria sul terreno giudiziario, il Parlamento ed il Governo sul piano politico.

Ho fatto riferimento ieri ad una polemica – e voglio richiamarla anche oggi – che riguarda il presunto antimeridionalismo di tale atteggiamento. Ribadisco con forza che non sussiste alcun atteggiamento di questo genere nè da parte mia, nè da parte degli altri firmatari degli ordini del giorno ed emendamenti che abbiamo presentato: non vi è un solo collega di questo Parlamento, meridionale o no, che possa trovare un accento antimeridionalista in quanto io sto dicendo o in quanto dirò più avanti. Abbiamo adottato lo stesso identico atteggiamento, lo stesso identico rigore, abbiamo forse gridato di più, non solo dal punto di vista del tono della voce, ma soprattutto dal punto di vista dei contenuti, in ordine ad alcuni aspetti scandalosi della vicenda della Valtellina (che pure è recente) analogamente a quello che stiamo facendo per questa vicenda. Credo che nessuno potrà rilevare un atteggiamento pregiudiziale o precostituito riferito alla realtà meridionale in senso negativo. Non solo, ma nella regione in cui sono nato, il Veneto, e nella regione di elezione (non solo in senso politico, ma anche in senso di scelta da molti anni), il Trentino, ho sempre tenuto un atteggiamento di forte contrapposizione nei confronti di formazioni come la Liga veneta o come i vari partiti sedicenti autonomisti che hanno – questi sì – un atteggiamento di carattere pesantemente antimeridionale e antimeridionalistico. Contesterei me stesso prima di tutto, quindi, se adottassi in quest'Aula un atteggiamento di tale genere. Non si tratta però di antimeridionalismo, bensì di compiere il proprio dovere di rappresentante non di una regione, ma del popolo italiano. Noi siamo eletti in una regione, ma rappresentiamo in quest'Aula l'intero popolo italiano. E rientra nel nostro dovere di rappresentante del popolo sollevare ed affrontare con forza questo ordine di problemi, senza accettare che tutto passi sempre sotto silenzio. Semmai i colleghi che hanno seguito, in modo particolare in occasione della discussione sul sesto decreto-legge, questa vicenda dovrebbero essere loro a porsi qualche problema. Lo dico senza esasperazione polemica: dovrebbero essere loro a chiedersi perchè la Commissione territorio e beni ambientali di questo ramo del Parlamento, nel momento in cui le vengono presentati tali provvedimenti, attraversa una sorta di mutazione genetica: i membri ordinari della Commissione scompaiono e, salvo rare eccezioni – e io sono una di queste – vengono sostituiti quasi completamente da senatori originari delle realtà regionali a cui questi provvedimenti fanno riferimento.

Pacatamente ripeto che, semmai, questi colleghi dovrebbero compiere una riflessione su se stessi e chiedersi se sia giusto che ciò avvenga, se sia giusto che, nel momento in cui si affrontano questi problemi, automaticamente le varie forze politiche deleghino per le sostituzioni i senatori originari delle zone di cui si discute, qualche volta anche all'insaputa dei colleghi titolari della Commissione di merito. Non è per questi compiti che siamo membri del Senato della Repubblica.

Non dico che i colleghi originari della Valtellina, della Lombardia, della Campania, dell'Irpinia o della Basilicata non debbano occuparsi dei problemi che riguardano le loro terre, perchè anche questo sarebbe sbagliato. Non è accettabile però che si operi una sorta di requisizione di

queste materie, che si formi una sorta di *lobby*, di gruppo di pressione, interno al Parlamento. È questa la pessima eredità delle famose o famigerate commissioni speciali in materia di terremoto che si formavano *ad hoc* per analizzare questi decreti. È una situazione che per fortuna io non ho vissuta, ma di cui in queste ore e anche due mesi fa ho avvertito le conseguenze. È una pessima eredità perchè quelle Commissioni diventavano un'*enclave* chiusa e in qualche modo irraggiungibile al giudizio e all'analisi critica degli altri parlamentari. Ciò comporta che i membri di quelle Commissioni, appartenenti ai vari Gruppi politici, si sentano solidali l'uno con l'altro fino a perdere forse, qualche volta, la loro autonomia. Ad un certo punto infatti non è più possibile assumere un atteggiamento di autonomia critica, perchè ovviamente si è creata una solidarietà trasversale. Io amo la parola trasversalità, ma questa volta si tratta di una pessima cosa. Infatti io amo la pratica della trasversalità, la pratica di assumere iniziative che superino la differenze tra maggioranza e opposizione, tra i diversi Gruppi politici e tante volte in questi mesi ho aderito ad iniziative prese da colleghi di altri Gruppi politici. Quella che si forma all'interno del Parlamento in questi casi è però una pessima trasversalità in quanto si crea non dico una sorta di omertà, ma di solidarietà, di vincolo, se non di sangue, di terra, di regione in base a cui anche se da parte di qualche Gruppo emergono delle critiche, pure in realtà tutti convergono obiettivamente nel sostenere lo stesso tipo di interessi. Magari si dice a parole che non si è d'accordo, ma i fatti dimostrano il contrario. Ne è una prova il silenzio obiettivo, assoluto, osservato in Commissione affari costituzionali e in quest'Aula dal Gruppo comunista. Questo atteggiamento a me è francamente dispiaciuto e non perchè io possa muovere a nessuno una critica paternalista, ma perchè ritengo che comporti un depauperamento per me stesso e per questo Parlamento il fatto che un Gruppo si metta il silenziatore in una materia di questo tipo perchè non è in grado di intervenire in modo da cambiare la situazione o perchè non vuole farlo.

Una delle situazioni più incredibili e paradossali di questo tipo di decretazione d'urgenza è costituita dal fatto che la maggior parte degli articoli del provvedimento riguardano la proroga dei termini. Se si trattasse puramente e semplicemente di prorogare dei termini, colleghi, rifletteteci un attimo, sarebbe sufficiente un articolo, un solo articolo, oppure un decreto-legge composto da un solo articolo, in cui è indicato che i diversi termini sono prorogati alla data prescelta.

Sembra incredibile che, a distanza di sette anni e tre mesi dal terremoto (almeno dal primo, perchè poi ce ne sono stati degli altri di minore gravità, ma comunque si arriva al massimo al 1982), si stiano ancora prorogando i termini in questo tipo di materia. Ma comunque, se si trattasse solo di questo, basterebbe un solo articolo relativo alla proroga dei termini: punto e basta. In realtà la questione è estremamente più complicata e più complessa.

In questo stesso testo che abbiamo di fronte, sottosegretario Sanza, ci sono termini prorogati al 30 giugno 1988, termini prorogati al 31 dicembre 1988, termini prorogati al 31 marzo 1988. C'è addirittura l'articolo 10 di questo decreto-legge che prevede un termine (fra l'altro introdotto in sede di esame da parte della Camera) che soltanto a leggerlo mi viene da sorridere, per non dire di peggio. Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 10 si riferisce a coloro che abbiano presentato domanda entro una certa data: provate ad immaginare quale. Guardate cosa c'è scritto sul datario della nostra Aula: 20 gennaio 1988. Ebbene, la data entro la quale va presentata la

domanda è proprio il 20 gennaio 1988, cioè entro questa sera, entro questa notte a mezzanotte, ma gli uffici chiuderanno un po' prima probabilmente. Provate ad immaginare quanto è ridicola una situazione di questo tipo. Quindi i termini previsti sono il 30 giugno, il 31 dicembre, il 31 marzo e perfino il 20 gennaio 1988; in quest'ultimo caso il diritto di presentare la domanda scade questa notte.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* È una norma fatta a salvaguardia.

BOATO. Ma la salvaguardia si fa fissando il termine *a quo* all'inizio del decreto-legge e non alla scadenza dello stesso.

SPECCHIA. Ma infatti il termine prima era precedente.

BOATO. Certo, ma questo è l'errore che secondo me è stato commesso. Ho capito che si tratta di una data di sbarramento, però è un caso simile a quello delle leggi di amnistia, signor sottosegretario Sanza, che in genere hanno come termine finale il momento dell'annuncio (e non faccio riferimento al dibattito di questi giorni, ma è un puro richiamo formale), infatti da quel momento in poi tutto diventa sospettabile e sospetto.

Comunque, volevo dire che anche questo problema della proroga dei termini, ammesso e non concesso (perchè non lo concedo) che a distanza di sette anni e tre mesi sia ancora così aperto e aggrovigliato su se stesso, dovrebbe essere gestito almeno in modo più trasparente, più limpido, meno diversificato e meno sospetto; altrimenti diventa appunto sospettabile. Ci sono numerosi problemi legati a questo tipo di realtà e di legislazione. Ovviamente faccio riferimento a questo decreto-legge, il settimo della serie, pur se tutti i colleghi sanno che in realtà questo è il settimo dell'ultima serie di tale avventura, perchè esistono diversi decreti-legge precedenti, in questo caso convertiti in legge, risalenti al 1980, al 1981, al 1982 e al 1984, che fanno parte anch'essi della storia infinita di questo tipo di realtà. Ed è un tipo di realtà rispetto alla quale qualcuno potrebbe pretendere che almeno, a sette anni e qualche mese di distanza, si fosse realizzata da parte dello Stato, da parte del Governo, da parte dell'amministrazione pubblica, da parte delle regioni e degli enti locali, una seria programmazione economica, una seria pianificazione urbanistica.

Infatti, più volte si pone in questo ramo del Parlamento, ma si è posto con forza anche nell'altro ramo, il problema di collegare (non uso la parola coniugare, perchè è un gergo che non mi piace) il problema della ricostruzione con quello dello sviluppo. In seguito tornerò su questa questione, perchè il sottosegretario Sanza nel dibattito alla Camera è intervenuto su tale materia relativa al rapporto ricostruzione-sviluppo. L'aspetto sconsolante (e sto cercando sempre di calibrare i termini, di non enfatizzarli troppo, perchè poi non si enfatizza più niente) è che non c'è traccia di un'autentica programmazione economica, nè di una coerente e rigorosa pianificazione urbanistica; anzi (e tornerò ancora su questo punto e ci sono degli emendamenti al riguardo) è sistematicamente riprodotto anche in questo decreto-legge – è una prassi legislativa che si sta generalizzando, collega Gualtieri – il principio del silenzio-assenso, del silenzio-approvazione, in particolare in materia di strumentazione urbanistica.

Questo è un principio che, introdotto con legge, annuncia la mancata utilizzazione degli strumenti urbanistici; è un preannuncio che chiunque voglia in qualche modo commettere le più gravi scorrettezze in materia urbanistica non ha che da ritardare i tempi, magari attraverso la presentazione di strumenti scorretti, in modo che il silenzio-approvazione consenta di far assumere valore di norma cogente e approvata alle cose più ignobili, che spesso si verificano in materia urbanistica.

Ho detto poco fa e voglio ripeterlo che non c'è da parte nostra alcun atteggiamento – anzi tutt'altro! – nel senso che bisogna semplicemente ricostruire, evitando di intervenire in materia di sviluppo economico e sociale. Riteniamo invece – lo abbiamo detto anche in rapporto alla vicenda della Valtellina – che sarebbe un errore ricostruire puramente e semplicemente dove era e come era la realtà che ha dato luogo, nel caso della Valtellina, ad un disastro di carattere idrogeologico e, in questo caso, alla distruzione dovuta al terremoto. Ma è altrettanto evidente che una concezione non nel senso dello sviluppo economico e sociale ma nel senso più deteriore industrialista, nel senso più deteriore economicista, in senso clientelare della industrializzazione e della urbanizzazione ha portato a situazioni davvero scandalose.

Sottosegretario Sanza, dal resoconto stenografico del dibattito avvenuto alla Camera dei deputati, che ho letto accuratamente, risulta che non solo lei – qualcun altro più di lei – si è lamentato di trasmissioni televisive in questa materia; alcuni si sono lamentati di servizi su «l'Espresso», su «Panorama» o sull'«Europeo» che, proprio nei giorni in cui discutevamo della sesta edizione di questo decreto-legge e del decreto-legge sulla Valtellina, comparivano in materia di terremoto.

Può darsi che ci siano anche delle enfatizzazioni, può darsi che si assuma una parte per il tutto – e questo sarebbe un procedimento scorretto – ma non è immaginabile che tutto ciò venga inventato, che tutto ciò sia costruito soltanto sul nulla. Non è immaginabile che in nome dello sviluppo si facciano interventi che non soltanto sono uno sperpero di risorse pubbliche ma anche una distruzione dell'ambiente, del tessuto sociale e spesso anche culturale della sua regione, sottosegretario Sanza, e anche di altre, non della mia.

Non è immaginabile che i senatori, che provengono da queste regioni, cancellino una problematica che riguarda il tema dell'equilibrio economico-sociale, i valori culturali, i valori storico-ambientali, storico-artistici, l'identità sociale della gente, che non immagino conservata nel senso della glaciazione di ciò che è esistito, ma che immagino comunque trasformata in modo più equilibrato, più corretto, più programmato, più pianificato, più controllato, nel senso democratico e pluralistico della parola. Non ho immagini da Stato totalitario da evocare rispetto a quanto fino adesso è avvenuto.

Sottosegretario Sanza, è vero che ho letto delle bugie colossali e cioè che in alcune realtà il costo di un posto di lavoro, considerati anche gli oneri di urbanizzazione delle aree industriali, arriva per un addetto ad un miliardo, ad un miliardo e mezzo, fino a due miliardi di lire? Qualcuno ha fatto questo paragone: la spesa arriva a ciò che costa un investimento per addetto nell'industria aerospaziale.

COVIELLO. Senatore Boato, abbiamo aree interne che non sono state mai toccate dallo sviluppo; si trovano ancora con le strutture primarie. Altrimenti facciamo un'inchiesta, se lei non ci crede.

PRESIDENTE. Onorevole senatore, consenta al sottosegretario Sanza di avere argomenti per rispondere; se risponde lei egli ne avrà meno.

BOATO. Signor Presidente, la ringrazio del richiamo, ma accetto le interruzioni, tanto più che qualche volta interrompo anch'io: non mi adombro perciò se qualcuno mi interrompe.

Accetto le interruzioni, però mi chiedo e chiedo al senatore Coviello se è la logica più corretta di sviluppo economico-sociale in queste aree interne che non sono mai state toccate, portare questo tipo di industrializzazione; se questo spesso non provochi addirittura distruzione di posti di lavoro preesistenti, o non comporti una distruzione ambientale, uno spreco economico. Se si immagina uno sviluppo di carattere anche più avanzato, questo non va immaginato, programmato, costruito con maggiore rispetto nei confronti delle vocazioni di quel territorio? Mi pare di capire dall'interruzione che ho avuto che quindi non è falso quello che io sto riferendo, anche se non l'ho constatato con i miei occhi, nè ho svolto personalmente una inchiesta; quindi mi pare di capire che è vero che in queste realtà un posto di lavoro viene a costare 1, 1,5, 2 miliardi. Nonostante tutti i riferimenti agli oneri di urbanizzazione, eccetera, io credo francamente che siano cifre che lasciano perplessi, che lasciano un po' sconcertati. Ho letto di una industria che ha occupato 40 addetti che è costata 40 miliardi e di un'altra che occupa 120 addetti che è costata 200 miliardi. Vedo che il mio intervento sta provocando una animata discussione in Aula che sarebbe però bene si trasferisse nel dibattito.

PRESIDENTE. Ci sono diversi oratori ancora iscritti a parlare, senatore Boato, quindi non metta limiti alla capacità dei colleghi che devono intervenire.

BOATO. Il problema non è quello di non immaginare ricostruzione più sviluppo, ma di quale sviluppo immaginare; non è quello di pensare semplicemente che laddove c'era – figurarsi se lo penso io! – povertà e miseria si tratta semplicemente di ricostruire il contesto della povertà e della miseria. Ma figurarsi se io posso immaginare una cosa di questo genere! Quello che io cerco di capire è se veramente si è data una risposta alla povertà, alla miseria, al sottosviluppo, alla arretratezza, o se invece, per esempio, molte volte nel creare qualche posto di lavoro in più in questo modo, se ne sono distrutti altri di realtà economiche diverse e soprattutto se non si sono gonfiate le tasche e aumentati i profitti di chi già li aveva; se non si sono tutelati gli interessi di chi li aveva ultratutelati, a scapito invece di quelle popolazioni, o di settori di quelle popolazioni, ai cui interessi molte volte qui ci si appella.

Comunque, questi sono problemi che io sollevo, domande che pongo al cortese rappresentante del Governo, che pongo agli altri colleghi del Senato della Repubblica e alle quali però penso francamente che non possa essere data una risposta liquidatoria, cioè che tutto è andato bene, che questo è il migliore degli sviluppi possibili, che è stata la migliore delle ricostruzioni

possibili e che non è accettabile nessun tipo di analisi critica. Questo atteggiamento, francamente, aumenterebbe le perplessità, le preoccupazioni, i sospetti, gli interrogativi: li aumenta a tal punto che già altri hanno detto, e io ripeto, che probabilmente sarà necessaria una commissione di indagine su questo tipo di problematica, sarà necessaria un'indagine di carattere governativo, sarà necessaria un'indagine di carattere amministrativo se ci saranno problemi che riguardano la magistratura non sta a me dirlo, quindi le indagini che la riguardano è compito della magistratura assumerle. Sarà probabilmente immaginabile anche la necessità di un'indagine di carattere parlamentare. Se non sbaglio questo problema è stato posto e io lo ripropongo anche rispetto a quello che sta avvenendo a proposito del decreto Valtellina, che poi non riguarda la Valtellina, riguarda centinaia di comuni di mezza Italia; vi sono domande che porremo domani, collega Golfari, al Ministro della protezione civile nella nostra Commissione e domande che dovremo porci noi, perchè non credo che lei per primo abbia voglia di sentire tra 10 anni qualche lamentela in quest'Aula, se lei ed io saremo ancora qua (è più facile che ci sia lei che non io), in rapporto a ciò che è avvenuto in Lombardia ed in molte altre regioni, perchè insisto che quel decreto impropriamente si chiama decreto Valtellina, ma riguarda centinaia di comuni del nostro paese.

La mia e la nostra preoccupazione potrebbe essere priva di fondamento se noi, in particolare all'articolo 2, non ci trovassimo in presenza di questo sciagurato – l'ho già citato prima, lo riprenderò in sede di illustrazione degli emendamenti e di dichiarazione di voto sugli emendamenti e sugli articoli, adesso lo voglio soltanto ricordare brevemente – principio del silenzio-assenso.

Chi ha il coraggio a sette anni e mezzo di distanza di sostenere qui – vorrei sentirlo – che è necessario per una maggiore razionalità urbanistica, per uno sviluppo economico più equilibrato, per una tutela urbanistica più corretta, immaginare l'istituto del silenzio-assenso? Con quale coraggio si può immaginare questo, sapendo che cosa significa l'istituto del silenzio-approvazione, che sembra essere qualcosa di più, sottosegretario Sanza – non so se leggo male io – del silenzio-assenso? È stato un salto in avanti, nel senso di aggravare questo istituto: questo decreto-legge prevede il silenzio-approvazione ed io mi chiedo se questo sia finalizzato ai princìpi che formalmente tutti chiedono di tutelare o a cui tutti, formalmente, dichiarano di ispirarsi.

Non è quindi soltanto aperto un problema, di cui io non nego l'esistenza, di stanziamenti, di esigenze di carattere economico e finanziario. Ho detto ieri, e lo ripeto, che la Commissione affari costituzionali, a mio avviso, ha fatto male il suo dovere, ha sorvolato su questo decreto, lo ha liquidato rapidamente e vedo che i membri della Commissione che hanno dichiarato ieri che questi sono problemi da affrontare nel merito non sono presenti per affrontarli. Tuttavia la Commissione ambiente ha discusso, senatore Salerno, un po' più ampiamente ieri dopo che io ho chiesto la seduta plenaria, ma in quella discussione il problema che è emerso con forza è quello dell'esigenza di non bloccare le erogazioni di carattere economico e finanziario. Da una parte sarebbe sbagliato cancellare questa esigenza ma non è immaginabile che essa, comportando comunque un problema di controllo e di trasparenza, sia per così dire isolata dal problema della qualità dello sviluppo. Allora a me sembra che si possa dire con forza che in questa materia non c'è soltanto una

questione di quantità dello sviluppo ma di qualità dello stesso e di fronte a quanto si sta verificando credo che si possa dire, con affermazione un pò icastica, che in realtà si tratta di uno sviluppo senza qualità, altro che qualità dello sviluppo! Uno sviluppo senza qualità che spesso, il più delle volte, va a scapito, aggrava, deteriora la qualità della vita, deteriora gli aspetti della convivenza sociale ed anche culturale (perchè c'è un problema di valori umani, di convivenza sociale), deteriora quindi la qualità della vita di quelle popolazioni nel nome delle quali si cerca spesso di far passare interessi che non sono del tutto trasparenti.

Sottosegretario Sanza, bisognerà pur arrivare – e noi glielo chiediamo con degli ordini del giorno il cui contenuto lei ha accettato alla Camera dei deputati e che chiederemo qui al Senato che vengano esplicitamente votati, perchè è una garanzia per noi ma anche per il Governo – a fare un bilancio complessivo di ciò che è avvenuto fino ad oggi dal punto di vista degli stanziamenti e della loro realizzazione, delle modalità e delle caratteristiche, delle realtà a cui fa riferimento questo decreto: ed io insisto nel dire che il problema si porrà anche per altre realtà a cui fanno riferimento altri decreti. Io non so se è vero – lei potrà eventualmente confermare – che la cifra complessiva della spesa sostenuta fino ad oggi, che ho trovato ripetutamente citata, è di 30.000 miliardi. Io non so se è vera la cifra (perchè questa riguarda il futuro) di altri 20.000 miliardi che porterebbero complessivamente la somma a 50.000 miliardi che saranno necessari in base a questo tipo di legislazione rispetto alle realtà regionali contemplate da questo decreto. Non so se è vera esattamente ed a me non piace sparare cifre: chiedo al rappresentante del Governo se è in grado di dire qualcosa al riguardo. Ma so comunque – e concluderò questo intervento in discussione generale con la citazione di questo importante documento – che la Corte dei conti ha sollevato dei grossi problemi rispetto alla copertura finanziaria di questo decreto, ovviamente riferendosi in particolare al testo della sesta edizione del decreto stesso.

Signor Presidente, so che come Senato della Repubblica dobbiamo rispettare l'articolo 81 della Carta costituzionale; non ho partecipato direttamente alla discussione, ma so che in Commissione bilancio qualche perplessità da questo punto di vista è stata sollevata e parlo di perplessità per usare un eufemismo. Mi chiedo – signor Presidente, mi rivolgo a lei perchè questo problema riguarda, sì, il Governo, ma in primo luogo il compito del Parlamento – se noi siamo tranquilli nell'eventuale varo di un disegno di legge, rispetto al quale noi voteremo contro, la cui copertura finanziaria non è effettivamente garantita, dopo che per settimane in sede di esame del disegno di legge finanziaria e di bilancio abbiamo discusso sulla necessità di un maggior rigore e di una maggiore trasparenza e dopo che il presidente Andreatta ha svolto in quest'Aula una dottissima discussione che tutti abbiamo ascoltato con grande attenzione insieme ai rappresentanti degli altri Gruppi politici, ad esempio quello comunista, sulle procedure, le modalità e le esigenze di un maggior controllo della spesa nel nostro paese.

Non sono tecnicamente competente in materia, ma come membro del Parlamento, avendo ricevuto come tutti i colleghi il referto per il Parlamento steso dalle sezioni riunite della Corte dei conti e avendo letto che una parte specifica riguarda proprio la versione precedente di questo decreto-legge, mi chiedo se i rilievi fortemente critici che la Corte dei conti ha sollevato non

debbano suscitare nel Governo e nel Parlamento qualche rilevante preoccupazione.

C'è un altro aspetto che ho indirettamente accennato e su cui voglio tornare, quello riguardante il carattere ambientale. Proprio perchè questo è il settimo decreto-legge in materia, proprio perchè ci sono già numerosi precedenti, proprio perchè questo tipo di problemi di carattere ambientalistico ha trovato negli ultimi mesi e anni almeno a parole una maggiore sensibilità in diverse forze politiche (non soltanto nei verdi, nei radicali, in alcuni membri della Sinistra indipendente, in Democrazia proletaria, ma anche in altre forze politiche stanno emergendo queste tematiche), mi chiedo come mai gli aspetti della valutazione di un impatto ambientale che timidamente e faticosamente abbiamo cominciato ad inserire ad esempio in alcune norme del decreto-legge sulla Valtellina, senatore Bosco, in questo tipo di decretazione siano pressochè inesistenti. Non credo che l'esigenza di una simile valutazione sia più avvertita in Lombardia rispetto a Napoli o Avellino o in Basilicata e via dicendo; non credo che questi cittadini sentano meno l'esigenza di tutela del loro ambiente e della loro qualità della vita soltanto perchè la situazione economica è gravemente più arretrata. La qualità della vita dal punto di vista ambientale è innanzitutto anche un valore economico, oltre che sociale e culturale; in secondo luogo, questi principi debbono valere per tutto il Parlamento.

Uno degli emendamenti che abbiamo presentato - e che illustrerò in sede di dibattito specifico perchè sto parlando da molto tempo - riguarda anche il problema di una valutazione da parte delle sovrintendenze sui piani di recupero dei centri storici artistici. Sottosegretario Sanza, in seguito al dibattito che abbiamo svolto in Commissione ho studiato la materia, aiutato dagli uffici di questo ramo del Parlamento nonostante il loro poco tempo a disposizione, e mi sono accorto di un particolare che mi ha sconcertato. Ho scoperto che una norma per così dire garantista prevista dalla legge n. 219 del 1981 - ossia del primo importante decreto-legge, cui tutti facciamo riferimento perchè la stratificazione legislativa è notevole anche in questa materia - prevedeva originariamente un intervento diretto delle competenti sovrintendenze sui piani di recupero concernenti i centri di interesse storico-artistico. A partire poi dal 1982 - e dal 1984 fino ad oggi - quel testo, magari limitato ma significativo, contenuto nella legge del 1981 è stato via via cancellato e depotenziato. Cioè, invece di fare un passo in avanti di progressiva acquisizione delle esigenze di tutela dei centri storico-artistici, abbiamo fatto rapidissimamente una marcia indietro, con un progressivo ridimensionamento. In sede di dibattito sull'articolo 2, leggerò il testo originario dell'articolo stesso, il testo successivo e la proposta di emendamento che, insieme ai colleghi Nebbia, Spadaccia, Pollice, Corleone e Strik Lievers, ho presentato. Mi dispiace che alla Camera dei deputati, nell'esame di questo emendamento, presentato allora dal collega Cederna, non vi sia stata accettazione da parte del Governo, perchè con esso si ripristinava un testo che era stato del Governo e del Parlamento nel 1981. Se le cose fossero andate diversamente, vi sarebbe forse stato un ostacolo in meno per l'approvazione del decreto qui in Senato.

Ho accennato poco fa, e con questo voglio concludere, al problema della copertura finanziaria, problema di grandissimo rilievo. Il referto per il Parlamento stilato dalle sezioni unite della Corte dei conti e comunicato alla Presidenza del Senato il 24 dicembre 1987, quindi poche settimane fa, è

significativo. Non lo leggerò tutto perchè è molto lungo, molto dettagliato e molto documentato, ma alcune pagine voglio leggerle perchè forse la maggior parte dei colleghi non ne conosce l'esistenza o non le ha lette e, soprattutto, voglio sottoporre alla Presidenza del Senato questa che io ritengo una questione molto delicata per quanto riguarda il nostro ruolo nel rispettare l'articolo 81 della Costituzione. Ad esempio, non vorrei ci trovassimo in difficoltà con la Presidenza della Repubblica, avendo il Presidente della Repubblica dei poteri di rinvio al Parlamento in questa materia.

È scritto a pagina 31 del referto della Corte dei conti: «Deve inoltre rilevarsi che le nuove spese previste negli articoli aggiunti sono non solo non quantificate, ma prive di clausola espressa di copertura. Solo sulla scorta delle affermazioni contenute nella relazione governativa illustrativa del disegno di legge di conversione sembra potersi ritenere che anche esse vadano a gravare sul fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981. Sul punto, richiamando quanto già osservato all'atto del precedente referto, deve sottolinearsi che la copertura delle nuove spese, che si vorrebbe introdurre con la normativa in esame mediante il ricorso al fondo appena ricordato, appare impropria. Infatti tale fondo è stato istituito dalla legge n. 219 del 1981 per far fronte agli interventi di risanamento e sviluppo, contestualmente previsti dalla legge stessa e, in ragione di ciò, il fondo nasceva come apposito capitolo di bilancio, iscritto nello stato di previsione del Ministero del bilancio (capitolo 7500) per un importo iniziale di 8.000 miliardi per il triennio 1981-1983 ed è stato successivamente e periodicamente rifinanziato. Il disegno di legge finanziaria per il 1988 ne ha previsto, nel testo approvato dal Senato il 6 dicembre 1987, un incremento di 6.000 miliardi». Dunque questa, in ipotesi, è la copertura. «Del resto» – continua la Corte dei conti – «non solo nella configurazione normativa, ma anche nella quantificazione economica dei mezzi finanziari il capitolo sopra detto sembra correlarsi ai soli interventi previsti originariamente della legge istitutiva e dalle successive modifiche. Infatti, le spese innovative, rispetto a quelle del precedente decreto-legge n. 389 del 1987, non convertito, sono state introdotte dal decreto in esame solo dopo l'avvenuta quantificazione dello stanziamento del ricordato capitolo 7500, ad opera del disegno di legge finanziaria per il 1988». In altre parole, i 6.000 miliardi del disegno di legge finanziaria che abbiamo approvato in Senato non tengono conto delle ulteriori spese inserite nel decreto-legge che abbiamo in esame, almeno degli articoli aggiuntivi. Continua la Corte dei conti: «Tale quantificazione non risulta incrementata a seguito delle introdotte nuove spese. Neppure può sostenersi che, indipendentemente da un'iniziale esaustiva quantificazione delle spese da far gravare sul capitolo-fondo di cui all'articolo 3 citato, le spese stesse troverebbero il loro naturale limite nell'esaurirsi delle disponibilità finanziarie allocate su questo capitolo». Qui si pone – lo pongo in particolare ai colleghi giuristi del Senato – un problema delicatissimo, che la Corte dei conti solleva: si può immaginare che tutto questo valga fino alla fine degli stanziamenti? La Corte dei conti obietta che, quando si prevedono per legge dei diritti per i cittadini, non si può poi rispondere agli stessi che, non essendovi copertura finanziaria, non vi è più l'acquisizione di tali diritti, perchè, se per legge si introducono dei diritti, bisogna poi garantirne anche l'attuazione, in quanto i cittadini potrebbero a quel punto ricorrere, per esempio, ai tribunali di giustizia amministrativa per farli valere. Dice la Corte

dei conti: «Infatti in mancanza tra l'altro di esplicita limitativa normativa in materia, non rinvenibile nelle disposizioni all'esame, deve ritenersi che le nuove norme facciano nascere, nei diversi destinatari, diritti a sgravi o contributi economici di vario genere che non vengono meno per la mera incapienza dello specifico capitolo di bilancio e che obbligheranno pertanto all'inevitabile rifinanziamento del capitolo stesso. Alla luce di quanto sopra assume particolare rilievo, al di là della congruità dei mezzi di copertura, anche la constatata mancanza di una qualunque quantificazione, pur se operata in via di presuntiva ragionata stima, delle nuove spese in esame».

Questo è il giudizio della Corte dei conti, non del senatore Boato, in materia di copertura finanziaria della normativa che abbiamo di fronte. Nella ultima parte – leggo ancora pochissime righe – la Corte dei conti, dopo aver analizzato articolo per articolo, comma per comma, tutto il decreto, dice: «Conclusivamente può osservarsi che in presenza di nuove spese la cui copertura finanziaria viene, anche se impropriamente, assicurata con il ricorso al fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 citata e di altre spese della cui copertura finanziaria nulla è detto, rimane difficile ritenere in via interpretativa che anche a queste ultime si estenda la copertura mediante ricorso alle disponibilità finanziarie del citato fondo». C'è in sostanza un ulteriore problema che la Corte dei conti solleva al riguardo.

Vorrei concludere questo intervento nel dibattito generale – su altri punti mi soffermerò in sede di articolato – con una affermazione. Cosa direbbero i colleghi senatori – faccio qui un piccolo artificio dialettico – e il sottosegretario Sanza, per il quale ho stima e amicizia, anche se dissento da lui in questa materia, se definissi il testo che abbiamo di fronte certamente raffazzonato e raccogliticcio, formato dalle norme più diverse? È il giudizio che lei, Sottosegretario, ha dato di questo testo di fronte alla Camera dei deputati.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* È così, non è un disegno esaltante.

BOATO. Poichè personalmente tengo alla coerenza tra le parole e i fatti, debbo dirle che sono d'accordo con lei; lei ha mostrato lealtà intellettuale e coraggio politico nell'esprimere tale giudizio, gliene do atto. Sono d'accordo con lei, perchè ha detto che questo testo è certamente raffazzonato e raccogliticcio: è questo il motivo per cui ci sforziamo di migliorarlo con gli emendamenti che abbiamo presentato. Ma siccome voi non siete disposti a migliorarlo...

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Non siamo in grado.

BOATO. ... perchè purtroppo siete già pronti ad abdicare al vostro diritto di parlamentari di migliorare un testo legislativo in esame, se sarà questo il vostro comportamento – temo sia una facile profezia da annunciare – nonostante le citazioni di Dorso, di Fortunato, di Salvemini che sono belle, ma che andrebbero pronunciate in un altro contesto (come vede ho letto con attenzione i suoi e gli altrui interventi), che condividiamo e che fanno parte del nostro bagaglio culturale, oltre che del suo; francamente riteniamo che

questo retroterra culturale sia incomparabile con il testo raffazzonato e raccogliticcio che abbiamo di fronte. Per questo non siamo d'accordo; l'ho spiegato adesso nel dibattito generale e lo motiverò puntualmente, articolo per articolo, anche in riferimento agli emendamenti.

Con ciò, ovviamente, signor Presidente, considero illustrati anche i due ordini del giorno che ho presentato insieme agli altri colleghi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Acone. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dichiarare il voto favorevole del Gruppo dei senatori socialisti alla conversione di questo decreto, perchè, nonostante alcune importanti attese rimaste insoddisfatte, nelle parti essenziali esso recepisce istanze assai sentite dalle popolazioni delle zone terremotate.

In questo momento si fa un gran discutere degli sprechi, della corruzione, dei ritardi, della «disamministrazione», ed è certamente importante che vi siano iniziative, che anche il nostro Gruppo ha intrapreso, perchè si faccia piena luce su episodi qua e là indicati dalla stampa e dagli altri *mass media*, perchè si chiarisca fino in fondo e si dia trasparenza alle attività che si sono svolte in connessione con l'evento calamitoso. Ma ciò non può, non deve comportare, che tutto venga assorbito in una dissolvenza e che alcune esigenze delle popolazioni terremotate non trovino in questo momento un riscontro giusto e doveroso nel Parlamento italiano.

Alcune di queste esigenze, dicevo, sono presenti in questo decreto che io dividerei per comodità e rapidità di esame in tre parti essenziali. La prima riguarda il tema della proroga dei termini, un'ennesima proroga dei termini. Infatti, – e qui mi sia consentito di spuntare una lancia in favore delle amministrazioni locali – non tanto le amministrazioni locali, quanto i ritardi burocratici da parte degli organi di verifica e di controllo hanno reso assai difficile e ritardato di molto l'*iter* degli strumenti urbanistici. Anche incertezze temporali sulla permanenza in vita delle competenze di certi organi hanno reso farraginoso questo processo, e non è sempre colpa dei comuni se molti di essi non sono ancora dotati dello strumento urbanistico generale. Saggiamente il decreto impone, con la proroga, termini assia precisi e perentori affinchè, anche attraverso la mancata concessione di contributi, vi sia una sana incentivazione all'approvazione di tali strumenti urbanistici. A sette anni dal terremoto ogni discussione che facesse prevalere l'aspetto della legittimità dei procedimenti si rivelerebbe quanto meno astratta di fronte ad una realtà che richiede una regolamentazione, a questo punto quale che sia, onorevoli colleghi, purchè la si attui.

L'altro aspetto sul quale viene ad incidere questo decreto-legge riguarda più specificamente il problema della ricostruzione dei centri abitati e, segnatamente, di quella dei centri antichi. Qui talvolta le difficoltà scaturiscono non tanto e non soltanto dall'assenza di strumenti urbanistici, quanto dal fenomeno, che va progressivamente accentuandosi anche nelle città capoluogo, della non convenienza economica della ricostruzione degli immobili. Tale ricostruzione, infatti, non consentirebbe un'operazione economica valida. Si tratta talvolta – sembra esagerato ma è così – di realizzare con un costo maggiore un'entità edilizia che ha un valore minore. Di fronte a ciò è chiara la disincentivazione dell'iniziativa privata rispetto ad una proprietà urbana che è molto polverizzata, rispetto al fenomeno della

seconda, della terza e quarta casa, per cui è previsto un contributo percentuale che non può essere integrato al cento per cento e che quindi non consente un'operazione economica diretta. A questo punto l'unico presidio esistente nella legge n. 219 è quello del potere sostitutivo dell'ente locale, ma noi sappiamo quanto è difficile mettere in movimento questo potere sostitutivo e quanto complesso è questo procedimento soprattutto in riferimento a realtà assai diffuse in centri antichi abbastanza estesi.

Ecco che la legge interviene per dare un contributo aggiuntivo pari al 70 per cento del contributo spettante già al proprietario, nell'ipotesi in cui sull'edificio vi sia un vincolo imposto dalla sovrintendenza ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Non è tutto, però: la legge inserisce anche una norma residua, all'articolo 20-*bis*, con la quale stabilisce la trasferibilità del contributo, limitatamente ai comuni disastrati e quindi alle zone disastrate dei comuni danneggiati, come per esempio è la mia città. Si tratta, onorevoli colleghi, di qualcosa che può favorire nel senso più corretto la ricostruzione di questi centri, in quanto si tratta di contributi già spettanti al soggetto terremotato, che incrementano quella prospettiva economica in base alla quale un privato, o anche un imprenditore (perchè nella formula approvata dalla Camera dei deputati, a differenza di ciò che avevamo stabilito qui in Senato in Commissione, si parla di trasferibilità *tout court* del contributo senza limitazioni soggettive) possono contribuire alla ricostruzione di questi centri storici o antichi che dir si voglia.

Questi i due punti che mi sembra siano maggiormente qualificanti nell'ambito del processo di ricostruzione dei centri abitati.

Il terzo aspetto riguarda lo sviluppo delle zone terremotate. Questo problema richiede da parte mia un contributo più organico, perchè è su questo tema che maggiormente si addensano le nubi, è su questo tema che si deve verificare, nell'ambito del processo di sviluppo industriale di zone di media collina e di montagna, se ciò che è stato fatto corrisponde agli intendimenti della legge, se ciò che è stato fatto realizza la finalità dello sviluppo di queste stesse zone. Ebbene, qui più di un dubbio ci assale, ed ecco l'esigenza della verifica che anche noi chiediamo, perchè ci sembra che, non tanto nel momento in cui è stata approvata la legge n. 219 (che era e resta – a mio avviso – una buona legge), ma nel momento successivo – in cui si è andati all'attuazione attraverso la precostituzione degli strumenti operativi per queste attività di sviluppo delle zone terremotate – assai probabilmente si è operato con una logica che non tiene conto di un disegno organico e complessivo di sviluppo di queste zone, ma piuttosto (e lo dico fuori dai denti, ma con convinzione) di altre «esigenze più o meno particolari» che hanno presidiato alle scelte che sono state via via fatte.

Questo dell'attuazione dell'articolo 32 – e mi rivolgo in particolare all'autorevole rappresentante del Governo – è l'aspetto che oggi maggiormente deve preoccuparci: pur non accettando il discorso in termini di costo per unità lavorativa – che è giusto, ma anche facile, quando si tratta di promuovere un processo di modificazione completa di una zona peraltro vastissima – pur non accettando il discorso di questi termini, ebbene sono estremamente preoccupato del costo complessivo dell'operazione rispetto alla capacità non solo di occupazione, ma anche di tenuta del tessuto industriale in queste zone terremotate. Qui si cominciano ad avvertire degli scricchiolii, si comincia a vedere che qualche iniziativa era fittizia e non

reale, si cominciano ad avere le prime delusioni, tant'è vero che noi, come Gruppo senatoriale, abbiamo deciso di fare una verifica diretta in queste zone per renderci conto di come si sviluppa il processo di industrializzazione. Non vorremmo che la finalità della legge n. 219 venisse vanificata nel momento delle scelte gestionali; anche perchè (e questo lo devo dire ancora una volta fuori dai denti e con forza) da parte di alcune forze politiche si continua a procedere con criteri che niente hanno a che fare con l'esatta interpretazione del dettato dell'articolo 32 della legge n. 219.

Non credo che senza cervelli impegnati, che abbiano grandi capacità manageriali e che siano in grado di disegnare compiutamente questo processo di sviluppo, si possa arrivare ad alcunchè di positivo. Se continuiamo con investiture improvvisate e dilettantistiche, a mio avviso, non raggiungeremo alcuno di questi obiettivi e avremo gettato nella voragine dell'articolo 32 una enorme massa di denaro senza raggiungere alcun risultato.

Dico questo perchè possa rimanere agli atti del Senato, affinchè si sappia che su questo punto i senatori socialisti fanno critica costruttiva, in modo che, finchè si è in tempo, si provveda a recuperare quel che è recuperabile nelle zone terremotate, fuori dalla logica – lo ripeto – che è dietro il discorso, che pure è stato fatto qui pochi minuti fa, di quanto costa un posto di lavoro. Questa logica, anche se è abbastanza impressionante, non è comunque risolutiva, visto che la finalità dell'articolo 32 era non solo quella dell'occupazione ma anche quella dello sviluppo di un'intera zona disastrata dal teremoto.

In conclusione, siamo favorevoli alla conversione in legge di questo decreto; anche se avremmo voluto che ci fossero ulteriori, precise e più specifiche disposizioni legislative, che al Senato in sede di approvazione del precedente decreto-legge avevamo proposto. Ci rendiamo però conto che in questo momento bisogna accontentarsi del risultato scadente, perchè è sempre un risultato; vogliamo pensare che si possa ritornare su questo argomento non per prorogare ulteriormente i termini – essi sono prorogati, come dice il testo del decreto-legge stesso, inderogabilmente fino a una certa data e quindi non sarebbe giusto chiedere ulteriori proroghe – ma per andare a guardare ancor più attentamente in questo grosso contenitore costituito dall'articolo 32, giacchè non è giusto che i soldi dello Stato vengano senza criterio utilizzati, dando luogo a sperperi senza che si possano raggiungere gli obiettivi fissati.

Credo che questa nostra posizione sia molto ragionevole: non si vuole fare dello scandalismo, ma invitare alla riflessione tutti i Gruppi politici.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cardinale il quale, nel corso dal suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato della Repubblica,

premesso che nel testo del decreto-legge n. 474 del 1987 approvato dalla Camera dei deputati è stato finalmente previsto anche per i Comuni danneggiati il beneficio economico relativo alle spese dagli stessi sostenute per la redazione degli strumenti urbanistici;

considerato che l'approntamento di detti piani assume un costo elevato, indipendentemente dall'avvenuto grave danno in dipendenza del sisma del novembre 1980,

impegna il Governo:

a predisporre un idoneo strumento normativo diretto ad elevare al 100 per cento l'attuale misura del 50 per cento prevista nell'articolo 2, comma 5 del testo del decreto-legge approvato dalla Camera dei deputati in ordine all'intervento dello Stato in favore dei Comuni danneggiati che affrontino le spese per la redazione degli strumenti urbanistici.

9.767.9 TORNATI, PETRARA, CARDINALE

Il Senato della Repubblica,

premesso che è frequente il fenomeno di lavoratori che, nell'intento di prestare soccorso alle popolazioni colpite da eventi sismici, rimangono a loro volta vittime di incidenti che, sin qui non hanno avuto alcun riconoscimento giuridico;

che si rende quanto mai opportuno prevedere una misura in qualche modo risarcitoria del danno subito che costituisca anche un premio al nobile impegno di chi presta soccorso ai colpiti da terremoti;

impegna il Governo:

a predisporre idoneo strumento normativo diretto a riconoscere ai lavoratori che rimangano vittime di incidenti nel prestare soccorso alle popolazioni colpite da eventi sismici – con menomazione non inferiore al 25 per cento – il diritto al collocamento a riposo anticipato con l'attribuzione di cinque anni di abbuono, da equipararsi ad altrettanti anni di servizio effettivamente reso. Tale abbuono non dovrebbe, comunque, far eccedere il limite massimo di 40 anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza e dovrebbe, in prima applicazione, avvantaggiare anche coloro che siano già stati collocati a riposo con riconoscimento di servizio inferiore a 40 anni.

9.767.10 TORNATI, PETRARA, CARDINALE

Il senatore Cardinale ha facoltà di parlare.

CARDINALE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, sull'argomento al nostro esame ho avuto modo di esprimere il mio punto di vista nel corso del dibattito sul precedente decreto-legge, da noi approvato e decaduto poi alla Camera dei deputati. Allora eravamo alla sesta reiterazione, oggi siamo alla settima; se non lo convertiamo oggi senza modifiche, decadrà anche questo decreto-legge e le popolazioni e le amministrazioni locali dovranno continuare ad attendere. Esse attendono già da oltre sette anni, dalla data dell'evento sismico e da oltre un anno dall'emanazione del primo decreto-legge.

Tutto ciò ha fatto sì che siano aumentati i ritardi e soprattutto le indeterminatezze, oltre che le disparità da zona a zona dello stesso comune o all'interno della stessa zona; aumenterà anche – è una mia previsione – il contenzioso tra pubblici poteri e cittadini.

Occorrono invece certezza, chiarezza e tempestività nelle decisioni e nelle indicazioni ai cittadini e agli amministratori.

Al posto del decreto-legge si sarebbe potuto presentare in anticipo un disegno di legge, che avrebbe potuto diventare legge già alla scadenza di precedenti proroghe determinate con legge. Ma ancor più abbiamo sin da

allora suggerito e proposto che l'eventuale decreto-legge si dovesse limitare alla sola prorga di alcuni termini, ed a definire i contorni della delega da concedere alle regioni interessate per l'emanazione dei provvedimenti specifici. In concreto si vuole, o si vorrebbe l'emanazione da parte del Parlamento nazionale di una sorta di legge quadro, di legge cornice entro cui consentire alle regioni di legiferare. Non è andata così e allora siamo stati investiti di tutta una serie di problemi anche spiccioli, da portare comunque a soluzione per evitare il perdurare all'infinito della stasi nelle decisioni di certe amministrazioni. Di qui l'inserimento nel precedente decreto di alcune norme che interpretavano e chiarivano precedenti norme (infatti la problematica determinata da un terremoto di quella violenza è enorme e indefinita: o la si affronta con leggi di principio, oppure ci si sobbarca una serie infinita di richieste specifiche e particolari). Ciò soprattutto per dirimere un contenzioso, in crescendo in molte realtà comunali, che poi non consente l'attuazione e il completamento di interventi pur necessari, con la conseguenza che ai danni procurati dal terremoto si sommano quelli determinati da lavori avviati e non terminati; questi ultimi rendono «sporchi» molti comuni un tempo poveri, sì, ma puliti, e perciò vivibili e all'attenzione dei turisti. Di qui l'inserimento di norme aggiuntive che intendevano dare risposta positiva a tante attese di cittadini comunque colpiti dal sisma e di amministrazioni che ne facevano richiesta. Si è sentito dire che in tal modo si allargavano le maglie fra cui avrebbe potuto passare anche chi non avesse diritto: me ne rendo conto, ma questo è un problema che attiene maggiormente ad una corretta gestione e ad un controllo puntuale.

Ora siamo alla conversione di questo decreto che scade proprio oggi: siamo perciò stati costretti a convertire i nostri emendamenti in ordini del giorno, il cui accoglimento è stato già preannunciato dal rappresentante del Governo in Commissione. Essi attengono ai piani urbanistici esecutivi dei comuni danneggiati, il cui onere si vuole che venga riportato al 100 per cento a carico della legge n. 219, come previsto già in altri decreti. Un secondo ordine del giorno riguarda gli insediamenti produttivi nei PIP (piani insediamenti produttivi) di comuni di aree interne colpiti dal terremoto dagli anni 1980 al 1986, per cui si vuole portare il contributo previsto dalla legge n. 64 allo stesso livello delle altre aree, o almeno al 60 per cento, per poter marcare la differenza dalle altre aree più agevolate e quindi preferite. Un ordine del giorno si riferisce al riconoscimento da prevedere nei confronti dei cittadini che sono stati vittime di incidenti mentre portavano soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto, anche per una giusta uniformità con quanto previsto nella legge a favore delle popolazioni della Valtellina. Mi riferisco in particolare al grave incidente avvenuto nei primi giorni dell'emergenza ad alcuni cittadini di Irsina che portavano soccorso a quelli di Pescopagano, un comune disastrato dal sisma del 1980.

C'è poi l'ordine del giorno che attiene all'estensione dei benefici della legge n. 219 alle popolazioni colpite dal sisma il 4 e l'8 gennaio scorsi. Infine vorrei chiedere che il rappresentante del Governo si pronunci anche qui in Aula, come ha fatto questa mattina in Commissione, sugli effetti prodotti dal decreto-legge n. 474 al nostro esame, in quanto il disegno di legge di conversione non li ha fatti salvi. In particolare mi riferisco all'articolo 1, comma 7, soppresso, riguardante la stipula di convenzioni con tecnici laureati da parte dei comuni danneggiati ed ancora, sempre all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), anch'esso soppresso e riguardante i convenzionati che

hanno fatto richiesta di essere immessi nei ruoli soprannumerari ad esaurimento previsti dall'articolo 12 della legge n. 730 del 1986. E da ultimo mi riferisco a quanto previsto all'articolo 21, soppresso, attinente l'alienazione di beni in comuni gravemente danneggiati e danneggiati aventi titolo ai benefici della legge n. 219.

Concludendo, chiedo che il Governo proceda in tempi ravvicinati ad esporre una situazione dettagliata e puntuale di tutta la ricostruzione che, in occasione della visita effettuata nelle aree del cratere sia della provincia di Avellino che della provincia di Potenza dai parlamentari dei Gruppi comunisti della Camera e del Senato lo scorso dicembre, è risultata essere a distanza di ben sette anni ancora al 30-50 per cento del totale, pur se con differenze da zona a zona. Chiedo inoltre che il Governo proceda a commisurare e programmare i finanziamenti per un completamento degli interventi necessari alla rinascita di quelle aree in un tempo congruamente limitato, per evitare il ripetersi di esperienze negative e l'insorgere di diatribe e di giudizi negativi, sommari e generalizzati su quelle popolazioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bosco. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento alla nostra attenzione è, come è noto, l'ultimo di una lunga serie di decreti-legge decaduti per decorrenza dei termini e reiterati. In sintesi il provvedimento tende nel suo complesso ad accelerare alcune procedure per la ricostruzione, a migliorare le disposizioni sull'emergenza ridefinendone termini e modalità, a disciplinare una serie di questioni specifiche, quali i contratti agrari e le nuove iniziative produttivistiche di cui si parla all'articolo 10 del provvedimento; il tutto alla luce dei nuovi problemi che la realtà delle cose confrontata con le esperienze condotte ha fatto emergere in questi ultimi tempi.

Il provvedimento che ci è giunto dalla Camera dei deputati deve essere convertito entro la mezzanotte di oggi, 20 gennaio, e si è posta quindi a tutti i Gruppi presenti in questa Assemblea una semplice ma non facile alternativa: convertirlo nei termini formulati dall'altro ramo del Parlamento o farlo decadere per l'ottava volta. È sembrato alla larga maggioranza delle forze politiche presenti e certamente alla Democrazia cristiana che sui problemi della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate si debba in primo luogo evitare di accumulare ritardi e quindi abbiamo scelto, malgrado non poche perplessità, l'unica strada possibile, quella della conversione a scatola chiusa che ci consente comunque di dare certezza giuridica e finanziaria alla complessa opera di ricostruzione e di sviluppo delle aree terremotate.

Il nostro Gruppo, come altri, per senso di responsabilità non ha quindi presentato emendamenti anche se le soluzioni inviateci dalla Camera avrebbero meritato non poche osservazioni e conseguenti modifiche. Sui problemi della proroga dei termini le soluzioni proposte appaiono discordanti e non chiaramente finalizzate ad un unico e razionale orientamento sistematico. Sulla questione urbanistica il principio che è sembrato emergere di salvaguardare la competenza regionale nella sua applicazione ha finito invece per prolungare il sistema dell'emergenza sino a tutto il 1988 e per introdurre alcune soluzioni che contrastano con i principi generali dell'ordinamento.

Non poche osservazioni si potrebbero fare sul problema dei tecnici professionisti e su quello degli emigranti e degli agricoltori, per i quali le soluzioni adottate appaiono poco equilibrate e rischiano di creare alcuni problemi di disparità di trattamento. A molti di noi sono apparse non soddisfacenti le soluzioni relative alle imprese artigiane e quelle riguardanti gli insediamenti industriali *ex* articolo 32 della legge n. 219 del 1981. Aver ristretto, onorevoli colleghi, la possibilità di utilizzare i progetti di iniziative industriali già valutati positivamente dalle strutture dell'articolo 32 alle sole aree già attrezzate delle zone del cratere – aree che, come è noto, possono accogliere ben pochi altri progetti, per cui ne resterebbero oltre 600 inutilizzati – e aver preferito rispetto alla soluzione avanzata dal Senato la possibilità di utilizzare questi progetti lasciando alle regioni il compito di definire le localizzazioni all'interno delle comunità montane che ricomprendono comuni «disastrati», ci appare una soluzione del tutto incongrua per la difficoltà oggettiva di rendere industrializzate zone montane non opportunamente attrezzate che condurrà alla conseguenza di non far utilizzare i progetti già presentati e approvati.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(*Segue* BOSCO). Quindi si perde un'occasione non di poco conto. Infatti nelle aree già attrezzate dai consorzi industriali di molti comuni «gravemente danneggiati» dal terremoto agevolmente si potrebbero attuare le iniziative progettate che attendono soltanto il finanziamento in base all'articolo 32. Questo apre, a mio giudizio, uno dei problemi più complessi in questa materia e cioè se gli interventi per lo sviluppo previsti in modo particolare dall'articolo 32 debbano essere limitati soltanto alle aree attrezzate predisposte nelle zone del cratere, come di fatto si verificherà, o se invece i progetti possano essere utilizzati in altre zone «gravemente danneggiate» dagli eventi sismici. Come in passato siamo favorevoli a questa soluzione e ci auguriamo che il Governo possa recuperare questo indirizzo; la chiusura delle azioni di sviluppo all'interno delle zone del cratere anche quando queste ultime non sono in grado di recepire tutte le iniziative sembra una ipotesi non ragionevole, specie se si tiene presente che il terremoto ha colpito vaste aree definite per questo «gravemente danneggiate».

Onorevole colleghi, considerata la situazione in cui il Senato si trova riguardo al provvedimento in esame, noi auspichiamo che il Governo possa rapidamente presentare un disegno di legge ordinario perchè l'esperienza dei decreti-legge in questa materia ha dimostrato quali enormi difficoltà si incontrino per trovare un consenso univoco persino tra i due rami del Parlamento. Questo disegno di legge dovrà valutare anche il problema della concorrenza tra due sistemi di intervento che in realtà nell'Italia meridionale rischiano di diventare confliggenti: mi riferisco al sistema previsto dall'articolo 32 ed a quello previsto dalla legge n. 64. O troviamo un sistema di collegamento e di coerenza, oppure corriamo il rischio – che la realtà e l'esperienza meridionalistica di questi tempi dimostra esistere – di indebolire l'intervento straordinario e la politica meridionalistica che tutte le forze

politiche e culturali hanno sempre ritenuto opportuno considerare e fronteggiare nella sua unitarietà.

Onorevoli senatori, la Commissione ambiente ha presentato all'unanimità un ordine del giorno che invita il Governo a predisporre elementi di valutazione delle diverse esperienze in materia di provvidenze a seguito di calamità naturali e di terremoti, al fine di individuare all'interno di una legge-quadro le tipologie di intervento ritenute più adeguate e dimostratesi più efficaci nelle azioni di ricostruzione e sviluppo. Tale collaborazione del Governo sarà utile per le Commissioni parlamentari che intendono impegnarsi nella elaborazione di una legge-quadro che possa definire criteri unitari a predeterminati di interventi capaci di ridurre le diversità e la disparità di trattamento che, in molte ipotesi, si sono già verificate.

Tutto ciò vogliamo dire a conclusione del dibattito per senso di responsabilità. Ci muoviamo in questa direzione, ci auguriamo che il Governo ci possa offrire i frutti della sua esperienza. Ci auguriamo anche che per quanto riguarda i problemi specifici del terremoto in Campania e Basilicata, il Governo voglia, in tempi molto rapidi, presentare un disegno di legge che consenta alle Camere un approfondimento responsabile nei due rami del Parlamento evitando di essere strozzati dai termini ben noti, previsti per la decretazione d'urgenza. Con questo auspicio e nella fiducia che non venga deluso, per profondo senso di responsabilità il nostro Gruppo parlamentare non ha avanzato emendamenti e voterà la conversione del decreto in esame. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Devono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno.

Il Senato,

premesso che nei giorni 4, 8 e 13 gennaio 1988 si sono verificati movimenti tellurici fino al grado 5,5 della scala Mercalli nelle zone del Vallo di Diano, della Val d'Agri, del Lagonegrese, del Bussentino e del Materano, che hanno determinato danni che il Ministero per la protezione civile e le regioni Campania e Basilicata stanno valutando nella loro entità;

premesso che le dette aree sono fra quelle classificate a maggiore rischio sismico, come dimostrato dalla frequenza degli eventi calamitosi che si verificano nelle stesse zone,

impegna il Governo:

a seguire con ogni tempestività gli accertamenti consentendo l'inserimento dei Comuni interessati nell'ambito dei benefici recati dalla normativa vigente e di assicurare un programma di difesa idrogeologica e di adeguamento antisismico negli edifici e, in particolare, di quelli pubblici.

9.767.1 INNAMORATO, COVIELLO, SALERNO, CARDINALE, PINTO, PIERRI

Il Senato,

premesso che a quasi un anno dalla sua approvazione, non sono state ancora emanate dal competente Ministero le direttive di attuazione dell'articolo 6 comma 14-*ter* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8 convertito in legge 27 marzo 1987, n. 120, che prevede l'aumento al 75 per cento del contributo sulla spesa occorrente per le iniziative produttive che si

insediano nelle aree e nuclei industriali e nelle aree dei piani di insediamento produttivo ricadenti nell'ambito di comunità montane comprendenti comuni dell'Italia meridionale danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1980 al 1986;

che a causa di tale ritardo, i territori interessati, prevalentemente interni e sottosviluppati, vedono pregiudicate le loro possibilità di sviluppo economico-sociale, già compromesse dal terremoto, essendone frenate le nuove iniziative capaci di promuovere l'occupazione soprattutto giovanile;

impegna il Governo:

a predisporre al più presto un provvedimento per l'attuazione della suddetta norma, al fine di:

a) delimitare l'ambito territoriale di applicazione, nel rispetto delle indicazioni date dal legislatore, e fatte salve le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e di pianificazione vigenti;

b) stabilire i meccanismi procedurali di erogazione dei relativi finanziamenti, che faranno carico per intero sui fondi stanziati dalla legge n. 64/86, espressamente richiamata dalla citata norma.

9.767.5 DE CINQUE, LOMBARDI, COVIELLO

Il Senato,

preso atto che con l'articolo 2 del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, è stata, fra l'altro, (vedi comma 7) annullata l'approvazione degli strumenti urbanistici in precedenza legittimamente disposta dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, a norma dell'articolo 2 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 389;

ritenuto che tale inedita ed iniqua misura sanzionatoria appare anzitutto gravemente punitiva nei confronti di quelle amministrazioni locali, specie della Calabria, che avevano tempestivamente provveduto a dotarsi di adeguati meccanismi di governo del territorio comunale con l'approvazione della regione intervenuta a seguito del silenzio-assenso previsto dallo stesso articolo 2;

che, inoltre, la rimozione *ex lege* di atti amministrativi legittimi, e la conseguente riapertura dei termini per il riesame degli strumenti urbanistici comunali da parte delle regioni, può essere fonte di ingiustizia nei confronti di coloro che, sulla base del decreto legge n. 389/1987, hanno realizzato opere edilizie nel rispetto delle norme in precedenza vigenti,

impegna il Governo:

a riesaminare la singolarità delle fattispecie così determinatesi, proponendo sollecitamente al Parlamento una nuova, organica normativa dell'edilizia abitativa nelle zone terremotate, volta a ristabilire regole univoche e certezza del diritto.

9.767.6 COVELLO

Il Senato,

premesso che nel quadro del recupero ambientale e di un armonico sviluppo delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e degli altri

successivi verificatisi nel Mezzogiorno, appaiono da privilegiare in particolare quelle interne, notoriamente aventi indici di maggiore arretratezza;

che, pertanto, si rende necessario differenziare, in relazione alle predette aree l'ammontare dei contributi previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, attribuendo una percentuale maggiore alle indicate aree,

impegna il Governo

ad elaborare e proporre ritocchi normativi all'impianto legislatvo esistente diretti a far gravare per intero sui fondi della legge 1° marzo 1986, n. 64 gli oneri relativi al contributo nella misura del 75 per cento previsto nell'articolo 6, commi 14-*ter* e 14-*quater* del decreto legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 1987;

a prevedere che l'insediamento delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizio e di quelle agricole e artigiane, anche in forma associata, previsto negli indicati commi dell'articolo 6, sia specificamente circoscritto nelle aree interne delle regioni meridionali colpite dai terremoti dal 1980 in poi che siano individuate dal Presidente della rispettiva Giunta regionale.

9.767.7 IL RELATORE

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 767,

considerato che il ripetersi – negli scorsi – anni di eventi sismici ha impegnato Governo e Parlamento alla definizione di normative volte alla ricostruzione delle zone terremotate ed al loro sviluppo dopo i sismi;

rilevato che le misure di volta in volta adottate hanno creato vistose disparità di trattamento, non giustificate né dalla particolarità dell'evento né dalle condizioni della popolazione colpita, ma unicamente per via delle considerazioni che hanno prevalso in ciascuna circostanza;

invita il Governo

a porre allo studio la predisposizione di una normativa quadro che, dopo aver definito nel modo più preciso possibile che cosa sia di competenza della Protezione civile, nella fase della emergenza, e che cosa debba essere svolto da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali, in particolare da parte delle Regioni nei casi in questione, enuclei, sulla base dell'esame della legislazione fin qui emanata in materia di provvidenze a seguito di calamità naturali e di terremoti, le tipologie di intervento ritenute più adeguate, i raccordi che si sono dimostrati più fruttuosi tra amministrazione centrale e sistema delle autonomie, le disposizioni che si sono dimostrate più efficaci, in termini di celerità delle procedure di spesa, soddisfazione degli obiettivi economici e sociali prefissi, rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento che devono improntare l'azione della pubblica Amministrazione;

impegna il Governo

a riferire sull'attività svolta in occasione dell'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 767.

9.767.8 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVIELLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, nel presentare l'ordine del giorno n. 1, consentitemi di motivare brevemente il consenso alla conversione del decreto n. 474, pur trovandoci di fatto di fronte ad una forzatura delle procedure, che ci ha impedito in qualche modo l'approfondimento delle questioni e delle norme introdotte dalla Camera dei deputati. Tagliando – come è stato detto – il dibattito, ci si è impedito in qualche modo di presentare proposte di modifica del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e di introdurre nel procedimento disposizioni che tenessero conto degli avvenimenti del 4, 8 e 13 gennaio 1988, giorni nei quali si sono verificati movimenti tellurici nelle zone del Vallo di Diano, della Val d'Agri, del Lagonegrese, del Bussentino e del Materano. Nonostante tali perplessità abbiamo consentito il varo definitivo del provvedimento e non vogliamo mancare di apprezzare il fatto che il Governo aveva recuperato il vasto e approfondito lavoro compiuto da questo ramo del Parlamento.

Compiamo questo atto sia per impedire l'uteriore caduta del decreto, sia per utilizzare al meglio il lungo lavoro svolto dalle Commissioni parlamentari, nel raccordo con gli enti locali e le regioni interessate alla conversione del decreto, sia infine per impedire l'ulteriore allargamento del clima di sospetto che alcuni ambienti mostrano nei riguardi degli interventi nel Mezzogiorno: clima certamente incoraggiato anche dai *mass media* proprio alla vigilia del voto su questa normativa, intorno alla quale si è sollevato un grosso polverone.

Noi auspichiamo che il tempo e una valida e forte organizzazione dei controlli servano a far trasparenza, a far decantare l'atmosfera di sospetto, a chiarire definitivamente la qualità dell'intervento che – lo voglio ricordare al senatore Boato – è intervento di ricostruzione e sviluppo in aree poco considerate in quaranta anni di vita democratica nel nostro paese. Il provvedimento consente di porre in atto un intervento di industrializzazione, con tutti gli oneri che esso richiede: permangono infatti in queste aree solo popolazioni agricole, mentre nuovi interventi sono volti ad attivare infrastrutture generali e quindi richiedono grandi oneri.

Queste considerazioni ci hanno indotto ad approvare integralmente il testo trasmesso dalla Camera che è stato notevolmente modificato rispetto al testo licenziato a larga maggioranza da questa Assemblea. In tal modo manifestiamo la volontà di impedire la vanificazione della normativa e di allontanare il pericolo, pure affacciato da qualche parte, originato dal tentativo di varare una nuova iniziativa di legge e di avviarla sul lungo binario delle proposte di legge, il che avrebbe il solo scopo di rimettere in discussione l'intenso e proficuo lavoro svolto in sette mesi di dibattito in quest'Aula che ha dato luogo, a nostro avviso, ad un buon prodotto. Certo, esso è forse manchevole di qualche riferimento, ma non è affatto un testo raffazzonato, nè raccogliticcio.

Siamo d'accordo tuttavia per il varo di una normativa quadro che regolando la materia dovrà consentire di recuperare anche aspetti non previsti esplicitamente nel testo. La formulazione definitiva presenta parziali deficenze. In primo luogo perchè cancella alcune norme del decreto governativo già applicate, che noi riteniamo utili e che avrebbero meglio consentito il completamento della ricostruzione delle abitazioni e degli edifici destinati ad uso sociale, dotando gli enti locali di nuove opportunità e di validi strumenti urbanistici e tecnici. Il provvedimento sopprime altresì le

norme sull'allargamento dei processi di sviluppo industriale nelle aree disastrate o gravemente danneggiate, che pure sono fortemente arretrate, del Mezzogiorno interno, del profondo Sud, dell'area lucana e dell'area irpina. Vengono inoltre modificate le norme volte a recuperare le abitazioni danneggiate di molti cittadini emigrati e residenti in quelle zone, i quali vengono esclusi dai processi di ricostruzione per carenza di documentazione o per scarsa informazione. Infine, il provvedimento non ha potuto accogliere la richiesta di molti sindaci e amministratori locali delle aree colpite dal sisma del gennaio 1988 nelle zone della Val d'Agri, del Lagonegrese, del Vallo di Diano, del Bussentino e del Materano, nelle regioni Basilicata e Campania. Per questo abbiamo voluto presentare l'ordine del giorno n. 1 e chiediamo al Governo e all'Aula di accettarlo come un invito, rivolto all'amministrazione dello Stato, a recuperare queste aree con un intervento riparatore dei danni provocati. Impegnamo per questo il Governo ad eseguire con tempestività gli accertamenti, consentendo l'inserimento dei comuni interessati nei benefici derivanti dalla normativa vigente: ciò soprattuto per assicurare un programma di difesa idrogeologica e di adeguamento antisismico degli edifici, in particolare di quelli pubblici, visto che dette aree sono tra quelle classificate a maggiore rischio sismico, come dimostra la frequenza degli eventi calamitosi che proprio in esse si verificano.

In conclusione, nonostante queste amarezze, signor Presidente, abbiamo voluto evitare il diffondersi della delusione tra le popolazioni e tra gli amministratori delle aree terremotate, anche per porre fine al gioco del rinvio tra Senato e Camera che, mentre soddisfa una certa opinione pubblica nazionale, sempre più stimolata contro il Mezzogiorno, rischia di screditare ulteriormente le forze politiche e questo stesso Parlamento.

Ci impegnamo a recuperare le norme cancellate dalla proposta del Senato presentando un progetto di legge apposito e non mancheremo di sollecitare il Governo ad emanare con tempestività il testo unico delle leggi sul sisma del 1980, che richiediamo unanimemente per consentire un riordino complessivo della materia. (*Applausi dal centro*).

PINTO. Vorrei intervenire sull'ordine del giorno n. 1 di cui sono cofirmatario per una integrazione. Se lei me lo consente vorrei prendere la parola per proporre una modifica.

PRESIDENTE. In questa fase procedurale non posso concedere la parola. Potrà intervenire più tardi.

DE CINQUE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, l'ordine del giorno n. 5, presentato da me assieme ai senatori Lombardi e Coviello tende a cercare di sbrogliare una situazione abbastanza difficile che si è creata dopo l'approvazione dell'articolo 6, comma 14-*ter*, del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito nella legge n. 120. Il comma 14-*ter*, come certamente i colleghi ben sanno, prevede l'aumento al 75 per cento del contributo per gli insediamenti produttivi nei comuni terremotati ricadenti nell'ambito di comunità montane dell'Italia meridionale e, nell'ambito di tali comunità montane, identifica come zone ove l'insediamento deve ubicarsi le aree e i nuclei di sviluppo industriale nonchè le cosiddette aree PIP (piani di insediamento produttivo). Si tratta di una delimitazione molto precisa e, a mio avviso, anche abbastanza ristretta (il che giova al non moltiplicarsi degli

oneri previsti da questo aumento del contributo) che va proprio a favorire quelle zone interne, coincidenti con le comunità montane particolarmente depresse dell'Italia meridionale, che hanno subìto il danno degli eventi sismici dal 1980 al 1986. Si viene così a comprendere una fascia di comuni dell'Italia meridionale che non fruiscono del contributo del 75 per cento previsto per altri interventi legislativi.

Fino ad oggi non ci risulta che questa norma sia stata completamente applicata perchè non sono state ancora emanate le direttive amministrative per la sua attuazione. I presentatori dell'ordine del giorno dunque sollecitano il Governo innanzitutto a definire l'ambito territoriale di applicazione, cioè a determinare, nell'ambito dei comuni terremotati dell'Italia meridionale, i comuni il cui territorio può beneficiare di questo aumento di contributo. Esso infine stabilisce (ed è questa la parte più importante) il meccanismo di erogazione del finanziamento e le fonti da cui tale finanziamento deve essere attinto. Su questi punti vi è stata una certa disparità di interpretazioni a livello governativo; perciò nell'ordine del giorno si invita il Governo a delimitare l'ambito territoriale di applicazione ed a stabilire i meccanismi procedurali di erogazione dei relativi finanziamenti.

Alla Camera era stato concordato un emendamento interpretativo che, dopo essere stato approvato dalla Commissione, fu ritirato e quindi non fu approvato in Aula, probabilmente per sveltire l'*iter* piuttosto tormentato di questo provvedimento. Volevamo riproporre quell'emendamento in Senato, ma purtroppo vi sono state le ragioni di urgenza alle quali hanno accennato tutti i colleghi, che hanno iugulato la volontà del Senato di apportare le modifiche opportune, per non dire indispensbili a questo provvedimento di legge. Pertanto con questo ordine del giorno, che spero il Governo vorrà accogliere, il Senato invita il Governo ad emanare il provvedimento di attuazione di una norma di legge, molto bene accolta da tutte le forze produttive, che vedono volentieri la possibilità di intervento in zone verso le quali il paese è chiamato a prestare particolare attenzione, perchè zone interne dell'Italia meridionale, vale a dire quelle più sottosviluppate e più depresse, che da questa legge avrebbero un determinante contributo soprattutto ai fini della lotta contro la disoccupazione.

COVELLO. L'ordine del giorno n. 6 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

SALERNO, *relatore*. Vorrei chiedere al senatore Cardinale, che ha presentato in Commissione il suo ordine del giorno, che poi abbiamo riportato in Aula, se ritiene ancora di doverlo mantenere, in considerazione del fatto che è stato presentato un ordine del giorno dal senatore De Cinque e da altri senatori che investe la stessa materia. Faccio questa proposta perchè i due ordini del giorno sono simili e hanno lo stesso contenuto.

Dal momento che, dopo l'illustrazione del senatore De Cinque, intendo esprimere parere favorevole sul suo ordine del giorno, chiedo al senatore Cardinale...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei sta replicando o sta esprimendo il parere sugli ordini del giorno?

SALERNO, *relatore*. Sto parlando sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ma prima deve replicare, se lo ritiene naturalmente.

SALERNO, *relatore*. Allora svolgerò la mia replica brevemente, signor Presidente. Confermo quanto ho detto nella mia relazione in apertura dei lavori dell'Aula. D'altra parte le discussioni che hanno avuto luogo in Commissione 13ª sono state tali da far ritenere che il provvedimento pervenuto dalla Camera dei deputati, sia pure sotto molti aspetti non giudicato idoneo da parte della Commissione stessa, non poteva non essere approvato così come è stato fatto e così come avverrà, se possibile, in Aula. Ciò in considerazione del fatto che, dopo sette decreti-legge che si sono succeduti, se in questa sede si fossero sollevati nuovi problemi, avremmo indotto il Governo a reiterare per l'ottava volta il provvedimento. Infatti la validità del disegno di legge scade alle ore 24 di oggi. Questa considerazione ci ha portato perciò a ritenere che in questa occasione fosse opportuno approvare, sia pure senza essere convinti, il testo trasmesso dalla Camera dei deputati; successivamente, attraverso un esame approfondito di tutta la materia, potrà essere presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare, senza far ricorso ad altri interventi da parte del Governo.

Per questi motivi ritengo che la mia replica non possa che concludersi in questo modo.

Infatti non è stato possibile scendere nei particolari; non è stato possibile verificare la presenza di altri motivi che avrebbero potuto migliorare il testo del provvedimento.

Invito, pertanto, il Senato ad approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il lungo dibattito che tra le Commissioni e l'Aula si è sviluppato su questo provvedimento mi imporrebbe una replica puntuale. Cercherò di stare entro termini ristretti, ma nello stesso tempo mi sforzerò di dare soddisfazione a quei senatori che, con il loro convergere o divergere sul provvedimento, hanno comunque portato un contributo ad un tema che non è fine a se stesso, non riguarda soltanto queste zone colpite dal sisma del novembre 1980 e da altri eventi sismici nel corso di questi anni, ma l'intera materia delle calamità naturali nel nostro paese.

È un tema che il Parlamento di volta in volta tratta con la specificità del caso; un caso, quello della vicenda che emerge nel momento in cui viene all'attenzione del Parlamento, che molto spesso porta a valutare difformemente la gestione di un evento calamitoso e la gestione di un successivo o precedente evento calamitoso, che si è determinato o si andrà a determinare.

I confronti creano disuguaglianze e portano i colleghi parlamentari di questo ramo del Parlamento, così come quelli dell'altro ramo del Parlamento, a riferirsi a precedenti decisioni non sempre puntuali e coerenti. Emergono poi tensioni, onde esponenti politici locali motivatamente, a mio parere, vengono in questo ramo, come nell'altro ramo del Parlamento, a far

presenti istanze delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi. Giungo allora ad una prima conclusione, sulla quale mi pare voglia muoversi la 13ª Commissione del Senato per iniziativa del suo Presidente e di molti membri, quella di riflettere sull'opportunità di un disegno di legge che possa disciplinare in modo organico l'intera materia. Dopo la gestione dell'emergenza, nel momento in cui si passa all'analisi dei problemi e quindi si predispongono i mezzi necessari per venire incontro alle popolazioni colpite, è sostanzialmente necessario un trattamento nei vari territori della nostra nazione, che sia uniforme sotto il profilo legislativo e in genere normativo. Intanto abbiamo alle spalle sotto tale aspetto qualcosa già operante, e per questo voglio raccogliere quanto qui è stato richiamato da molti senatori in tema di definizione di un testo unico relativo a tutta la normativa emanata sino ad oggi dopo il terremoto verificatosi nel 1980.

Chiarito questo aspetto che riguarda la legislazione, vorrei dare risposte e chiarimenti ad alcuni senatori che si sono posti interrogativi sul provvedimento che andiamo ad approvare. Intanto voglio dare atto che, nonostante la ristrettezza dei tempi messi a disposizione di questo ramo del Parlamento, il Senato stesso si è reso disponibile verso le esigenze che esistono sul territorio, ritenendole prioritarie rispetto ad una propria prerogativa legislativa; certo, questo ramo del Parlamento si vede in qualche modo costretto a subire una limitazione del suo diritto alla partecipazione alla legislazione che vogliamo mettere in atto, ma va tenuto presente d'altra parte che l'uso reiterato dei decreti-legge in effetti finisce per costringere il Governo a legiferare in sostituzione del Parlamento stesso. E al riguardo, vorrei dire al senatore Boato che, ove mai il Senato non converta in legge questo provvedimento, il Governo non potrà ritenersi esentato dal presentare un ulteriore decreto, non ponendosi in tal modo termine a quella che egli ha chiamato una storia infinita alla quale invece dobbiamo porre la parola fine, anche se con un provvedimento legislativo non certamente organico e quindi poco rispondente alle più serie ambizioni di un legislatore. Però vorrei qui ricordare che questo provvedimento non è il prodotto di un'idea del Governo, nè di questo, nè dell'altro ramo del Parlamento, perchè non a caso in molti articoli che ivi vengono richiamati si fa riferimento ad una legge che possiamo considerare la legge madre, e cioè cardine degli interventi resi necessari da questo terremoto, la legge n. 219.

BOATO. Una madre sciagurata!

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Ma io credo di dover difendere quella legge perchè ha prodotto effetti positivi, certamente non trascurabili, per lo sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980. Cito uno dei tanti titoli di quella legge, e cioè l'istituzione dell'università della Basilicata, una scelta per molti anni pendente davanti ai due rami del Parlamento e che per lungo tempo il Parlamento non era stato in grado di discutere. La nascita di questo istituto volto allo sviluppo intellettuale e culturale è servita anche per dare supporto negli anni successivi allo stesso processo di ricostruzione. Non dimentichiamo che questi sono territori sottoposti ad uno sfascio di diverso tipo, come lo sfascio geologico, dovuto ai sismi. Quindi è evidente la necessità di avere dei cervelli, dei *brain trusts* sul territorio in grado di poter soccorrere con maggiore immediatezza di fronte al verificarsi di nuove calamità.

Questo ad esempio è uno dei temi che viene tenuto presente proprio in uno degli ordini del giorno del relatore, accettato dalla Commissione, relativo al collegio «Mondo unito», che costituisce un segnale molto appropriato, teso a valorizzare – mi rivolgo al senatore Boato – anche i patrimoni storici e artistici che esistono su questi territori.

Quanto agli aspetti di merito del decreto-legge n. 474, ne va sottolineato l'obiettivo prioritario, quello cioè diretto a mettere la parola fine ad una serie di proroghe di alcuni termini, disposte per favorire il processo di ricostruzione, consentirne il compimento, ove possibile, ad assicurare altresì lo sviluppo produttivo che è già iniziato in queste aree nel corso degli ultimi anni. E a quei colleghi che a più riprese tentano di colpire il processo di sviluppo o che sul processo di sviluppo fanno del moralismo, mentre intendo distinguere quella che è scorretta gestione dei fondi pubblici dagli obiettivi che invece i fondi pubblici devono perseguire, a coloro che raccolgono lo scandalismo semplicistico che appare anche in questi giorni su molta stampa, al senatore Boato e ad altri parlamentari, vorrei rispondere con un interrogativo: quale senso avrebbe avuto ricostruire la dimora di contadini, di pastori, di tanta gente delle zone interne, se di fronte a questa dimora ricostruita a costoro non fosse stata offerta una prospettiva occupazionale?

BOATO. Questo è un problema reale che anch'io ho sollevato. Il problema è come lo si fa.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Queste zone per decenni, dall'Unità d'Italia e dall'inizio della Repubblica, sono rimaste abbandonate al proprio destino.

COVIELLO. Fare quelle aree costa di più.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Non voglio qui ripetermi in citazioni sul meridionalismo vecchio e nuovo, ma ritengo che sia da legare a queste necessità di sviluppo la cifra, veramente esorbitante e che fa clamore, relativa al costo di un posto di lavoro realizzato nelle zone terremotate con i fondi pubblici, pari – secondo una certa opinione politica – al costo *pro-capite* riscontrabile nel settore aeronautico o in settori tecnologicamente avanzati. Vanno infatti tenuti presenti gli oneri connessi alla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie che si sono dovute realizzare in queste zone interne del Mezzogiorno e ciò per realizzare un progetto di ricostruzione e, legato a questo, un progetto di sviluppo.

Questo ultimo ha un costo e a tal riguardo vorrei qui indicare un'altra cifra: il danno valutato con denaro del 1984 si aggira intorno ai 50.000 miliardi e mi riferisco al solo danno immobiliare delle zone colpite dal sisma nel 1980. L'interrogativo è il seguente: lo Stato vuole ricostruire queste dimore e vuol ridare al cittadino che è stato danneggiato dal sisma ciò che ha perduto? Ebbene, i miliardi che si sono spesi (meno di 30.000 miliardi) sono serviti per portare avanti una buona parte della ricostruzione e per avviare il processo di sviluppo. Adesso tale processo va completato; vi sono alcune previsioni nel disegno di legge finanziaria che si richiamano proprio al fondo dell'articolo 3 della legge n. 219; a mio avviso con quei mezzi finanziari saremo in grado di proseguire nel processo di sviluppo e allo stesso tempo in quello di ricostruzione.

La Camera dei deputati, altresì, ha recuperato, laddove è stato possibile, la sollecitazione di un maggiore e migliore raccordo tra gli uffici del provveditorato alle opere pubbliche e le sovrintendenze delle due regioni; si è fatta carico dell'esigenza che i patrimoni artistico-culturali non solo abbiano la priorità nella fase di ricostruzione, ma siano accompagnati in tale fase dall'attenta vigilanza delle sovrintendenze. Se in passato è stata mitigata in qualche modo la presenza delle sovrintendenze, ciò è accaduto solo perchè i fondi venivano erogati direttamente dall'amministrazione centrale dei lavori pubblici, che attuava la ricostruzione con una struttura tecnica più propria sul territorio; ma, per quanto riguardava il parere storico-artistico, i provveditorati non potevano che avvalersi di quello delle sovrintendenze stesse.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli senatori, ritengo che il provvedimento in esame debba essere approvato da questo ramo del Parlamento. Ringrazio i senatori per la sensibilità mostrata nel non aver proposto ulteriori modifiche. Attraverso gli ordini del giorno che vengono sottoposti all'attenzione del Governo vorrei tentare di avviare, per quanto attiene all'azione amministrativa del Governo, l'attuazione stessa degli ordini del giorno; invece, per quanto riguarda le indicazioni che richiedono eventuali nuove iniziative legislative, il Governo stesso tenterà di farlo o attraverso provvedimenti analoghi o con iniziative di tipo diverso al fine di recuperare quanto è stato richiamato negli ordini del giorno.

Nello specifico, signor Presidente, a nome del Governo accolgo l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Innamorato ed altri, come raccomandazione. Quanto viene in esso richiamato costituisce già materia di un provvedimento in discussione presso l'altro ramo del Parlamento. Quindi il Senato nei prossimi giorni sarà chiamato a valutare quel testo ed ecco perchè, nell'accettare l'ordine del giorno n. 1 come raccomandazione, assicuro che mi adopererò affinchè la Camera dei deputati trasmetta al Senato un testo che risponda alle osservazioni contenute nel primo punto dell'ordine del giorno.

Accetto l'ordine del giorno n. 2 presentato dal senatore Boato e da altri senatori. Accetto l'ordine del giorno 3, sempre del senatore Boato e di altri senatori. Accetto l'ordine del giorno n. 4, presentato, a nome della Commissione, dal relatore.

Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 5, del senatore De Cinque e di altri senatori, in quanto la materia è oggetto di valutazione tra l'amministrazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il CIPE in questi giorni.

Accetto l'ordine del giorno n. 6, del senatore Covello, come raccomandazione, perchè il Governo nell'altro ramo del Parlamento si è dovuto rimettere al Parlamento stesso per quella che è stata la norma aggiuntiva, contenuta nei commi 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge.

Accetto l'ordine del giorno n. 7 per le stesse motivazioni esposte circa l'ordine del giorno n. 5, in quanto tale materia è in discussione davanti al CIPE e quindi l'accetto come raccomandazione. Ho già manifestato nell'intervento la disponibilità al testo unico e per questo accetto l'ordine del giorno n. 8. Accetto l'ordine del giorno n. 9, perchè il testo recupera il pensiero esatto del Governo. L'altro ramo del Parlamento ha voluto limitare l'entità del contributo, quindi lo accetto e spero che mediante idoneo

strumento legislativo possa essere tenuto conto del contenuto dell'ordine del giorno n. 9.

Accetto anche l'ordine del giorno n. 10 come raccomandazione, anche perchè si richiama ad una norma della legge sulla Valtellina: il Parlamento ha già approvato una norma che disciplina in buona sostanza la materia considerata in questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori dell'ordine del giorno n. 10 propongono di sopprimere l'inciso «– con menomazione non inferiore al 25 per cento –».

Il Governo accoglie questa modifica?

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Sì, signor Presidente.

SALERNO, *relatore.* Concordo con quanto ha detto il rappresentante del Governo, circa gli ordini del giorno sui quali in precedenza non avevo espresso parere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli ordini del giorno.

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, vorrei suggerire una diversa formulazione dell'ordine del giorno n. 1, per un fine non solo formale. Mi riferisco in particolare alla parte in cui l'ordine del giorno impegna il Governo e che l'onorevole Sottosegretario ha detto che accetta solo come raccomandazione.

Il testo, nella sua originaria stesura recita: «impegna il Governo: a seguire con ogni tempestività gli accertamenti consentendo l'inserimento dei Comuni interessati nell'ambito dei benefici recati dalla normativa vigente idrogeologica...». La formulazione che mi permetto di suggerire è quella di modificare il testo nel modo seguente: «a seguire con ogni tempestività l'esito dei suddetti accertamenti ed a porre in essere ogni idonea iniziativa diretta a consentire l'estensione, in quanto compatibile, a favore dei comuni e dei cittadini interessati, dei benefici previsti dalla legge n. 219 del 1981 e sue successive integrazioni e modificazioni». Mi sembra un modo, non dico più corretto, perchè offenderei gli onorevoli estensori dell'ordine del giorno, ma integrativo di un unico pensiero che aveva già avuto la mia adesione e con essa la mia firma. Dichiaro inoltre di insistere per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando agli altri firmatari dell'ordine del giorno se sono d'accordo sulla modifica proposta dal senatore Pinto.

COVIELLO. Siamo d'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla modifica proposta dal senatore Pinto.

SALERNO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo mantiene il suo parere sull'ordine del giorno, come modificato dalla proposta del senatore Pinto, cioè lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Innamorato e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Senatore Boato, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

* BOATO. Ringrazio il relatore ed il Governo per avere espresso parere favorevole sugli ordini del giorno n. 2 e n. 3. Credo però che rappresenti un fatto di chiarezza reciproca – mi pare che il Governo fosse d'accordo su questo – che ci sia un voto sull'ordine del giorno, in modo che anche il Governo che da esso viene impegnato abbia un rapporto più diretto con il voto del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Boato, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

BOATO. Per le stesse motivazioni relative all'ordine del giorno precedente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

È approvato.

Onorevole relatore, insiste per la votazione all'ordine del giorno n. 4?

SALERNO, *relatore*. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore De Cinque, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5?

DE CINQUE. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 5, presentato dal senatore De Cinque e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Covello, insiste per la votazione all'ordine del giorno n. 6?

COVELLO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal senatore Covello.

È approvato.

Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 7?

SALERNO, *relatore*. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 7, presentato dal relatore.

È approvato.

Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 8?

SALERNO, *relatore*. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 8.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Visto che è invalsa la consuetudine di votare anche gli ordini del giorno accettati dal Governo con parere favorevole del relatore, ho preso la parola non tanto per testimoniare l'assenso del mio Gruppo su questo ordine del giorno, quanto per sottolinearne l'importanza. Mi sembra, infatti, che l'ordine del giorno in questione sia quello che dà significato e, se mi è consentito il termine, oserei dire dignità, a tutta l'operazione che noi stiamo conducendo. Esso affronta il vero nodo dei provvedimenti risarcitori delle calamità naturali e lo affronta in termini corretti, invitando il Governo a presentare quel provvedimento, che più volte abbiamo definito disegno di legge-griglia, che potrebbe risolvere la situazione paradossale che si è venuta a creare nel nostro paese, in base alla quale – mi si consenta di dirlo – in taluni, in troppi casi, le calamità divengono fortune, mentre le alluvioni naturali si trasformano in alluvioni di soldi e di benefici non sempre meritati.

Credo, quindi, che sia importante porre l'accento su quanto dice l'ordine del giorno e, a nome della Commissione, affermo che noi ci auguriamo che il Governo, avendo accettato l'ordine del giorno, voglia onorare l'impegno che si è assunto. Comunque, fin da ora confermo la volontà della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, che ho l'onore di presiedere, di voler attuare, anche attraverso l'indagine conoscitiva che ha in corso sulla Valtellina, un approfondito studio sulla gestione di tutte le leggi che hanno retto e governato le calamità naturali in Italia e che si sono succedute da tempo ormai immemorabile per trarre da questo studio una sintesi che

consenta o di affiancare la proposta governativa ovvero di formulare una proposta autonoma.

Nonostante la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, mi sembrava quindi doveroso questo intervento.

La seconda motivazione per cui ho preso la parola – e questa volta parlo a nome del Gruppo socialdemocratico, anticipando in un certo senso la dichiarazione di voto sulla legge nel suo complesso – è determinata dalle considerazioni che ho appena espresso, che danno una sia pur debole e labile giustificazione ad un nostro voto favorevole ad un provvedimento che è pressochè illeggibile nella forma e troppo dispersivo, se non assistenzialistico, nella sostanza.

Da ultimo devo aggiungere che molte delle argomentazioni che sono state portate in quest'Aula dal Gruppo federalista europeo, dal senatore Boato e da altri colleghi, certamente devono meritare tutta la nostra attenzione e non essere prese con leggerezza come talvolta si è usi fare in questa sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 8, presentato dal relatore.

È approvato.

Senatore Petrara, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 9?

PETRARA. Sì, insistiamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 9, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

È approvato.

Senatore Cardinale, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 10?

CARDINALE. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori, con la soppressione dell'inciso «– con menomazione non inferiore al 25 per cento –».

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonchè altre disposizioni dirette ad accelerare lo

sviluppo delle zone medesime, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, all'alinea, le parole: «al 31 dicembre 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «inderogabilmente al 30 giugno 1988»;

al comma 1, le lettere b), c), e) *ed* f) *sono soppresse;*

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera *a)*, relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che ricomprendano comuni disastrati. È prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private»;

al comma 4, la lettera b) *è soppressa;*

i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;

il comma 10 è soppresso.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. È prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino alla adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.

2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982.

7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, è annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «70 per cento», *sono aggiunte le seguenti:* «È altresì concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorità, sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli immobili di proprietà privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare, in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni», *sono aggiunte le seguenti:* «e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni,»;

al comma 5, sono premesse le parole: «Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,»;

al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 5,», *sono aggiunte le seguenti:* «quando trattasi di ricostruzione parziale,»;

al comma 7, dopo le parole: «comma 6,», *sono aggiunte le seguenti:* «ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto,».

All'articolo 4:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti»;

al comma 3, le parole: «diciotto mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «ventiquattro mesi»; *e le parole:* «non superiori a tre mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «non superiori complessivamente a sei mesi»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il sindaco, in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni è elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e definita».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: «emigrati», *sono aggiunte le seguenti:* «all'estero, purchè abbiano conservato la residenza,»; *e le parole:* «, anche se stagionali, compresi coloro che risultino trasferiti nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro,» *sono soppresse;*

al comma 2, le parole: «ovvero i conduttori di fatto,» *sono soppresse; dopo le parole:* «hanno titolo», *sono aggiunte le seguenti:* «in sostituzione del proprietario»; *e le parole:* «, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario» *sono soppresse;*

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori»;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato

per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto»;

al comma 5, le parole: «31 dicembre 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1988»;

il comma 6 è soppresso;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22» *sono sostituite dalle seguenti:* «e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988»;

al comma 2, dopo la parola: «imprese», *sono aggiunte le seguenti:* «o loro consorzi»; *e le parole:* «o dei comuni confinanti» *sono soppresse;*

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32»;

il comma 5 è soppresso;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni»;

i commi 7 e 8 sono soppressi.

All'articolo 12, il comma 6 è soppresso.

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. - 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonchè la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali».

L'articolo 13 è soppresso.

All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Eventuali esborsi già

effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *e)*, della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874».

L'articolo 17 è soppresso.

L'articolo 18 è soppresso.

L'articolo 20 è soppresso.

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-*bis*. - 1. I primi due commi dell'articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

"In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente"».

L'articolo 21 è soppresso.

L'articolo 22 è soppresso.

L'articolo 24 è soppresso.

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-*bis*. - 1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura non superiore al

25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 919, 28 febbraio 1987, n. 52, 24 marzo 1987, n. 111, 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n. 301, e 21 settembre 1987, n. 389.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno 1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4), concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione, ad integrazione delle domande per l'assegnazione del contributo diretto alla ricostruzione e alla riparazione delle unità abitative, presentate entro il 31 marzo 1984;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

1-*bis*. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

b) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera *a)*, relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2. L'attività delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, già autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990.

3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunità montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza è prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunità montane che

ricomprendano comuni disastrati. È prorogato, altresì, alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine è prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.

4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:

a) il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti;

8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali di cui agli articoli 17, comma primo, 53 e 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.

9. La disposizione di cui all'articolo 15, quarto comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. È prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino alla adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.

2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione è attestato dal

sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti già inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982.

7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, è annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque fermo l'obbligo di sentire, prima dell'adozione dei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera C, della legge 14 maggio 1981, n. 219, concernenti centri di interesse storico-artistico, le competenti sovrintendenze, le quali provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta».

2.1 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Subordinatamente all'emendamento 2.1, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ove il piano di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite, prima dell'adozione, le competenti sovrintendenze, le quali provvedono a esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il parere si intende acquisito».

2.8 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 2.

2.2 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «centoventi giorni» *con le altre:* «centottanta giorni».

2.3 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

2.4 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

2.5 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «centoventi giorni» *con le altre:* «centottanta giorni».

2.6 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.7 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Gli emendamenti che, insieme ai colleghi Nebbia, Spadaccia, Pollice, Corleone e Strik Lievers, ho presentato all'articolo 2 sono forse i più numerosi. Complessivamente abbiamo presentato solo 15 emendamenti, proprio per restringere al minimo indispensabile le nostre proposte di miglioramento al testo che abbiamo in esame. Su quindici emendamenti, mi pare che sette si riferiscano all'articolo 2, quindi circa la metà.

Nei confronti di qualche collega, che legittimamente con una battuta ha detto che quindici emendamenti sembrano troppi comunque, vorrei richiamare due aspetti, sempre in riferimento agli emendamenti, di ciò che è avvenuto poco fa. Il primo aspetto è il fatto che lei stesso, Presidente, si è stupito che i Gruppi più diversi, presentatori di ordini del giorno, hanno tutti insistito per la votazione. Credo che nessuno lo abbia fatto (questo lo devo dire) perchè non si fida del sottosegretario Sanza, che è stato correttissimo in questa discussione; ma probabilmente si è trattato di una sorta di rivalsa di questo ramo del Parlamento, del Senato, rispetto all'impossibilità – sembra – di emendare il decreto-legge, per cui tutti i Gruppi in qualche modo hanno voluto riaffermare il loro potere di intervento attraverso gli ordini del giorno. Questo è tanto più significativo (su questo punto faccio una critica formale al rappresentante del Governo, onorevole Sanza) alla luce del fatto che poco fa il Sottosegretario nella sua replica ha ringraziato il Senato di non aver

modificato il decreto; cioè, in sede di replica al dibattito generale, il rappresentante del Governo ci ha ringraziato di non aver modificato un decreto che iniziamo in questo istante ad esaminare per eventualmente modificarlo.

Tanto paradossale è la situazione: il Sottosegretario ci ha addirittura ringraziato di aver rinunciato alle prerogative istituzionali di questo ramo del Parlamento per far valere le attese della popolazione. Vede, Presidente, che in realtà una discrasia, tra quello che dovremmo fare e quello che stiamo facendo, obiettivamente esiste.

L'altro aspetto che dovrei sottolineare è legato alla dichiarazione che il presidente della Commissione ambiente, senatore Pagani, ha fatto poco fa: condivido interamente il suo discorso nel merito, ma non nella dichiarazione di voto, che è a favore di questo decreto-legge, che al tempo stesso definisce (e condivido questo aspetto) illeggibile nella forma, dispersivo ed assistenzialistico nella sostanza. Questo è veramente paradossale, perchè potrei sottoscrivere, anzi sottoscrivo tutto ciò che il presidente Pagani ha detto nel merito, anche rispetto all'ordine del giorno che io stesso condivido ed ho presentato insieme agli altri colleghi della Commissione.

Da qui si capiscono le esigenze che noi poniamo. Anche l'articolo 1 avrebbe avuto bisogno di miglioramenti, ma, per limitare al minimo indispensabile le modifiche che proponiamo, ci siamo riferiti solo a pochi articoli, in particolare all'articolo 2.

I primi due emendamenti sono forse i più significativi. Sono in qualche modo convergenti; non sono coincidenti, ma hanno un significato analogo: riguardano la questione dei centri di interesse storico-artistico, rispetto a cui il sottosegretario Sanza mi ha risposto parlando d'altro, parlando dei Collegi del mondo unito di Matera. Ma sulla materia della tutela dei centri storico-artistici solleviamo altro tipo di problemi; è una questione di estrema delicatezza.

La legge n. 219 del 1981, che convertì in legge un decreto-legge, riportava all'articolo 28 questo comma: «Ove il piano di recupero, di cui alla lettera *c*) del precedente secondo comma, concerna centri di interesse storico-artistico, devono essere sentite prima dell'adozione le competenti sovrintendenze, le quali provvedono entro 30 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine, il parere si ritiene acquisito». Questo era il testo originario del 1981: un testo molto limitato, ma corretto.

Se andiamo a consultare il testo del «De Martino» – per usare una espressione del nostro gergo, tanto per intenderci – e andiamo a ricercare il testo della legge n. 219 del 1981, non troviamo più il testo che ho letto poco fa, ma un testo sostitutivo, essendo stato modificato con decreto-legge del 27 febbraio 1982: il riferimento non è più complessivamente ai centri di interesse storico-artistico, ma per quanto riguarda la competenza del sovrintendente, il riferimento è fatto limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo. Ciò vuol dire snaturare completamente il significato di tutela storico-artistica del ruolo del sovrintendente in questa materia urbanistica; non è il singolo edificio soltanto su cui il sovrintendente deve intervenire, ma è la tutela del centro storico-artistico, che non può essere sminuzzato da questo punto di vista in singoli edifici.

È questo il motivo per cui, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, proponiamo sostanzialmente – proprio per questo è così poco eversivo il nostro emendamento – di ripristinare il testo originario della

legge n. 219 del 1981, con due formulazioni diverse. Comunque reintroduciamo questo parere delle competenti sovrintendenze in materia di piani di recupero che riguardino centri di interesse storico-artistico.

La materia non è peregrina, se è vero che su questa materia fisica dei centri storico-artistici si stanno scatenando interessi di grandissima rilevanza e non certo del tutto nobili.

Personalmente, se ricevo delle segnalazioni o delle sollecitazioni, lo dico pubblicamente: mi è successo in sede di legge finanziaria di citare un documento dell'Unione italiana ciechi. A me le pressioni sotterranee non piacciono; se ricevo una segnalazione che mi convince, la porto in quest'Aula e dichiaro chi mi ha suggerito una certa proposta. Ebbene, il problema dei centri storico-artistici, ad esempio, per quanto riguarda da un lato Avellino e dall'altro Napoli, mi è stato sottoposto con forza dall'associazione «Italia Nostra», con un documento, che è stato ricevuto però anche da tutti i segretari di partito, firmato da Giorgio Bassani, Elena Croce e tantissimi altri. Non voglio elencare la lunga lista di nomi: si tratta di decine di urbanisti, intellettuali, studiosi, letterati, persone eminenti di «Italia Nostra» o anche non appartenenti a questa associazione, che sono attentissime alla tutela di questi valori. Questo documento è stato inviato in occasione di un convegno – assai sospetto devo dire – organizzato da una società che si chiama «Studi centro storico di Napoli»: questo convegno era finalizzato sostanzialmente a spingere verso una sorta di *deregulation* in questa materia, verso una gestione privatistica di questo tipo di esigenze, affinchè sostanzialmente si arrivi a snaturare ulteriormente la tutela dei centri storico-artistici, in questo caso con riferimento a Napoli, che non è una città secondaria.

Cito soltanto una frase di questo documento non lunghissimo (vorrei leggerlo tutto affinchè rimanga agli atti del Senato, ma per esigenze di tempo non lo leggo interamente): «I costruttori che hanno partecipato al sacco di Napoli, iniziato con la violazione del piano regolatore in epoca laurina e proseguito ininterrottamente fino agli anni Settanta, oggi indirizzano le loro mire sul centro storico della città, indicono un convegno sotto l'egida della Società Studi Centro storico di Napoli ed osano proporre l'eliminazione della normativa attualmente vigente che fino ad oggi ha impedito di manomettere il centro storico, facendo partire da Napoli una proposta di legge speciale» – speciale per davvero, vorrei commentare io – «estesa a tutti i centri storici italiani». Poi il documento, ovviamente, motiva e documenta queste affermazioni molto pesanti; ma, se è vero quello che ho letto, mi pare che questa pesantezza sia purtroppo fondata. Quindi non è affatto secondario il rilievo di questi emendamenti 2.1 e 2.8 che abbiamo presentato: ripeto, essi sono in parte diversi, ma anche se il più riduttivo, che è il 2.8, venisse accolto, sarebbe comunque in parte soddisfatta l'esigenza che poniamo. L'eventuale rigetto di questi emendamenti è un elemento non secondario. anzi è uno dei più importanti, che contribuirà al giudizio finale su questo decreto-legge: se venissero respinti, vi sarà il nostro voto contrario su di esso.

L'articolo 2 inoltre – ne ho già parlato nel corso della discussione generale, quindi potrò essere molto sintetico adesso – riguarda anche altre questioni di natura urbanistica e, in particolare nei commi due e tre, prevede lo sciagurato istituto del silenzio-approvazione.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Silenzio-assenso.

BOATO. È scritto silenzio-approvazione, e vorrei anche capire semanticamente o giuridicamente qual è la differenza fra silenzio-assenso e silenzio-approvazione. Qualcuno mi dice che il termine approvazione vuole essere ulteriormente rafforzativo rispetto all'espressione silenzio-assenso: quindi o le due espressioni sono identiche oppure, siccome nel testo, sottosegretario Sanza, è scritto approvazione, è vero quello, che qualcuno mi suggerisce, cioè che probabilmente è addirittura più grave questa espressione. Comunque credo che la gravità sia insita nelle cose.

Non si può immaginare che sotto una malintesa accelerazione dei tempi – siamo a 7 anni e oltre dall'evento sismico – si possa depotenziare la tutela di carattere urbanistico. Allora noi facciamo tre ipotesi: la soppressione pura e semplice del comma due e del comma tre; comunque l'elevazione della soglia di 120 giorni a 180 giorni (che non risolverà il problema, ma forse lo renderà più praticabile); la terza soluzione è quella non dell'abrogazione complessiva dei commi due e tre, ma quanto meno dell'abrogazione del secondo e terzo periodo del secondo comma e del secondo periodo del terzo comma, cioè il riferimento esplicito al silenzio-approvazione.

Sono temi su cui il dibattito urbanistico e il dibattito politico-istituzionale si sono incentrati più volte in questi anni; è un problema di ulteriore, particolare gravità, sottosegretario Sanza e relatore Salerno, il fatto che in questo provvedimento sia contenuto un tale istituto. Già all'interno della legge n. 219 c'è una serie di istituti sostitutivi; il fatto di allargare ulteriormente questo tipo di meccanismo di sostituzione – ed anzi, in questo caso, di vero e proprio assenso legato ad un silenzio che può essere soltanto dovuto ad un ritardo burocratico, alla complessità della materia, al fatto che su un piano regolatore non si possa dare un giudizio soltanto in pochi giorni o in pochissime settimane – il fatto di introdurre in questo decreto questo tipo di istituti è veramente di enorme gravità ed in qualche modo è la cartina di tornasole dell'insincerità politica – non dico l'insincerità morale, perchè io non posso giudicare sulle coscienze – di coloro che dicono che questo decreto è coerente e corretto rispetto alle esigenze anche di salvaguardia ambientale – è stato detto in qualche intervento e mi pare dallo stesso rappresentante del Governo – che io avevo posto e che in nessun caso ho messo in contrapposizione alle esigenze di sviluppo economico-sociale. Entrano in contrapposizione quando l'una è fatta a scapito dell'altra. Nessuno, sottosegretario Sanza, ha immaginato di ricostruire puramente e semplicemente (ho usato l'espressione «nella miseria e nella povertà») alle condizioni preesistenti. Ho detto che non è questo che noi chiediamo: chiediamo che, però, le esigenze di sviluppo siano esigenze autentiche e compatibili con la tutela ambientale, che è essa stessa una ricchezza anche economica, oltre che sociale e culturale, e compatibili con le esigenze di carattere storico e artistico. Se lo sviluppo è la cementificazione, l'industrializzazione è assolutamente inaccorta di realtà economiche e sociali in cui lo sviluppo potrebbe essere portato avanti con strumenti di altra natura, con un altro tipo di incentivi e di valorizzazione delle risorse preesistenti: replico così ad un collega della Democrazia cristiana che ha attribuito a me la non considerazione di questi problemi, che invece ho ben presenti. Non ho certo presente in modo prioritario l'interesse del presidente Agnelli, che abbiamo ascoltato questa mattina in Commissione industria, ho molto più presenti alla mia coscienza – senza per questo disprezzare il presidente Agnelli – le

esigenze delle popolazioni più diseredate. Il problema però è quale tipo di risposta si dà, non certo il tipo di risposta che fino ad ora, per molti aspetti, è stata data.

Per questo noi chiediamo l'approvazione degli emendamenti 2.1, 2.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, ed in particolare insisto sul grande rilievo degli emendamenti 2.1 e 2.8.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3 presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

1. Il contributo per l'esecuzione di interventi di riparazione indicati all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è pari all'intero contributo massimo previsto allo stesso articolo 2 per la ricostruzione, maggiorato del 70 per cento. È altresì concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorità, sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruità della spesa preventivata. Il contributo verrà erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avrà dimostrato di aver già eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è abrogato.

2. Per gli immobili di proprietà privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo è utilizzato per effettuare, in ordine di priorità, gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potrà essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali.

3. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè gli immobili per i quali sia stata avviata dalle competenti sopraintendenze la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

4. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e al comma 1.

5. Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano tra gli interventi previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e nell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, quelli di ricostruzione, anche se fuori sito purchè nell'ambito dello stesso comune, degli immobili ivi considerati, compresi gli adeguamenti funzionali in relazione alle esigenze presenti sul territorio, nonchè la realizzazione di spazi destinati a parcheggio e al verde attrezzato.

6. All'esecuzione degli interventi di cui al comma 5, quando trattasi di ricostruzione parziale, provvedono le sezioni operative delle sovrintendenze del Ministero per i beni culturali limitatamente agli immobili di proprietà privata destinati ad uso pubblico, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

7. Per l'esecuzione di interventi relativi agli immobili considerati nell'articolo 65 della citata legge n. 219 del 1981, diversi da quelli del comma 6, ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto, provvede il provveditorato alle opere pubbliche direttamente o a mezzo di concessioni ai soggetti previsti nell'articolo 8 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ovvero a pubbliche amministrazioni.

8. L'individuazione dei concessionari è contenuta nel programma indicato nell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.

9. Per gli immobili previsti nell'articolo 65 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed inclusi nei piani di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, della medesima legge, si prescinde dall'obbligo della domanda stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 1984, n. 19.

10. Resta ferma in ogni caso la competenza dei comuni per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione secondaria previste nell'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, poste al servizio di abitati trasferiti, anche parzialmente.

11. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e)* sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai

sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «indipendentemente dal completamento dell'opera interessata» *con le altre:* «in proporzione agli stati di avanzamento delle opere, verificati dalla sovrintendenza ai beni architettonici ed ambientali competente per territorio. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce le modalità di attuazione del disposto di cui al precedente articolo 2».

3.1 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 4.

3.2 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 5.

3.3 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Signor Presidente, mi riferisco in particolare all'emendamento 3.1, che si inserisce su un testo del comma 2 dell'articolo 3 che è stato ampiamente modificato dalla Camera dei deputati in modo migliorativo rispetto al testo originario del decreto, ma con un neo, una carenza, che non è di carattere secondario. Nel testo del comma 2 dell'articolo 3 si dice che per gli immobili di proprietà privata di interesse storico o artistico vincolati, eccetera, con riferimento quindi agli immobili di interesse storico e artistico, riferimento che io ritengo positivo per le cose che ho detto poco fa, il contributo (non cito i riferimenti) è assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Poichè appunto sotto l'egida della tutela dell'interesse storico e artistico noi non vogliamo far passare qualunque modifica purchè sia, perchè non siamo affatto acritici da questo punto di vista, abbiamo proposto anche una norma di moralizzazione e di correttezza istituzionale. Proponiamo che la legge preveda non un contributo assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata, ma un contributo - questo è il nostro testo - «in proporzione agli stati di avanzamento delle opere, verificati dalla sovrintendenza ai beni architettonici e ambientali competente per territorio». Quindi anche in questa materia, dietro un'esigenza sacrosanta di salvaguardia degli edifici di interesse storico-artistico, in questo caso di proprietà privata, ma che fanno parte del patrimonio collettivo (e quindi è giusto prevedere un contributo per il loro recupero), non vi può essere un finanziamento a scatola chiusa, assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera: ci deve essere un

finanziamento proporzionato agli stati di finanziamento delle opere, in particolare verificati dalla sovrintendenza ai beni architettonici. Questo aspetto ci sembra importante dal punto di vista della trasparenza e della correttezza: è un'esigenza che noi abbiamo posto proprio su questo articolo «conquistato» dagli ambientalisti alla Camera dei deputati. Originariamente si trattava infatti di un emendamento dell'onorevole Cederna, poi del Gruppo verde ed in seguito anche del Gruppo di Democrazia proletaria; ma noi insistiamo affinchè anch'esso venga migliorato in questa direzione.

Signor Presidente, insieme agli stessi presentatori ho presentato gli emendamenti 3.2 e 3.3, con i quali proponevamo di sopprimere i commi 4 e 5. Ma, anche per dare una dimostrazione al relatore - che ha liquidato gli emendamenti senza fare neanche un tentativo di motivazione, come del resto ha fatto il rappresentante del Governo - che non abbiamo presentato emendamenti a raffica (solo 15 in tutto) ed in modo pregiudiziale e poichè ci siamo convinti che sarebbe un errore sopprimere i commi 4 e 5 dell'articolo 3, annuncio che mantengo l'emendamento 3.1 mentre ritiro gli emendamenti 3.2 e 3.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.1.

SALERNO, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore sull'emendamento 3.1 è contrario, ma non per mancanza di riguardo nei confronti del senatore Boato, bensì per le motivazioni che sono ampiamente emerse nel corso del dibattito.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è identico a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 4 e 5, del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, escluso il certificato di abitabilità.

2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali

è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti.

3. I lavori di ricostruzione o riparazione di immobili ammessi ai contributi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere iniziati entro tre mesi, ed ultimati entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data della notifica del provvedimento di concessione del contributo stesso. Per cause di forza maggiore possono essere concesse dal sindaco proroghe non superiori complessivamente a sei mesi. Il mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori comporta la decadenza dai benefici. Tale disposizione non si applica al caso in cui l'immobile sia occupato da persone diverse dal beneficiario del contributo e per l'esecuzione dei lavori sia necessario lo sgombero del fabbricato, spontaneo o a seguito di azione giudiziaria.

4. Per i provvedimenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco, avuto riguardo all'epoca del provvedimento di concessione, nonchè allo stato di attuazione dell'intervento e a quanto disposto nel comma 3, fissa il termine entro cui i lavori devono essere iniziati ovvero ultimati, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

5. Il sindaco, in relazione all'entità dei progetti esecutivi presentati, fissa il numero delle sedute settimanali delle commissioni comunali previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, le quali devono esprimere il parere di competenza nel termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80. A tal fine il sindaco provvede alla sostituzione dei componenti assenti o impediti con funzionari tecnici del comune o di altri enti. Il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni è elevato a lire 25 mila per ogni perizia esaminata e definita.

6. Per i progetti esecutivi presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i provvedimenti definitivi sono emanati non oltre novanta giorni a decorrere dalla medesima data.

Articolo 5.

1. Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, relative agli interventi per la ricostruzione e la riparazione, si applicano anche a favore di coloro che alla data del sisma o del 31 marzo 1984 risultino emigrati all'estero, purchè abbiano conservato la residenza, e, ai fini dell'adeguamento abitativo, si prescinde dal requisito concernente la stabile o abituale occupazione dell'unità immobiliare alla data del sisma.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni, gli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, hanno titolo in sostituzione del proprietario all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2-*bis*. Alla fattispecie di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni del titolo I, capo III, della legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni, ivi compresa la proroga di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203, a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine relativo all'inizio dei lavori o di quello assegnato per l'esecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo hanno titolo a subentrare in conformità a quanto ivi previsto.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 e per quelle di proprietà di coltivatori diretti il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 30 giugno 1988.

6-*bis*. Il contributo per la ricostruzione o la riparazione previsto all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è corrisposto anche ai proprietari di unità immobiliari, adibite a strutture pubbliche, sempre che il relativo progetto di intervento sia presentato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 513, non si applicano ai finanziamenti localizzati nei comuni colpiti dal sisma in Campania e Basilicata, relativi agli interventi in corso o comunque non ancora collaudati alla data del 20 novembre 1980. L'onere relativo è a carico, e nei limiti, delle disponibilità giacenti presso la sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù della presente norma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

Ricordo che l'articolo 6 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

7.1 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 è molto semplice in quanto noi proponiamo di sopprimere l'articolo 7. Il significato di tale proposta si comprende immediatamente se si legge tale articolo, inserito all'interno di un decreto-legge che riguarda il terremoto del 1980 ed i successivi sismi del 1981 e del 1982, anche se di dimensioni notevolmente ridotte.

L'articolo 7 riguarda i proprietari, verso i quali non ho alcun malanimo, delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962. Sottosegretario Sanza, siamo nel 1988 e ci stiamo riferendo ad una decretazione d'urgenza che riguarda il sisma del 1980 e degli anni seguenti. Sul sisma del 1962 c'è tutta una legislazione pregressa, vi sono domande presentate, vi sono articoli di legge, vi sono stratificazioni legislative. Sottosegretario Sanza, collega Salerno, è possibile che noi giustifichiamo – col massimo di buona volontà – la decretazione d'urgenza per un provvedimento che riguarda il sisma del 1962, a ventisei anni di distanza? Ripeto, non ho nulla contro gli «interessati» a questo articolo, ma trovo sconcertante, sbagliato tutto ciò. Fa parte di quel provvedimento raffazzonato e raccogliticcio, per usare l'espressione del rappresentante del Governo, ma in questo caso è ancora più raffazzonato e raccogliticcio rispetto a tutto il resto, perchè il resto è sbagliato, dispersivo in molti aspetti, magari corretto in altri, ma ha comunque una sua logica: è riferito a ciò che è avvenuto in quella realtà da quel momento in poi. Tutto ciò non c'entra, salvo che si dica che c'entra perchè vi è stato un terremoto. Ho letto da qualche parte che vi sono ancora problemi che riguardano il terremoto che colpì Messina all'inizio di questo secolo, ma allora ci prendiamo in giro tutti se pensiamo di poter inserire qualunque cosa che abbia a che fare con la sigla e con l'etichetta di terremoto, con questi drammatici avvenimenti. Si sono verificati nel 1962, come potete metterli all'interno di un decreto-legge? Vi è un provvedimento legislativo da fare? Fatelo, presentate un disegno di legge, ma non parlateci di decreto-legge, di casi straordinari di necessità e di urgenza.

Francamente tutto questo non sta in piedi, è sconcertante e io, insieme ai colleghi Nebbia, Spadaccia, Pollice, Corleone e Strik Lievers, propongo che per decenza questo articolo 7 venga soppresso.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALERNO, *relatore*. Esprimo parere negativo.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Voglio consumare due parole per dare soddisfazione all'Assemblea e contezza anche al senatore Boato. È stato necessario recuperare il terremoto del 1962 perchè il territorio colpito in quell'anno è lo stesso territorio ferito

dal sisma del 1980. Nella ricostruzione si determinano, nel rapporto istituzioni-cittadini, delle anomalie rispetto alle quali le istituzioni (Parlamento, regioni, comuni) rappresentano uno Stato unitario. Il cittadino non riesce a capire come si ricostruisce il danno determinatosi col terremoto del 1980, mentre resta pendente quello determinatosi col terremoto del 1962.

BOATO. Lei dice che stanno ricostruendo i danni determinatisi nel 1962?

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* La stessa unità immobiliare per una parte è stata ricostruita per il danno del 1962 e per una parte tale ricostruzione è rimasta sospesa.

BOATO. Perchè è rimasta sospesa?

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Perchè una legge regionale non è stata in grado di completare la ricostruzione del danno del 1962.

BOATO. Lo faccia una legge regionale.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* È facile fare questo discorso di scarico verso istituzioni più in basso. Qui ci troviamo nel Parlamento nazionale del paese; quando amministratori locali, consultati dall'altro ramo del Parlamento, hanno detto che si trattava di un'indecenza e che il Parlamento nazionale doveva porvi riparo, il Governo ha ritenuto opportuno recuperare anche i danni ancora pendenti del terremoto del 1962.

Per tale ragione esprimo parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 8 e 9 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche:

a) a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2;

b) agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14

maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa non espressamente previsti.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante dalle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltrino agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981.

3. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai fini delle particolari agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di aree o di edifici da costruire, ricostruire o riparare.

4. Non sono considerati cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previsti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma è attestata dal sindaco.

Articolo 9.

1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 10.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti: «e che abbiano presentato domanda entro il 20 gennaio 1988».

2. Entro i termini indicati nel comma 1, le imprese o loro consorzi ubicate nei comuni disastrati da delocalizzare nell'ambito dello stesso comune hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. Le iniziative indicate nell'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981, ritenute ammissibili ma non realizzabili in quanto esuberanti rispetto alle aree ivi considerate, possono essere inserite, nell'ordine, nei comuni disastrati, nel comune di Senise, nelle comunità montane di cui facciano parte comuni disastrati secondo un programma di localizzazione che le regioni Campania e Basilicata definiscono entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e trasmettono all'ufficio speciale preposto all'attuazione del citato articolo 32.

4. La realizzazione delle nuove iniziative ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e del comma 3 non potrà protrarsi, a pena di decadenza dal contributo, oltre diciotto mesi dalla data della concessione dello stesso e la conseguente ripetizione delle somme è effettuata secondo le modalità prescritte nell'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

6. Gli oneri derivanti dai contributi per le iniziative previste nell'articolo 8, comma 5, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono a carico degli stanziamenti recati dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982" sono sostituite dalle seguenti: "e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi dallo stesso articolo 22"».

10.1 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, userò poche parole per illustrare l'emendamento 10.1, che propone di sostituire l'attuale primo comma dell'articolo 10 con il comma 1 del testo originario. Una volta tanto vorrei tornare al testo originario...

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* E no, non è espressione corretta «una volta tanto».

BOATO. Prendo atto della suscettibilità del Governo. L'articolo 10, signor Presidente, accanto ai termini del 30 giugno 1988, 31 dicembre 1988, 31 marzo 1988, previsti dalla legge, singolarmente indica il termine del 20 gennaio 1988, vale a dire la mezzanotte di oggi: cioè nel momento in cui scade il decreto scade anche il termine previsto dal primo comma dell'articolo 10.

A noi francamente non sembra corretto istituzionalmente. Se si voleva porre un termine di sbarramento, allora occorreva indicare la data di entrata in vigore del decreto, oppure si doveva far slittare il termine più avanti, come per tutti gli altri decreti. Porlo invece alla mezzanotte del giorno in cui scadrebbe il decreto, cioè il 20 gennaio 1988, a noi sembra una grave scorrettezza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SALERNO, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Pur apprezzando le considerazioni del senatore Boato, debbo esprimere parere negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 11 del decreto legge è il seguente:

Articolo 11.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 12.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all'articolo 14 della stessa legge n. 219 del 1981.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonchè quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2.

5. In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

12.1 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5, sopprimere le parole da: «anche in assenza del parere» *fino alla fine del comma.*

12.2 BOATO, NEBBIA, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BOATO. Sono gli ultimi due emendamenti che abbiamo presentato e riguardano i commi 4 e 5 dell'articolo 12. L'emendamento 12.1 propone la soppressione del comma 4 il quale prevede che «Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2». Noi ci chiediamo: se tali perizie non sono state approvate dalle regioni, ci sarà stato un motivo? Forse il motivo non è detto, o è indicibile; forse esse presentano qualche scorrettezza, forse ci sarà qualcosa di poco trasparente: ci sarà qualche problema per cui le perizie non sono state approvate! E allora, come si fa con decreto-legge a togliere alle regioni questa competenza e a trasferirla ai comuni? Se si fosse trattato di una competenza originariamente riconosciuta ai comuni, non avrei obiettato nulla, ma, siccome si parla esplicitamente di perizie presentate e non approvate, il trasferimento francamente è sospetto, sospettabile e sospettato di scarsa correttezza e di scarsa trasparenza amministrativa. Alcuni colleghi si arrabbiano e chiedono: «perchè fare riferimento a cose che non sono documentate?». Ma sono questi testi legislativi che fanno pensare a qualcosa di poco chiaro; sono questi testi legislativi che inducono a sospettare che vi sia una scorrettezza obiettiva, che si vuole coprire con una scorrettezza ancora più grave, una scorrettezza legislativa.

L'emendamento 12.2 si riferisce al comma 5, che recita: «In tutti gli altri casi previsti dall'articolo 22 della predetta legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita Commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa». Questo è un altro caso di silenzio-assenso che si riferisce al presidente della giunta regionale, cancellando il ruolo dell'apposita commissione che deve emettere il parere. Noi lo riteniamo molto grave. Diciamolo fuori dai denti: ogni volta che c'è il silenzio-assenso c'è puzza di bruciato, vuol dire che si vuole scavalcare un controllo, che si vuole tirare per le lunghe una pratica, un piano, un contributo che si teme verrebbero bocciati, e si spera che, tirandoli per le lunghe, il silenzio-assenso li faccia passare. Questi meccanismi portano alla cancellazione della trasparenza istituzionale ed è questo il motivo per cui noi diciamo che non si può accettare la frase: «anche in assenza del parere dell'apposita Commissione». Se tale Commissione esiste, infatti, essa deve dare il parere, in caso contrario occorre sollecitarla, porle dei termini e nominare un responsabile. Non possiamo però istituire un'apposita Commissione che dà un parere e poi cancellarne la funzione, facendo in modo che si diano dei contributi senza che il parere richiesto sia stato espresso.

Si tratta, lo ripeto, di una scorrettezza obiettiva, di una scorrettezza legislativa, di un ennesimo caso di scarsa trasparenza istituzionale che noi vorremmo eliminare con l'emendamento 12.2. Debbo però dichiarare, perchè risulti magari dallo stenografico, visto che non c'è la conta dei voti, che questi emendamenti li abbiamo votati, se non ho visto male, al massimo in cinque. Occorre allora prendere atto che la quasi totalità dei Gruppi di questa Camera, dall'estrema destra (salvo il senatore Specchia che ho visto alzare qualche volta la mano) al Gruppo comunista, ha rifiutato tutte queste proposte di miglioramento del decreto-legge. Questo è per noi un segno molto grave che ripete quanto in parte era avvenuto alla Camera dei deputati dove, tra l'altro, mancava l'alibi dei tempi che scadevano. Alla Camera queste proposte si potevano accettare senza che scadessero i tempi e senza che fosse impossibile approvare il decreto, eppure questo stesso comportamento i Gruppi hanno tenuto anche in quella sede ed è per tale motivo che noi riteniamo che questa battaglia da parte nostra non si concluderà così. Oltretutto, in sede di esame degli articoli del disegno di legge di conversione, riproporremo un problema di carattere complessivo. Quanto è avvenuto in queste ore, ho voluto sottolinearlo non per ragioni ostruzionistiche. Ai colleghi preoccupati dell'approssimarsi della mezzanotte faccio notare che l'orologio segna le 20.05 e che al massimo tra un'ora approveremo dopo le dichiarazioni di voto questo decreto-legge: il provvedimento dunque sarà approvato.

Assieme ad altri colleghi ho voluto richiamare almeno il Senato della Repubblica alle proprie responsabilità, a non accettare il fatto compiuto. Questo, signor rappresentante del Governo, non significa non rispondere alle attese della popolazione. È un'esigenza che noi, non più di lei, ma come lei vogliamo soddisfare, ma vogliamo anche rispettare le nostre competenze e il nostro diritto-dovere di parlamentari.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALERNO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 12-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 12-*bis*.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 1 a 8, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono estese anche ai comuni danneggiati, dichiarati sismici, che siano forniti di piano di recupero di cui all'articolo 28, secondo comma, lettera *c)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni Campania, Basilicata e Puglia emanano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, direttive cui devono uniformarsi i consigli comunali per deliberare ai sensi del citato articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tali direttive devono prioritariamente riguardare la sicurezza statica degli edifici, la salvaguardia della pubblica incolumità, la effettiva utilizzazione da parte dei cittadini interessati nonchè la presenza di particolari ragioni architettoniche, urbanistiche e sociali.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il testo degli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 14.

1. L'entità del contributo in conto interessi da applicare sui mutui da contrarre per gli interventi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera *b)*, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è fissata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto

con il Ministro del tesoro, sulla base dei criteri assunti per l'edilizia agevolata.

1-*bis*. Hanno titolo all'accesso ai contributi di cui al comma 1 anche i soggetti che abbiano già contratto a tal fine mutui edilizi, ivi compresi i soggetti beneficiari dei mutui ordinari previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Eventuali esborsi già effettuati da parte dei destinatari dei finanziamenti in virtù del presente comma saranno valutati a titolo di anticipazioni sulle future rate di ammortamento.

2. Il CIPE, in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 219 del 1981, individua annualmente le quote di risorse da attribuire per il finanziamento dei contributi previsti dal presente articolo.

3. Il Ministro del tesoro disciplina con apposita convenzione i rapporti con gli istituti mutuanti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 15.

1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera *e)*, della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Articolo 16.

1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonchè per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento, il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all'articolo 3 della predetta legge e, per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.

Ricordo che gli articoli 17 e 18 del decreto-legge sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'articolo 19 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 19.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 aprile

1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unità minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981.

Ricordo che l'articolo 20 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 20-*bis* del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 20-*bis*.

1. I primi due commi dell'articolo 13 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

«In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «e ricadenti nei comuni disastrati».

20-*bis*.1 TORNATI, CARDINALE, VISCONTI, SALVATO, BAIARDI, PETRARA, LOPS, DIONISI, TORLONTANO, VECCHI

SALERNO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO, *relatore*. Vorrei pregare i colleghi Tornato e Cardinale di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito del relatore?

CARDINALE. Vorremmo che il Governo si pronunciasse al suo riguardo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta del relatore di trasformare l'emendamento 20-*bis*.1 in ordine del giorno.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo si associa alla richiesta del relatore e la motiva chiarendo ai

proponenti dell'emendamento che il testo del Governo portato all'attenzione del Senato compie una scelta fortemente restrittiva, al fine di evitare che, sulla alienazione degli immobili oggetto di contributo da parte dello Stato, si determini una specie di mercato. L'altro ramo del Parlamento ha convenuto di restringere questa ipotesi solo all'area più colpita dal sisma, quella dei comuni che chiamiamo del «cratere»; si tratta, quindi, di comuni disastrati, piccoli comuni in cui la ricostruzione rischia di essere fortemente ritardata, perchè alcune volte non vi è l'interesse da parte del legittimo proprietario a portare avanti la ricostruzione stessa.

Allora, per spingere in avanti la ricostruzione, si è convenuto di accettare il testo proposto alla Camera per un'area limitata fortemente colpita dal sisma.

VIGNOLA. In questo modo si favorisce l'esodo.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* No, si favorisce la ricostruzione di questi immobili, perchè in questa situazione non avremmo una ricostruzione. Invece, dando la possibilità di alienare l'immobile, si crea l'eventualità che l'acquirente ricostruisca l'immobile colpito dal sisma: anzi, questo provvedimento è proprio teso alla ricostruzione.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento intendono trasformarlo in ordine del giorno?

CARDINALE. Manteniamo l'emendamento e chiediamo che venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sull'emendamento in esame.

SALERNO, *relatore.* Il mio parere è contrario.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il mio parere è contrario per le motivazioni che ho già spiegato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20-*bis*.1, presentato dal senatore Tornati e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli articoli 21 e 22 del decreto-legge sono stati soppressi dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'articolo 23 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 23.

1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 1987, è fissato al 31 dicembre 1988.

Ricordo che l'articolo 24 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'articolo 24-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 24-*bis*.

1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati.

Ricordo che il testo degli articoli 25 e 26 del decreto-legge è il seguente·

Articolo 25.

1. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «è ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto».

Articolo 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Chiedo la votazione per parti separate dell'articolo 1, nel senso di votare il primo comma e successivamente il secondo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, tale richiesta si intende accolta.

Passiamo alla votazione del primo comma dell'articolo 1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. L'articolo 1 del disegno di legge di conversione consta di due commi. Il primo comma comprende tutte le modificazioni che la Camera dei deputati ha apportato al testo originario del decreto del Governo e il secondo comma rende validi gli altri provvedimenti adottati e gli effetti prodotti dai rapporti giuridici sulla base dei decreti precedenti a questo, cioè quei sei decreti di cui questo al nostro esame costituisce la settima reiterazione.

Ho chiesto la votazione per parti separate, votando quindi prima il comma 1, e dichiaro che il nostro voto contrario al comma 1 dell'articolo 1 ha un significato che in altre occasioni avevo tradotto negli emendamenti che mi è stato suggerito di modificare.

Icasticamente un emendamento che dicesse che il decreto-legge non è convertito in legge sarebbe molto più espressivo. Mi è stato fatto notare, giustamente, che ci sono problemi di correttezza procedurale nei rapporti fra Camera dei deputati e Senato, per cui questo non può avvenire, ma questa dichiarazione di voto ha questo significato: di invitare il Senato ad un ripensamento nella penultima occasione che ha (dovremo poi votare il provvedimento nel suo complesso) per non varare questo decreto-legge. L'occasione in questo caso sta nel votare contro l'approvazione del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Le chiederò, signor Presidente, tra un istante nuovamente la parola per una dichiarazione di voto anche sul comma 2.

SIGNORI. E noi che si sta a fare qui tutti: si sta a sentire il senatore Boato e basta? Non è possibile!

SPADACCIA. Il senatore Boato ha parlato sugli emendamenti e ora sta parlando per dichiarazione di voto.

SIGNORI. Ma è tutto il pomeriggio che parla, per l'amor di Dio! È mai possibile?

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

BOATO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione del comma 2 dell'articolo 1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Brevissimamente, per dichiarare il voto favorevole al comma 2 dell'articolo 1, ponendo però un problema che riguarda la compatibilità di questo comma del disegno di legge di conversione con il comma 7, articolo 2, del decreto-legge.

Qui si dice, come è ovvio: «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge...», mentre al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge si dice: «Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, è annullata l'approvazione verificatasi in applicazione...».

A me sembrano perciò in contrasto i dettati di questi due commi. Il problema è stato posto da altri e comunque la mia dichiarazione di voto a favore è legata semplicemente al fatto che il nostro intendimento di non convertire in legge questo decreto-legge non arriva, ovviamente, a non farci carico di un dovere anche previsto dalla Costituzione, che è posto dal terzo comma dell'articolo 77, che prevede la regolazione degli effetti dei decreti pregressi. A me sembra che ci sia un palese contrasto fra le due norme.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico di tutte le disposizioni di legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

2. Il testo unico di cui al comma 1 conterrà le disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passiamo alla votazione.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, l'articolo 2 del disegno di legge di conversione risponde ad un'esigenza positiva che avevamo posto anche in rapporto al precedente decreto, cioè quella dell'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge riguardanti gli interventi nei territori della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria, colpiti dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982. Anche se non siamo d'accordo su moltissime delle norme che saranno comprese nel testo unico, il fatto che esista un testo unico e che si arrivi a elaborarlo sarà almeno un elemento di trasparenza conoscitiva della stratificazione geologica, come l'ho definita, della normativa in materia. Siamo favorevoli a che questo avvenga; abbiamo anche contribuito ad elaborare questa norma nell'edizione precedente del decreto proprio qui al Senato e quindi voteremo a favore dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il dibattito certamente ricco che si è prodotto sia in Commissione che in Aula, e che ha spaziato dai temi istituzionali a quelli costituzionali (fino a far emergere dubbi e perplessità per quanto riguarda l'impegno finanziario previsto da questo decreto per la ricostruzione e lo sviluppo delle regioni terremotate, e financo dubbi emersi per quanto riguarda l'ambiente), mi lascia un po' perplesso. Pur facendo salva la buona fede di coloro che sono intervenuti e che si sono attardati su questi temi (che certamente non possono essere lasciati cadere, ma devono naturalmente essere riproposti in sede diversa per arrivare poi alla conclusione, se vogliamo affrontare il problema istituzionale e costituzionale), tuttavia sono argomenti che si sono inseriti su un decreto dalla portata tutto sommato moderata. Le stesse considerazioni, le stesse ragioni per quanto pertinenti e valide, abbiamo in verità ascoltato qualche mese fa allorchè abbiamo approvato e convertito un decreto-legge che impegnava e mobilitava risorse molto più consistenti di quelle impegnate da questo decreto. Sicchè mi sorge il dubbio che da qualche parte si voglia fare eco ad una polemica, a mio avviso ingiusta, che è sorta e che si sta ravvivando nel paese, quasi che nelle regioni terremotate non solo l'opera di ricostruzione vada avanti lentamente (senza entrare tra l'altro nel merito delle cause di questa lentezza) ma addirittura ci sia sperpero di denaro. Facendo salva la buona fede dei proponenti di questa tesi, riconosco che l'onorevole collega Boato ha sottolineato alcuni problemi che in sè meritano attenzione; guai però se il Parlamento riecheggiasse questa polemica! Il Parlamento ha ben altri strumenti ai quali ricorrere; l'opera di ricostruzione è lenta perchè difficili, numerosi sono i problemi da risolvere. Quest'opera vede impegnati amministratori solerti e meno solerti, ma credo che non si possa generalizzare nel dire che le risorse impegnate per la ricostruzione e lo sviluppo di due regioni terremotate - con l'appendice

anche della Puglia e di alcune zone della Calabria – siano risorse mal spese.

Se il Parlamento vuole fare una ricerca – ed io la sollecito – deve ricorrere allo strumento dell'indagine e se possibile dell'inchiesta, ma guai se il Parlamento dovesse riecheggiare, sia pure in modo superficiale, polemiche che io ritengo o pretestuose o comunque certamente false perchè non rispondenti alla realtà. Quando l'onorevole collega Boato si fa forte di una affermazione emotiva del sottosegretario Sanza, e la pone alla base del suo discorso per invitare l'Aula del Senato a non convertire questo decreto, io dico che opera una forzatura perchè, interpretando correttamente il pensiero dell'onorevole Sanza, credo che si debba dire...

BOATO. Sottosegretario Sanza, lei è emotivo?

D'AMELIO. ...che l'onorevole Sanza si è trovato nella difficile condizione di dover mediare tra due volontà in un certo qual modo contrapposte: da un lato la volontà del Senato che con un lavoro attento e faticoso e comunque diligente della Commissione – ringrazio il collega Salerno come tutti i componenti la Commissione – aveva introdotto emendamenti pertinenti al decreto perchè davano risposte alle inadempienze che nel frattempo si sono verificate in questi sette anni di attività di ricostruzione e di riproduzione nelle regioni terremotate; dall'altro lato la volontà della Camera dei deputati – senza per questo voler fare polemica – che ha dato un colpo di spugna dimostrando tra l'altro una posizione di scarsa correttezza nei confronti di questo ramo del Parlamento, dal momento che l'Aula del Senato aveva approvato quegli emendamenti.

Io dico, come hanno già rilevato altri colleghi, che questo è un testo che senz'altro non risponde appieno alle esigenze vere delle aree terremotate; tuttavia lo accettiamo ed il Gruppo della Democrazia cristiana chiede la conversione di questo decreto-legge anzitutto perchè un'eventuale posizione intransigente del Senato e quindi del Gruppo della Democrazia cristiana – per quanto ingiustificata, come è stato detto da altri colleghi tra i quali il senatore Bosco – avrebbe certamente fatto decadere per la settima volta un decreto e non so se ci sarebbe stata l'ottava riproposizione; e comunque anche se questa ci fosse stata certamente avrebbe concorso a ritardare l'opera della ricostruzione. Lo accettiamo malgrado l'incompletezza di questo testo, perchè siamo convinti che ad ogni modo è dovere del Parlamento dare certezza di diritto per quanto è possibile, pur nelle inadempienze e nelle incongruenze che sono state registrate e che si evidenziano nel testo in esame. Occorre dare quel tanto di certezza di diritto agli operatori, ai sindaci, agli amministratori, ai cittadini tutti, agli operatori economici che svolgono la propria attività in condizioni difficili nelle nostre regioni affinchè la ricostruzione possa andare avanti. Accettiamo, infine, questo testo nella speranza che il Governo e il Parlamento, se vogliamo in modo distinto ma convergente negli obiettivi, possano assumere l'impegno di varare un disegno di legge più organico.

Con questi intendimenti il Gruppo della Democrazia cristiana esprime il voto favorevole al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 474 del 1987. (*Applausi dal centro*).

INNAMORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INNAMORATO. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevole sottosegretario Sanza, ci accingiamo a votare la conversione in legge del decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987, trasmesso a questa onorevole Assemblea dalla Camera dei deputati e modificato in molti punti con integrazioni, rettifiche e soppressioni di norme.

La Commissione territorio e ambiente, per l'incalzare del tempo, lo ha approvato con argomentazioni critiche, non condividendone interamente le modifiche. Questa discussione è l'ultima per l'approvazione di una legge che nel suo complesso articolato consente ai comuni delle regioni Campania, Basilicata e Puglia di fruire delle provvidenze e delle risorse per la ricostruzione e l'accelerazione del loro sviluppo. Il processo formativo di questa legge è stato laborioso: il testo è stato riformulato più volte e la materia ha provocato polemiche talvolta roventi, difese forse sproporzionate e comunque appassionate, problematiche ampie, intersettoriali, coinvolgendo le istituzioni, le popolazioni, gli apparati, gli enti, stimolando il discorso quiescente per molto tempo nel livello e nella dimensione sullo sviluppo e sul futuro del Mezzogiorno. Certo è che, se l'urgenza ispirò l'emanazione del decreto-legge del 1986, la medesima non lascia oggi spazi a rinvii.

L'evento tragico del 1980 ha sottoposto a dura prova le popolazioni; ha modificato il loro modo di pensare; ha suscitato domande allo Stato; ha stimolato attese; in molti casi ha sollecitato richieste da evadere subito in base a certezze di diritto indubbie, facendo prendere corpo ad una deprecabile «cultura del terremoto»; e ciò perchè si avvertiva e si sente la necessità di un futuro da costruire per il Sud. Ha investito gli amministratori locali di responsabilità pesanti, sottoponendoli a severi, continui esami per le norme da interpretare. Quante difficoltà per istruire una pratica e progettare il proprio territorio! Spesso si è dovuto inventare: questa è stata ed è quasi un'avventura anche per gli esperti, una congerie di norme, un complesso di riferimenti normativi, un articolato comunque di non facile lettura.

Tuttavia, ora si mette un punto fermo a rinvii e proroghe, fissando tempi e modi per le richieste di agevolazioni e per l'avvio di procedure amministrative. Lo scadenzario dell'integrazione delle domande per i contributi, l'agevolazione per la riparazione degli immobili d'interesse storico, il recupero del terremoto del 1962 sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti, le provvidenze per gli emigrati e i coltivatori diretti, le indicazioni precise di indirizzo sugli strumenti urbanistici (con sospensione di erogazione di fondi ai sensi della legge n. 219 del 1981 se non rispettate), sono gli aspetti positivi del provvedimento.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* INNAMORATO). I 23.000 miliardi spesi fino ad ora hanno alimentato migliaia di piccole e grandi imprese ed altrettanti cantieri, hanno utilizzato la professionalità di tantissimi tecnici, hanno posto le premesse per lo sviluppo del Mezzogiorno, non più eludibile nè rinviabile. A tale proposito il Gruppo socialista, e noi del Sud in particolare, stigmatizziamo ritardi e

lentezze dell'intervento nel Meridione, visto che quello ordinario risulta riduttivo ed omissivo. Come e quando la SIP, l'Enel, le partecipazioni statali, le ferrovie, i vari Ministeri interverranno come dovuto?

Anche la programmazione del CNR è riduttiva a fronte delle necessità e delle iniziative promozionali che possano rendere il Sud protagonista autopropulsivo del suo sviluppo. Lento, asfittico è l'intervento straordinario.

Dalla relazione trasmessaci dal Presidente del Consiglio emergono dati allarmanti circa le risorse disponibili e gli impegni assunti. Si pensi all'utilizzo delle risorse per la ricerca. Senza ricerca teorica, applicata e collegata all'industria, senza il collegamento fra università e territorio, non ci può essere decollo economico, civile, culturale.

Si consideri che dei 15-16.000 ricercatori solo l'8 per cento opera nel Meridione. Vi è dunque scarso utilizzo delle risorse umane. Il Sud diventa sempre più periferia culturale e scientifica, che si accentua in proporzione alla quota di risorse e di scienza che si mettono a disposizione. Occorre che i circuiti proposti dalla innovazione, con la caduta del diaframma tra mondo culturale, scientifico e territorio, mettano in circolo le intelligenze e le volontà che vogliono attivare il volano della rinascita.

Nonostante i problemi indicati sommariamente, che bisogna affrontare, in definitiva, fra alti e bassi, le istituzioni delle regioni del terremoto hanno assolto realisticamente il gravoso compito posto dal terremoto. Ci aspettiamo di più dalle regioni del Mezzogiorno, sollecitiamo maggiori iniziative da parte degli enti locali; la legge sul Mezzogiorno decollerà se ci sarà un loro proporsi da protagonisti.

Bisogna spendere, tenere aperti i flussi di finanziamento, credere nella classe politica del Sud, perchè non si senta abbandonata, magari processata. Più cultura, più centri di ricerca: su 2.000 brevetti nel 1987 in Italia, solo il 2 per cento è attribuibile ai ricercatori del Sud. E così, in un'area complessa, pervasa di sviluppo e ristagno, fra migliaia di miliardi spesi, registriamo nel settore industriale stimolato dal terremoto ritardi e sconfitte; circa 3.350 miliardi in Campania hanno creato solo 700 posti, contro i 9.000 preventivati, con aziende già in crisi. Chiediamo più impegno al Governo, più presenza. In un'area del cratere, a Buccino, alcune industrie non iniziano la loro attività perchè pare che l'Enel e la Sip non provvedano agli allacciamenti.

Questi frammenti di problemi, e ce ne sono altri ancora, che ci siamo permessi di rappresentare a quest'Assemblea, già danno un'idea della dimensione del problema Sud, che è problema del paese. Che senso avrebbero le riforme di cui si discute, se non vi sarà un cambio di velocità e di impegno comportamentale del Governo, della classe politica in generale e del Sud in particolare con un'assunzione di responsabilità dello Stato *in toto?* Il 20 per cento della disoccupazione del Sud è «palla di piombo» allo sviluppo della democrazia; il Mezzogiorno può vivere l'involuzione per essa, e patirla sarebbe inevitabile se la parte del paese più avanzata rimanesse inerte.

Sicchè, le riforme elettorali, consapevole obiettivo ormai di tutti, potrebbero essere, per un Sud non proiettato verso lo sviluppo, l'arresto del germoglio della democrazia, svuotando la funzione dei partiti. Questi ultimi, se non in grado di filtrare le insofferenze settoriali per dare ad esse spazi di iniziative concrete, perdono il carattere di veicolo istituzionale della democrazia; di conseguenza le riforme e i partiti medesimi non darebbero

risposta ai bisogni, e le insofferenze creerebbero sacche di emarginazione e di indifferenza, che sono sbocchi pericolosi per la democrazia.

Il Mezzogiorno, crocevia e crogiuolo di tanti problemi, attende interventi solleciti, risorse per servizi indispensabili, infrastrutture portanti che aprano il Sud all'influsso della modernità reale.

Tanto abbiamo voluto rappresentare a margine della questione terremoto, per dire che esso, portatore di sciagure, può oggi assumere funzione di promozione, di monitore di rinnovamento, passando, magari, attraverso tutte le negatività attendibili o fantasiose che un flusso finanziario dalle proporzioni ben note può determinare.

Nonostante le indubbie carenze normative ed operative, evidenziate anche dal relatore, senatore Salerno, e la valutazione critica registrata in Commissione per le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sul testo del decreto-legge n. 474, già approvato da questa onorevole Assemblea, il PSI vota sì perchè questo punto fermo legislativo sia l'inizio di un cammino responsabile del Mezzogiorno e del paese. (*Applausi dalla sinistra*).

PETRARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRARA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista si asterrà sulla conversione in legge del decreto-legge n. 474 per una serie di ragioni che sono state ampiamente illustrate dal senatore Cardinale nella discussione generale e che io voglio richiamare brevemente.

La prima ragione è che se avessimo insistito in un ulteriore confronto rispetto a quello avvenuto alla Camera, anche senza averne il tempo necessario, per giungere ad un più incisivo prosciugamento del testo del decreto-legge, avremmo sicuramente favorito alcune tentazioni affiorate nella maggioranza di far decadere il decreto e avremmo corso il pericolo di una ottava reiterazione di esso da parte del Governo, determinando così un pauroso vuoto legislativo e arrestando di fatto l'opera di ricostruzione delle zone terremotate, con conseguenze gravissime sulle possibilità di garantire i livelli occupazionali e spingere in avanti il processo di sviluppo di quelle aree. Tutto questo in un momento in cui la situazione socio-economica del Mezzogiorno – come ha ricordato anche il collega che è intervenuto prima di me – è caratterizzata da una fase di blocco pressochè totale degli investimenti ordinari e straordinari, situazione che è destinata ad incancrenirsi, perchè nella manovra finanziaria e nella politica economica prospettate e praticate dal Governo il Mezzogiorno è condannato a nuovi gravi livelli di marginalità e di arretratezza.

Lo squilibrio Nord-Sud – non facciamoci illusioni – è destinato ad accrescersi se prevarranno gli indirizzi fin qui promossi dall'azione del Governo rispetto ai drammatici problemi del Mezzogiorno. Il primo elemento si riferisce alle ricorrenti inadempienze del Governo nel rispettare e nel far rispettare alle amministrazioni pubbliche la riserva del 40 per cento degli investimenti globali e quindi nell'accelerare i flussi di spesa previsti dalla legge n. 64. Le percentuali più attendibili indicano nel 10-15 per cento l'ammontare di tale quota. Le Partecipazioni statali, impegnate dal Parlamento a localizzare il 60-80 per cento dei propri investimenti nel

Mezzogiorno, non hanno aderito neppure per la metà alle disposizioni di legge, e anzi hanno avviato una scandalosa operazione di dismissione, privatizzazione, netto disimpegno della mano pubblica dal settore industriale manifatturiero meridionale e trasferimento di risorse nel campo delle grandi opere pubbliche che non garantiscono lo sviluppo e l'occupazione, quando si accompagnano a indiscriminati processi di deindustrializzazione; gli investimenti industriali nel Mezzogiorno dal 1962 al 1974 sono aumentati secondo un tasso medio annuo del 7,3 per cento, mentre dal 1974 ad oggi sono diminuiti secondo un tasso medio annuo dell'8,5 per cento. Non parliamo poi dell'intervento straordinario. Siamo di fronte ad una situazione paradossale: su 624 progetti, per un importo pari ad oltre 5.000 miliardi, ne sono stati approvati appena 62, cioè un decimo circa. Assistiamo piuttosto ad un tentativo di mutare questo intervento straordinario da aggiuntivo in sostitutivo rispetto a quello ordinario, un tentativo di trasformare le risorse dell'intervento straordinario in una sorta di fondo globale speciale, dal quale attingere volentieri e spesso per tutte le spinte clientelari e corporative che si dovessero affacciare.

È questo, onorevoli colleghi, signor Presidente, il contesto e lo scenario in cui si svolge la nostra discussione sugli interventi nelle zone terremotate. Bloccare le uniche possibilità di intervento in grandi aree meridionali, offerte dalle leggi sul terremoto, sarebbe stato un gravissimo errore ed un modo assurdo di rispondere alle attese delle popolazioni.

Noi comunisti intendiamo rispondere in modo responsabile alle attese delle popolazioni meridionali, che guardano alle provvidenze dello Stato anche come possibilità effettiva di riparare agli enormi disagi che sono ancora presenti a sette anni dal sisma, e che si affiancano alle gravi condizioni in cui oggi versa il Mezzogiorno. In modo responsabile, ho detto, proprio perchè vogliamo che questo decreto vada avanti.

La seconda ragione scaturisce dal fatto che sono state accolte significative proposte del Gruppo comunista – in modo particolare alla Camera – che hanno reso il decreto più chiaro e snello negli obiettivi di fondo e ripulito da un complesso di articoli e commi improntati a particolarismi e a richieste improprie. Ciò anche se permangono ancora elementi di confusione, norme frammentarie e disorganiche, meccanismi perversi di gestione delle risorse che hanno consentito nel passato, in piena emergenza dell'evento sismico, e potrebbero ancora consentire nel futuro, il finanziamento a pioggia di attività scollegate fra loro, senza una progettualità complessiva dello sviluppo di quelle aree, l'unica capace di produrre ricchezza e occupazione, di ridisegnare un futuro di certezza per le popolazioni del cratere.

Questo è un nodo non risolto, che alle volte implica l'utilizzazione di risorse per attività illegali e clientelari: è impensabile affrontarlo con il ricorso alla decretazione d'urgenza.

A nostro avviso bisogna abbandonare la filosofia dell'emergenza e puntare ad azioni strategiche combinate, per assicurare il processo di rinascita delle aree colpite e dell'intera area meridionale, attivando i flussi finanziari e gli strumenti di programmazione che sono stati approntati dal Parlamento in favore del Mezzogiorno, e che stentano ad entrare a regime. Mi riferisco alle leggi sul terremoto che peraltro occorre raccogliere in un testo unico, previsto dalla legge n. 80 del 18 aprile 1984, per uscire dal ginepraio in cui vengono a trovarsi amministratori, tecnici, cittadini ed operatori, fornendo loro uno strumento legislativo di facile interpretazione e

applicazione. Mi riferisco ancora alle leggi sull'imprenditoria, che occorre rivedere ed aggiornare, e alla nuova legge sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Fino ad oggi il Governo ha dimostrato di muoversi in altra direzione e di non favorire un reale rilancio dello sviluppo delle zone terremotate. Quello che con impiego di ingenti risorse si è costruito, e siamo appena al 30 per cento, lo si è fatto – l'abbiamo sentito in più circostanze, anche in questo dibattito – senza precisi indirizzi di programmazione, di tutela generale del territorio, dell'ambiente, dell'enorme patrimonio artistico e culturale e, quel che è peggio, senza aver assicurato ai danneggiati il bene perduto, la casa, il lavoro, i servizi, la certezza del domani. Emblematico è il modo con cui sono state affrontate a volte non risolte le questioni che attengono al silenzio-approvazione (attraverso il quale si giunge all'accoglimento di piani regolatori che, per ragioni di natura sostanziale oltre che formale, non sarebbero stati mai approvati), all'obbligo di sentire prima dell'approvazione dei piani di recupero, di cui all'articolo 28 della legge n. 219, le competenti sovrintendenze, al risanamento del patrimonio artistico privato, ai problemi dell'abusivismo e degli insediamenti industriali nelle aree interne.

Scaturisce da qui, signor Presidente, onorevole Sottosegretario, da queste riserve di fondo il significato del voto di astensione dei senatori comunisti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

BOSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, credo che il senso di responsabilità deve imporci di non approvare un decreto, ripresentato per la settima volta, per l'attuazione di interventi nelle zone del terremoto del 1980. Io ritengo che se dopo oltre 60.000 miliardi non si è riusciti a far decollare l'area terremotata, è evidente che il problema non è rappresentato dai soldi, ma da qualcosa di più profondo e difficile da affrontare dei danni materiali o delle case da ricostruire. Infatti si chiedono finanziamenti mentre le banche locali scoppiano per i depositi, si chiedono finanziamenti per ricostruire case che poi non vengono ricostruite dalla gente che, in molti casi, continua a vivere in baracche provvisorie preferendo mettere i soldi in banca. Una gente insomma che sembra aver capito male e che evidentemente pensa che lo Stato abbia il dovere di mantenerla e che, comunque, sia inutile preoccuparsi più di tanto perchè dopo questo finanziamento arriverà un altro, un altro ancora e così, all'infinito.

È per questa strada, ed è per questi motivi che 40 anni di sovvenzioni hanno partorito piccoli topolini, niente in confronto alle aspettative e all'impegno finanziario. Il problema è evidentemente costituito dalla cultura di fondo degli abitanti e della classe politica delle aree terremotate, una cultura che è per così dire rimasta ad uno stadio infantile, ad uno stadio di comodo.

BOSCO. Ma che sta dicendo, da dove viene lei?

BOSSI. Io credo che le società presentino le stesse caratteristiche... (*Vivaci commenti. Vive, generali proteste*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ognuno ha il diritto di esporre le proprie tesi.

BOSCO. Ma da dove viene lei, senatore Bossi?

PRESIDENTE. Senatore Bosco, la prego di non interrompere.

BOSCO. Non è consentito essere offesi in questo modo.

PRESIDENTE. Se vi saranno delle offese, la Presidenza pregherà il senatore Bossi di usare un altro linguaggio. Invito il senatore Bossi a continuare il suo intervento.

BOSSI. La ringrazio, signor Presidente.

Io credo che le società presentino le stesse caratteristiche delle persone che le costituiscono e credo che, così come per far crescere psicologicamente un bambino sia necessario stimolarne le capacità organizzative, dandogli la mancia una volta alla settimana, anzichè tutti i giorni, allo stesso modo... (*Vive, generali proteste*).

FLORINO. Fuori!

PRESIDENTE. Senatori Bossi, non discuto le sue... (*Vive proteste del senatore D'Amelio*). Senatore D'Amelio, la prego di stare seduto.

Senatore Bossi, non discuto le sue idee, però la prego di trovare un modo per formularle che sia accettabile da tutti.

BOSSI. Mi sembra che sia accettabile.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Prenda esempio dal senatore Boato, che ha condotto una battaglia seria per tre ore, ma che ha avuto del rispetto per tutti.

BOSSI. Stavo dicendo che allo stesso modo occorre comportarsi nei confronti delle aree terremotate. I finanziamenti dello Stato, vale a dire i soldi che provengono dalle altre regioni, devono essere affidati con la necessaria cautela e solo se si ha la certezza che ci sia la maturità e la serietà per investirli secondo i programmi.

SANZA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Ma è pazzo, come può parlare di maturità?

BOSSI. I comportamenti della classe politica locale e i risultati raggiunti finora sono lì a dimostrare che queste garanzie non ci sono e che questo decreto deve essere respinto.

D'AMELIO. Qual è la *lobby* che la sostiene?

PRESIDENTE. Senatore D'Amelio, lei è già intervenuto: stia calmo e tranquillo.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, esprimo qui la dichiarazione di voto contrario del Gruppo federalista europeo ecologista del Senato, concludendo la testimonanza di opposizione portata nel corso della discussione generale e dell'esame dell'articolato di questo decreto-legge dal senatore Marco Boato. Non ho partecipato alla fase precedente esclusivamente per una ragione: sono stato impegnato questo pomeriggio nell'Ufficio di Presidenza della Commissione bilancio del Senato, dove ho proposto una indagine conoscitiva sulle spese, sui 30.000 miliardi già spesi per la ricostruzione nelle zone terremotate del Mezzogiorno e sui 20.000 miliardi previsti o prevedibili che dovremo spendere ancora per completare questa ricostruzione, raccogliendo un impegno che al momento dell'esame della legge finanziaria era stato espresso in quest'Aula dal collega Giovanni Berlinguer per il Gruppo comunista, dal senatore Salverino De Vito per la Democrazia cristiana, dallo stesso ministro Colombo per il Governo della Repubblica.

Senatore D'Amelio, respingo con sdegno l'accusa che ci è stata rivolta di antimeridionalismo. Credo invece ci sia un falso meridionalismo fatto di populismo piagnone e di concreti interessi di potere e clientelari, che sta alimentando un'ondata razzista e antimeridionalista, della quale – se mi consente – responsabilmente mi preoccupo e di cui abbiamo avuto una piccola testimonianza pochi minuti fa. (*Applausi del senatore D'Amelio*).

Non è antimeridionalismo preoccuparsi di una storia infinita di decreti-legge nell'anno in cui celebriamo il ventennale del terremoto del Belice e nel momento in cui in questo decreto-legge inseriamo surrettiziamente una norma che riguarda ancora il terremoto del 1962, oggi, nel 1988. Non è antimeridionalismo, senatore D'Amelio, preoccuparsi oggi che del terremoto del 1980 non si debba parlare, stanziando altre migliaia di miliardi, ancora nel 2010 o nel 2020, quando probabilmente alcuni di noi non ci saranno più e ci saranno le generazioni dei nostri figli e dei nostri nipoti.

Non è antimeridionalismo preoccuparsi di un silenzio-assenso che pervicacemente e tenacemente avete voluto riproporre in questi sette decreti-legge reiterati.

Colleghi comunisti, compagni comunisti, posso accettare che voi votiate questi decreti-legge, ma non posso accettare la vostra astensione, il vostro silenzio o la vostra complicità nell'approvazione di questi articoli, che condannano la ricostruzione di quelle zone del Mezzogiorno di nuovo all'anarchia urbanistica con norme che questa volta stabiliscono un condono preventivo.

Preoccuparsi del ruolo delle sovrintendenze nella ricostruzione dei centri storici è antimeridionalismo? Preoccuparsi dell'impatto ambientale, è antimeridionalismo? Preoccuparsi che di fronte a queste cifre si inserisca un piccolo emendamento – perchè questo è stato il torto di Marco Boato – in un decreto-legge che giunge al nostro esame all'ultimo giorno, con il ricatto del prendere o lasciare, che stabilisce che i finanziamenti si danno solo ad avanzamento accertato dei lavori è antimeridionalismo? E neppure questo è stato possibile ottenere!

Non è antimeridionalismo pretendere che si accerti se è vero che questi soldi per la ricostruzione producano occupazione. Si apprende che per la ricostruzione si spendono cifre da industria aerospaziale. Non so se è vero o non è vero, ma sono queste le cifre che ci rimbalzano dalle notizie di stampa: 40 miliardi per 40 addetti; 1 miliardo ad addetto in una industria; 200 miliardi per 120 addetti, quasi 2 miliardi ad addetto in un'altra azienda.

È antimeridionalismo preoccuparsi di queste cose, è antimeridionalismo preoccuparsi di queste falle che abbiamo creato al di fuori dei controlli della contabilità pubblica?

No, il compagno Boato come il deputato Cederna, come i deputati verdi e i radicali alla Camera, come noi in questo momento, non è antimeridionalista; abbiamo, al contrario, la coscienza di batterci per una corretta e sana ricostruzione di quelle zone che hanno sofferto il terremoto. È per difendere quelle zone da un'ondata di finanziamenti incontrollati, che rischiano di alimentare tangenti, camorra, 'ndrangheta, corruzione della vita pubblica e morale, anzichè giusta ricostruzione, onesto lavoro e sviluppo del Mezzogiorno. Di questo ci dobbiamo preoccupare.

Se questo meridionalismo si farà strada nelle nostre Aule, nelle nostre Commissioni, in questi dibattiti di Assemblea; se sapremo con i nostri comportamenti, senatore D'Amelio, accendere i riflettori su questi finanziamenti, forse difenderemo i Ministri, i Sottosegretari, gli amministratori pubblici, gli amministratori locali dalle pressioni clientelari, dalle pressioni della corruzione, dai ricatti delle camorre. Difenderemo voi stessi, senatori di quei collegi, e vi metteremo in grado di utilizzare questi finanziamenti che nessuno vuole lesinare al Mezzogiorno, per le giuste finalità di un vero sviluppo e di una vera ricostruzione.

Questa ricostruzione non deve essere solo fisica, materiale, edilizia; deve essere, possibilmente, costruzione di una società più giusta, moralmente e politicamente più sana.

Lei può star tranquillo certamente della nostra buona fede, senatore D'Amelio; può star tranquillo anche su un'altra cosa e cioè che abbiamo assunto in quest'Aula l'impegno a fare in modo, con la convergenza di tutti, che su queste falle, che rischiano di diventare voragini della finanza pubblica si accendano finalmente i riflettori della trasparenza politica e contabile, della responsabilità pubblica davanti al paese che eroga questi fondi e che deve essere tranquillizzato sulla loro finalità. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista*).

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, colleghi. A nome del Gruppo della Sinistra indipendente esprimo il voto contrario al provvedimento che abbiamo di fronte, per due motivi; il primo perchè come Sinistra indipendente, siamo sempre stati contrari alla politica ed al regime delle proroghe. Anche oggi è stato messo in evidenza che, con questa maniera di operare, si finisce per prorogare anche provvidenze per eventi che risalgono al 1962; se si va avanti di questo passo, continueremo a risarcire danni (reali o immaginari) conseguenti a catastrofi di chi sa quale lontano passato.

In secondo luogo siamo contrari a questa maniera di legiferare che ci impone di decidere senza avere tempo per apportare qualsiasi emendamen-

to. Tutti, anche quelli che hanno dichiarato di votare a favore, hanno detto che vi sono elementi di perplessità, elementi di confusione, che il testo ricevuto dalla Camera sarebbe stato meritevole di modificazioni, che si possono muovere argomentazioni critiche che si possono muovere a questo testo.

È stato detto che, purtroppo, siamo ridotti a vedere mortificate le nostre serie ambizioni di legiferare. Ma perchè dovremmo vederle mortificate quando avremmo avuto la possibilità di modificare il testo, apportando emendamenti per un più corretto uso del territorio e delle risorse finanziarie? Questi emendamenti, per la fretta, sono stati respinti tutti, come sono stati respinti alla Camera altri emendamenti presentati dai colleghi della Sinistra indipendente, e là non c'erano motivi di fretta. C'è quindi soltanto la volontà di peggiorare ulteriormente un testo, già peggiorato dalla Camera rispetto al testo del decreto, nel senso di arrivare ad una maggiore permessività nei confronti delle offese ai valori ambientali ed ai valori culturali. Lo avremmo potuto evitare con gli emendamenti presentati dai colleghi della Sinistra indipendente alla Camera e con altri presentati qui al Senato. Il pessimo istituto del silenzio-assenso vanifica davanti alla pigrizia della pubblica amministrazione la possibilità di difendere valori ambientali e culturali.

Vorrei fare soltanto altri due brevi commenti. Il Sottosegretario ha ricordato che fra i meriti della legge n. 219 vi è stato anche l'inserimento della realizzazione dell'Università della Basilicata. Ma l'Università della Basilicata, come l'Università del Molise, era un debito che noi avevamo verso il paese e verso gli abitanti di tali regioni, ben prima del terremoto del 1980, tanto più che per legge ogni regione deve avere almeno una Università. Questo modo di far approvare una cosa giusta, dovuta alle popolazioni, come l'Università, in un decreto sul terremoto è un altro segno del cattivo modo di legiferare in cui siamo trascinati.

A proposito delle lentezze dell'opera di ricostruzione qualche collega ha chiesto di credere nella classe politica del Mezzogiorno. Ma non esiste una classe politica, esistono delle forze di Governo e delle forze di opposizione sia nel paese, sia nel Mezzogiorno. Sono un parlamentare eletto nel Mezzogiorno, ma non mi riconosco affatto membro di una «classe politica». Riconosco che vi sono amministratori cattivi e contro di essi faccio e farò la mia opposizione. Credo invece nei cittadini del Mezzogiorno e credo che sia dovere soprattutto degli eletti nel Mezzogiorno di battersi perchè la sana parte, che è la maggioranza del Mezzogiorno, abbia degli amministratori capaci di dare una risposta alle esigenze delle popolazioni.

Nel 1980 il Mezzogiorno ha perduto un'occasione storica: davanti a stanziamenti di decine di migliaia di miliardi, che già allora si delineavano, si sarebbe potuto fare di quelle zone, che si sono poi chiamate del «cratere», veramente una nuova California, si sarebbero potuti portare lì insediamenti diversi, avanzati, con un collegamento fra la ricerca scientifica e le forze culturali del posto che sono grandi e lo so bene, dal momento che nel Mezzogiorno insegno.

Tutto questo grande sforzo, queste occasioni sono state vanificate da ritardi, omissioni, furbizie, da opere di cementizzazione e dallo spreco di risorse naturali e di risorse umane grandissime.

Io ho fiducia nei cittadini del Mezzogiorno e credo che debba essere data una risposta ai cittadini e ai lavoratori di tali zone. Questa risposta non viene

certo da questo testo di legge che vi invito a respingere, come faremo noi della Sinistra indipendente. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, questo decreto torna alla nostra attenzione dopo due mesi. Ci siamo occupati prima del sesto decreto sul terremoto, ce ne occupiamo nuovamente questa volta ma si tratta del settimo decreto. Registriamo due fatti nuovi verificatisi in questi due mesi: intanto le modifiche che sono state apportate dalla Camera, modifiche sostanziali, numerose. Il collega Salerno ha parlato di un decreto-legge che è stato stravolto ed anche i colleghi della maggioranza hanno criticato alcune delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

L'altro fatto nuovo è che questa sera noi ci troviamo di fronte ad un quasi obbligo di approvare il decreto-legge perchè altrimenti tra poco decadrebbe. È un fatto anche questo abbastanza assurdo, perchè nonostante i rilievi negativi che sono venuti da tutte le parti, collega D'Amelio, lei è stato uno dei pochi per la verità che ha visto quasi tutto positivo ma gli altri, da tutte le parti politiche, hanno in effetti evidenziato le carenze, hanno evidenziato gli elementi in più che ci sono e che non ci dovevano essere. Nonostante questi rilievi, non si può modificare il decreto, non si possono apportare quelle modifiche sulle quali tutti magari saremmo d'accordo.

Bisogna allora riflettere, come abbiamo detto anche in Commissione, su questo fatto nuovo, su questo monocameralismo di fatto che riguarda oggi il Senato, che altre volte riguarda la Camera come è accaduto per il decreto sulla Valtellina. Certo è che non si possono accettare queste situazioni perchè ciò vuol dire rinunciare al proprio ruolo, vuol dire essere mortificati in quello che noi siamo e cioè un ramo del Parlamento che deve legiferare, i singoli senatori hanno il diritto-dovere di dire la loro, di esprimersi e di essere conseguenti; stasera invece no, bisogna che per forza questo decreto-legge vada avanti altrimenti decade.

Permettetemi poi qualche altra considerazione prima di entrare nel merito del voto. Già due mesi fa quando ci siamo occupati di questo decreto, già quanto abbiamo discusso sul decreto-legge della Valtellina, anche noi abbiamo rilevato la necessità di una legge di riferimento ed abbiamo visto che finalmente questa è diventata un'esigenza generale di cui anche il Sottosegretario questa sera si è fatto carico assumendo un impegno che speriamo si possa concretizzare in fatti.

Abbiamo rilevato e continuiamo a sottolineare la necessità di una legge di riferimento, quasi di una legge-cornice, perchè non è possibile che ogni volta che accade un evento calamitoso si debbano improvvisare le competenze, magari diverse da quelle dell'evento precedente. Infatti, quando si è trattato del disastro della Valtellina ci si è posto il problema se dovevamo guardare al modello del Friuli o a quello dell'Irpinia. Ripeto: occorre una legge di riferimento per le competenze, per il tipo di intervento, per le varie provvidenze.

Inoltre, chiediamo che finalmente vengano avviati investimenti non solo per riparare i danni e per la ripresa successiva alle calamità, ma per

prevenire le calamità stesse. Ho ascoltato l'intervento di questa mattina in Commissione del collega Nebbia, che faceva un discorso sul quale tutti dovremmo convergere e che dovrebbe essere attuato. Ci auguriamo che la politica dell'attuale Governo, del ministro Ruffolo e di quanti altri vada nella direzione da noi sollecitata: ossia in quella degli interventi di prevenzione per evitare che accadano altre calamità. Vi sono infatti calamità imprevedibili, ma ve ne sono alcune che possono essere previste e per le quali non facciamo nulla: poi magari sopportiamo ingentissime spese per riparare i danni!

Un intervento preventivo significa anche risparmiare risorse da impiegare in altre direzioni.

Per quanto riguarda il merito, quello da convertire doveva essere un decreto-legge di semplici proroghe; dalla fine del 1986 ad oggi è diventato un'altra cosa. Alle proroghe si sono aggiunti altri provvedimenti, altre decisioni, altre forme di intervento: quindi è stato snaturato il tipo di provvedimento proposto all'inizio. Anche per questo motivo noi non abbiamo condiviso il discorso della necessità e dell'urgenza perchè, se necessità e urgenza potevano esistere per le proroghe, esse non potevano esserci certamente per altri provvedimenti che potevano essere assunti in sede diversa. Secondo noi si sarebbe dovuto emanare un decreto-legge per le proroghe che stavano scadendo, ma tutto il resto avrebbe dovuto essere affidato – lo abbiamo rilevato anche alla Camera – ad un disegno di legge appunto per provvedere a tutte le emergenze, le nuove esigenze, i problemi che a mano a mano venivano fuori.

Inoltre, qual è il risultato raggiunto? A questo proposito non devo fare altro che ripetere quanto hanno detto anche i colleghi della maggioranza o lo stesso Sottosegretario. Siamo purtroppo in presenza, dopo questo *collage*, dopo che alle proroghe sono stati aggiunti altri provvedimenti, dopo le varie modifiche apportate e le pressioni riscontrate al Senato e alla Camera, di un decreto-legge quasi *omnibus*, non coordinato, poco chiaro, in alcune parti illeggibile. Il sottosegretario Sanza, oltre ad affermare quanto ha prima rilevato il senatore Nebbia, ha anche parlato di frammentarietà del provvedimento e di incoerenza di alcune norme, affermazioni su cui tutti concordiamo.

Dobbiamo anche rilevare, se ci soffermiamo un momento sul discorso delle proroghe – e bisogna dirlo chiaro, anche a coloro che hanno fatto difese di ufficio di amministratori inadempienti – che ciò è accaduto perchè alcuni comuni, alcune regioni e il Governo, ciascuno per le diverse parti, sono stati inadempienti: basta vedere quanto è accaduto per la strumentazione urbanistica, che si poteva e si doveva fare come alcuni comuni ed alcune regioni hanno provveduto a fare. Invece vi sono altre regioni, altri comuni che così non hanno fatto.

Vi sono tante carenze; alla Camera dei deputati l'onorevole Galasso rilevava tali carenze, come le abbiamo rilevate noi e come sono state rilevate un po' da tutti i Gruppi, e si augurava che il Senato potesse porvi rimedio; affermava la necessità di portare avanti il decreto-legge, lasciando al Senato il compito di introdurre le modifiche necessarie. Purtroppo, lo dico a me stesso e a tutti voi, questa sera non abbiamo alcuna possibilità di modifica e quindi le carenze rimarranno.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, già il senatore Boato ha sollevato un problema che noi riproponiamo, anche perchè non abbiamo

avuto risposta dal Sottosegretario. Mi riferisco alle critiche, alle numerose critiche fatte dalla Corte dei conti; il senatore Boato ha letto diverse pagine, mi auguro che tutti i colleghi abbiano avuto la possibilità di leggere o di seguire quanto ha detto il senatore Boato, perchè sono queste le occasioni per riflettere su come si legifera, sui provvedimenti che vengono adottati, sulle attese che vengono create, sui desideri e le aspettative delle gente che vengono deluse perchè ci si accorge che non tutti i fondi sono disponibili.

Infine, il collega Florino e poi altri colleghi si sono soffermati sulle polemica in corso da mesi, divampata soprattutto nei giorni scorsi. Da una parte c'è chi accusa gli amministratori, ed altri responsabili di sperperi, di ritardi, di errori; c'è chi ricorda che esistono ancora migliaia di baraccati, chi ricorda che vi sono comuni inseriti tra quelli danneggiati e che, invece, non dovrebbero esserlo, chi parla di tangenti, chi ha ricordato la camorra e così via. Dall'altra parte, invece, c'è chi chiude gli occhi davanti a tutto e vuol negare anche l'evidenza, anche fatti documentati; chi parla di moralismo e scandalismo, chiudendo gli occhi davanti a tutto. Noi del Movimento sociale italiano non siamo nè tra coloro che vogliono fare gli accusatori o i colpevolisti a tutti i costi, nè tra coloro che sono innocentisti comunque. Proprio perchè nella gran parte noi componenti del Gruppo siamo del Meridione, nell'interesse del Meridione, della gente seria e laboriosa presente nel Meridione, vogliamo che sia fatta chiarezza ed è per questo motivo che voglio ricordare – lo ha fatto già il collega Florino – che nei prossimi giorni presenteremo un disegno di legge per la costituzione di una Commissione di indagine.

Le mie considerazioni dovrebbero portare ad un voto negativo, ma, pur di fronte a questi aspetti negativi e a queste lacune, sappiamo che vi è gente che aspetta, che non per propria colpa si trova in condizione di non aver avuto ancora dei benefici. Sappiamo che vi è bisogno ancora di interventi e per questo motivo ci asterremo sul provvedimento, augurandoci fermamente e in maniera convinta che sia l'ultima volta in cui ci si trova di fronte a una situazione di questo genere, nella condizione di essere obbligati comunque a bere l'amaro calice. Ci auguriamo che in prossime occasioni si possa discutere di leggi più organiche, si abbia il tempo e la possibilità di modificare la legge per fare qualcosa che veramente serva ai cittadini. (*Applausi dall'estrema destra*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Pollice, Spadaccia, Strik Lievers, Corleone, Pasquino, Boato, Fiori, Bossi e Nebbia è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 21,20, è ripresa alle ore 22,20*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 767.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Corleone, Pollice, Vesentini, Strik Lievers, Boato, Spadaccia, Nebbia e Bossi è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 22,25, è ripresa alle ore 23,25*).

Presidenza del presidente SPADOLINI

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 767.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Corleone, Vesentini, Pollice, Strik Lievers, Boato, Bossi, Nebbia e Spadaccia è stata rinnovata la richiesta di verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è largamente in numero legale.

(*Applausi dal centro*).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 767 nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 768

BUTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTINI. A nome della 4ª Commissione permanente chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 768, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Butini si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico» (768) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico» (768), già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

BUTINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo ora esaminare la reiterazione del decreto-legge per la copertura delle spese per la missione militare nel Golfo Persico, così come è stato modificato dalla Camera dei deputati. Il nuovo testo accoglie anche alcune osservazioni che furono svolte nell'Aula del Senato, perciò ne raccomando la conversione in legge. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, non è certo stata nostra intenzione porre il problema della verifica del numero legale con fini ostruzionistici rispetto al decreto in esame (*Commenti*). Avevamo sollevato con gli interventi dei senatori Boato e Spadaccia i problemi che ricordate; la nostra intenzione era quella di invitare la maggioranza, se maggioranza c'era, ad assumere tutte le sue responsabilità rispetto al decreto-legge. Quindi, non farò adesso un intervento ostruzionistico allo scopo di far decadere il decreto; ritengo che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità anche nel rispetto di esso. Molto rapidamente,

voglio richiamare quanto ho avuto occasione di dire ieri, ponendo la questione dell'incostituzionalità di questo decreto, che è stato reiterato dal Governo dopo che il Parlamento lo aveva respinto. Atto grave questo, di sfida da parte del Governo rispetto al Parlamento, ma rispetto a un Parlamento e a una maggioranza cui, ancora una volta, non voglio offrire ora, con un intervento lungo, l'alibi di una decadenza per decorrenza dei termini.

La maggioranza, se lo crede, può e deve assumersi in quest'Aula la responsabilità di accettare un decreto di questa fatta.

Molto rapidamente, nel merito, voglio dire che il decreto, come modificato dalla Camera dei deputati, non è più soltanto, come era il precedente, l'atto di finanziamento in qualche modo obbligato di una decisione già presa: il nuovo decreto, che prolunga i termini dell'intervento per sei mesi nel 1988, configura una decisione politica nuova, consistente nel prolungamento di un intervento di cui sempre di meno si riescono a cogliere i caratteri e le finalità sostanziali. Questo intervento, che era stato in qualche modo accompagnato da una dichiarazione di intenti del Governo del nostro paese secondo cui con questo atto si contribuiva ad aprire prospettive di pace nel Golfo, si è dimostrato da questo punto di vista del tutto impotente e ininfluente, così come tutta la politica rinunciataria del Governo in sede ONU, da questo punto di vista. Si è confermata l'impotenza sostanziale di gesti unilaterali come questo a garantire, non tanto e solo il diritto per il naviglio italiano ad avere libertà di navigazione nel Golfo, ma la libertà di navigazione nel Golfo come principio generale di diritto internazionale. Se questo fosse stato lo scopo del nostro Governo, allora si sarebbero dovute assumere, nelle sedi appropriate come l'ONU, iniziative adeguate per creare, semmai, una forza multinazionale ONU a garanzia del diritto di libertà di navigazione nel Golfo.

I fatti dimostrano d'altronde che la decisione di una spedizione militare di questa fatta non serve a tutelare la possibilità concreta di navigazione della navi italiane nel Golfo Persico, perchè i costi assicurativi sono cresciuti in misura tale che il naviglio italiano non percorre più il Golfo Persico nella sua interezza, non si spinge nelle sue acque più interne, ma si ferma alle soglie. Questa protezione, in sostanza, non è oggi considerata adeguata e sufficiente dagli armatori italiani per ragioni diverse dalla minaccia militare come tale a consentire la navigazione come un tempo veniva condotta.

Nè la spedizione si è dimostrata efficiente o utile rispetto ai compiti di sminamento, perchè di mine non se ne sono trovate. E non occorre che io mi diffonda su questo aspetto.

Il dato vero è che non si può enunciare il fine autentico di questa spedizione, che è quello di mantenere una certa posizione in quell'area, nell'ambito di una collocazione dell'Italia e dei paesi suoi alleati in un determinato contesto nello svolgimento del conflitto. Non si vuole enunciarlo: è un fine sul quale potremmo concordare o dissentire, ma non si ha il coraggio e non si ha la forza di fare chiarezza. Da parte vostra non si sanno e non si vogliono indicare i fini effettivi di questa spedizione; si fa così un gesto di sostanziale assenza di indicazione politica, di assenza di tutela, da questo punto di vista, degli stessi interessi nazionali italiani. Se mai tali interessi sono stati tutelati nell'area del Golfo Persico, lo si è fatto in altri modi; se mai gli interessi italiani sono stati tutelati in quell'area, ciò è stato dovuto al fatto – dobbiamo dirlo – che il nostro paese è buon cliente dell'una e dell'altra parte per gli approvvigionamenti petroliferi. Forse anche da

questo nascono i dissensi interni al Governo di cui abbiamo avuto molti segni, non ultimo, pochi giorni fa, l'ironia del Ministro degli esteri manifestata in una intervista a «La Repubblica» rispetto alla spedizione e ai suoi scopi.

Ebbene, ci accolliamo una spesa ingente e – fatto più grave, che è stato ricordato nel dibattito alla Camera dai colleghi deputati che si sono recati ad ispezionare le navi nel Golfo e hanno raccolto dati e ricevuto indicazioni – sappiamo che il costo della spedizione è molto più elevato di quanto si dice, perchè l'usura del naviglio implica la spesa di diverse centinaia di miliardi nei prossimi anni, quanto meno.

Per queste ragioni, per ragioni politiche, per ragioni di ordine finanziario, per ragioni di chiarezza e di trasparenza, annuncio il voto contrario mio e dei senatori Boato, Spadaccia e Corleone, a questo decreto, con l'auspicio che qusto ramo del Parlamento sia oggi con noi nel respingere quello che – ripeto – prima di tutto è un affronto al buon diritto parlamentare e alla Costituzione della Repubblica. (*Applausi dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e dal senatore Pollice*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacchè. Ne ha facolta.

GIACCHÈ. Signor Presidente, terrò conto della limitatezza dei tempi che ci sono stati imposti dalle circostanze per questa discussione.

Le ragioni politiche della nostra avversione al decreto sono state ampiamente illustrate, sia in occasione della decisione della partenza delle navi, che in occasione delle discussioni di precedenti decreti analoghi a questo.

Oggi siamo di fronte ad una situazione che manifesta qualche contraddittorietà: da una parte è stato annunciato dal Ministro un rientro parziale delle navi, dall'altra ci si propone un decreto che aumenta l'impegno di spesa con la previsione del finanziamento fino al giugno prossimo. È una contraddizione che avrebbe meritato di essere rilevata ampiamente, se vi fosse stato il tempo, perchè denota probabilmente l'improvvisazione e la frettolosità con cui si era pervenuti a suo tempo alla decisione. Crediamo però che, se si tratta di dare un giudizio suul'esito della missione, dobbiamo concludere che gli obiettivi proposti non sono stati raggiunti.

L'unico dato positivo che il Governo può sottolineare – lo rilevava stamane il relatore in Commissione – consiste nel fatto che non ci sono stati incidenti, che in qualche modo le nostre navi irisultano indenni. Noi riteniamo che questo sia da apprezzare perchè, come abbiamo denunciato a suo tempo, erano e rimangono gravi i rischi di un coinvolgimento, indipendentemente dalla dichiarata posizione di equidistanza.

Dobbiamo riconoscere, e vogliamo farlo in questa occasione, la capacità e il senso di equilibrio dei comandanti e dei militari che adempiono alla missione, ai quali, anche in questa occasione, vogliamo esprimere tutta la solidarietà del Gruppo comunista. Se però dobbiamo discutere sull'effetto della missione, sulla sua durata, su che cosa quindi stiamo facendo e quanto dobbiamo rimanere, credo che un giudizio debba essere dato sugli obiettivi politici che, anche in modo enfatico, erano stati a suo tempo proposti, cioè di concorrere al superamento del conflitto e di garantire la libertà di navigazione come principio.

Fin dall'inizio noi abbiamo sostenuto che occorreva seguire un'altra strada, quella dell'iniziativa politico-diplomatica. Quella strada non è stata

facile, ma come ha anche affermato il Ministro degli esteri nella intervista pubblica domenica, le navi non hanno certo aiutato a muoversi in quella direzione. Un maggior numero di navi militari non ha significato meno guerra; è rimasta fondamentale la necessità di un'iniziativa politica, diplomatica attraverso tutte le mediazioni possibili, attraverso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Più navi hanno significato più attacchi, più azioni belliche, più rischi nei quali essere coinvolti.

D'altra parte anche l'obiettivo tanto enfatizzato della libertà di navigazione come principio che avremmo dovuto tutelare non è stato assolutamente raggiunto. Le nostre navi saranno risultate indenni, ma si annuncia la riduzione dei traffici. Non è stato evitato il ritiro dei traffici dal Golfo. Si dirà che si tratta di ragioni economiche, ma se queste ultime sono determinate dall'aumento dei premi assicurativi da parte delle compagnie assicuratrici vuole dire che il rischio, invece di diminuire, è aumentato; è il riconoscimento di quanto noi avessimo ragione.

Quale tutela dunque della libertà di navigazione? Quale dissuasione abbiamo esercitato quando lo stesso Ministro della difesa afferma che probabilmente si potranno ridurre ulteriormente le navi se andrà avanti la tendenza delle società armatoriali a disertare i traffici verso i porti del Nord per preferire invece soltanto quelli del Mezzogiorno del Golfo? Quale dissuasione dal momento che anzichè dissuadere gli altri dal fare la guerra abbiamo finito col dissuadere le nostre navi dall'avventurarsi nel Golfo?

Io credo che da questo punto di vista una conclusione debba essere tratta dal Ministro e dal Governo. Noi abbiamo posto proprio in questo contesto uno degli emendamenti che abbiamo presentato. Noi chiediamo che il decreto venga sottoposto all'approvazione del Senato con le modifiche che andiamo proponendo, ovvero innanzitutto indicare espressamente all'articolo 1 il termine della missione, precisando il concetto con le parole «non oltre la data del 31 gennaio 1988».

Riteniamo, inoltre, che discutendosi di finanziamento occorra anche discutere sul modo in cui è stata operata la copertura della spesa. Bene, noi ci siamo trovati con un decreto che prevedeva di finanziare per il 1987 la spesa di 51 miliardi attraverso il reperimento su accantonamenti del fondo globale previsti per nuove leggi da emanarsi nel 1987. Fra essi quello per la legge di riforma dell'obiezione di coscienza e noi riconosciamo che è stato tolto evitando così una disputa di carattere morale o ideale. Ma ben più sostanziosa è rimasta la pretesa del Governo di finanziare invece gran parte della operazione per il 1987, per un totale di 43 miliardi, con il fondo della legge sulle servitù militari. La storia di questo accantonamento è stata resa esplicita già durante il dibattito sul bilancio e sulla legge finanziaria. Quando il Governo ha presentato il primo decreto ha detto che avrebbe reperito i fondi per finanziare la missione del Golfo appunto da questo accantonamento, ritenendo ormai chiaro che la legge sulle servitù militari non avrebbe potuto essere approvata entro il 1987, cosa in effetti opinabile perchè nel frattempo, prima che sopravvenisse la crisi di Governo la Camera stava invece discutendo in sede deliberante dell'approvazione di quella legge.

Si disse allora che si sarebbe provveduto con la legge finanziaria per il 1988 ma poi nella legge finanziaria l'accantonamento per le servitù militari è stato cassato. Abbiamo presentato emendamenti in proposito; il senatore Poli e altri colleghi della Democrazia cristiana hanno presentato – come noi – un emendamento per reinserirlo, ma poi hanno dovuto ritirarlo, mentre la

maggioranza ha votato contro il nostro emendamento. Qualcuno evidentemente ha pensato così che, «passata la festa, gabbato lo santo». Ma la festa non è passata ed il santo non è gabbato, perchè ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 498 sarebbe possibile ancora utilizzare quelle risorse previste per il 1987 nel corso dell'esercizio 1988, perchè nel frattempo durante il 1987 la Camera ha iniziato a discutere i provvedimenti di legge per le servitù militari.

Quindi noi diciamo ai colleghi della maggioranza che questa è l'ultima occasione possibile che si prospetta per dare corso all'approvazione rapida, con i relativi finanziamenti, della legge sulle servitù militari. Di conseguenza il Governo, quando insiste perchè la quota spesa per i 1987 sia coperta mediante quel finanziamento riservato alla legge sulle servitù militari, non chiede soltanto di votare per il finanziamento della missione nel Golfo, ma chiede nello stesso tempo ai colleghi della maggioranza di affossare definivamente la possibilità di finanziare e approvare la legge per la riforma delle servitù militari.

Per questo noi, in sintonia con l'emendamento all'articolo 1 che propone di ridurre la durata della missione dai nove mesi previsti a soltanto quattro mesi, cioè fino al 31 gennaio, proponiamo che all'importo complessivo dei 51 miliardi previsti per il 1987, più i 97 miliardi previsti per il 1988, decurtato dei cinque mesi di riduzione della missione, quindi ad un importo complessivo risultante di 70 miliardi, si provveda, sia per il 1987 che per il 1988, mediante taluni dei capitoli che lo stesso Governo ha indicato per il finanziamento per il 1988. Questa è la condizione che permetterebbe di fare salva la possibilità di approvare la legge sulle servitù militari.

Chiediamo, quindi, ai colleghi di votare i nostri emendamenti per fare in modo di garantire intanto l'adeguamento della presenza militare italiana ai tempi e alle circostanze che sono maturate in modo tale che altri paesi hanno già deciso il ritiro di parte delle flotte o il ritorno delle stesse, quando si dimostra che la libertà di navigazione non è tutelata, quando si dimostra che le circostanze oggi possono consentire questo ritiro e salvaguardare quella proposta di legge di rilevante significato sociale, alla quale anche la difesa ha sempre attribuito nel passato una certa importanza. Chiediamo alla maggioranza di rispettare questa nostra richiesta di concorrere a modificare il decreto in questo senso, per assicurare coerentemente la possibilità di mantenere un impegno che è stato preso con le popolazioni delle zone che sopportano i maggiori pesi della presenza delle servitù militari.

Gli emendamenti sono stati sottoposti all'attenzione dei colleghi; su di esso vi invitiamo a riflettere. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Poli. Ne ha facoltà.

POLI. Signor Presidente, rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

BUTINI, *relatore*. Confermo quanto ho affermato nella relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo auspica la conversione del decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 473, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «Sono autorizzate, dalla stessa data, le spese di funzionamento derivanti dalla effettuazione della missione».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. All'onere di lire 97.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per un periodo di sei mesi dell'anno 1988, si provvede: quanto a 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807 e quanto a 55.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per 1.000 milioni, al capitolo 1500 per 6.000 milioni, al capitolo 1832 per 24.000 milioni, al capitolo 1872 per 6.000 milioni, al capitolo 2104 per 14.000 milioni, al capitolo 2501 per 4.000 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1988».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico. Sono autorizzate, dalla stessa data, le spese di funzionamento derivanti dalla effettuazione della missione.

2. Al personale militare di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «non oltre la data del 31 gennaio 1988».

1.1 GIACCHÈ, FERRARA, BOLDRINI, CISBANI, GIUSTINELLI, CANNATA, MAFFIOLETTI, SERRI, FIORI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIACCHÈ. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BUTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Adeguamento del regime fiscale delle banane» per lire 7.400 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi» per lire 43.600 milioni.

«1-*bis*. All'onere di lire 97.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per un periodo di sei mesi dell'anno 1988, si provvede: quanto a 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807 e quanto a 55.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per 1.000 milioni, al capitolo 1500 per 6.000 milioni, al capitolo 1832 per 24.000 milioni, al capitolo 1872 per 6.000 milioni, al capitolo 2104 per 14.000 milioni, al capitolo 2501 per 4.000 milioni, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1988».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire i commi 1 e 1-*bis *con il seguente:*

«1. All'onere di lire 70.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto fino al 31 gennaio 1988 si provvede: per 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807, per 24.000

milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1832 e 4.000 milioni a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa della difesa per lo 1988».

2.1 GIACCHÈ, FERRARA, BOLDRINI, CISBANI, GIUSTINELLI, CANNATA, MAFFIOLETTI, SERRI, FIORI

Passiamo alla votazione di tale emendamento.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli, Bochicchio Schelotto, Visconti, Crocetta, Cannata, Salvato, Cossutta e Giacchè è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

La Presidenza decide di togliere la seduta.

A norma dell'articolo 108 del Regolamento, il Senato è convocato per domani, giovedì 21 gennaio, alle ore 16,30.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(ULIANICH, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna*).

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 21 gennaio 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 21 gennaio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazioni sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento.

II. Discussione di disegni di legge ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, del Regolamento.

III. Discussione dei disegni di legge:

1. POLLICE. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia (437).

- VITALONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul crimine organizzato (560).

- Deputati ALINOVI ed altri. - Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (632) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- FILETTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul crimine organizzato (780).

2. Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali (500).

3. Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni (714).

Disegni di legge per i quali è stata richiesta l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento:

1. BOMPIANI ed altri. - Nuova disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico (232).

2. ALIVERTI. - Licenza per depositi di caffè. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 (288).

3. BERLANDA ed altri. - Istituzione e disciplina delle società di investimento immobiliare (332).

4. FABBRI e MALAGODI. - Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani (341).

5. MURMURA ed altri. - Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374).

6. FONTANA ed altri. - Norme sul funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (387).

7. PINTO. - Modificazione alla dotazione organica del personale dell'Avvocatura dello Stato e della carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (418).

8. MANCINO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica (523).

9. Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa (557).

10. Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, modificata dalla legge 16 luglio 1974, n. 329, recante disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (754).

11. Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto (755).

12. Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (756).

Disegni di legge da esaminare ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, del Regolamento

1. CSSICINI ed altri. - Ordinamento della professione di psicologo (16).

- FILETTI ed altri. - Ordinamento della professione di psicologo. (*dalla sede redigente per la sola votazione finale*).

2. BOZZELLO VEROLE ed altri. - Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari italiani in Germania (27).

- VETTORI ed altri. - Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania (28).

3. BEORCHIA e FIORET. - Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 (219).

La seduta è tolta (*ore 24*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 63

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 19 gennaio 1988, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, RUFFINO, D'AMELIO, COVIELLO, ZECCHINO, SALERNO, AZZARÀ, COVELLO, PINTO, PERUGINI, ANGELONI, CORTESE, MANZINI, MURMURA, DI LEMBO e ZANGARI. – «Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie» (781).

VENTURI, FONTANA Elio, PINTO, COVIELLO, GIACOVAZZI e COVELLO. – «Riordinamento delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di arte drammatica» (782).

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

GUALTIERI, COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE, VALIANI e VISENTINI. – «Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (783).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

RUFFINO ed altri. – «Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria» (577).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente, il senatore Gallo ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali» (500).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle partecipazioni statali ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Gaetano Cuccurullo a membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 24 dicembre 1987, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Meraviglia, per il reato di cui agli articoli 328 e 323 del codice penale (omissione di atti di ufficio; abuso di ufficio) (*Doc.* IV, n. 13);

contro il senatore Bissi, per il reato di cui all'articolo 17, lettera *b*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (violazione di norme per la edificabilità dei suoli) (*Doc.* IV, n. 14);

contro il senatore Bissi, per il reato di cui all'articolo 17, lettera *b*) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (violazione di norme per la edificabilità dei suoli) (*Doc.* IV, n. 15);

contro il senatore Bissi, per il reato di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso di ufficio) (*Doc.* IV, n. 16);

contro il senatore Chimenti, per il reato di cui agli articoli 1 e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi) (*Doc.* IV, n. 17);

contro il senatore Meraviglia, per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (concorso in interesse privato in atti di ufficio) (*Doc.* IV, n. 18);

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 19 gennaio 1988, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, comma primo, della legge 21 dicembre 1984, n. 867 («Misure urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette»). Sentenza n. 1 del 13 gennaio 1988 (*Doc.* VII, n. 25).

Detto documento sarà inviato alla 1ª e alla 6ª Commissione permanente.

Mozioni

PECCHIOLI, ALBERICI, TEDESCO TATÒ, CHIARANTE, ANDRIANI, CANNATA, MAFFIOLETTI, GIUSTINELLI, ARGAN, CALLARI GALLI, MESORACA, NOCCHI. – Il Senato,

considerata la rilevanza della scadenza elettorale che alla fine del mese di febbraio impegnerà circa venti milioni di genitori, studenti e insegnanti,

per la quarta volta nell'ultimo decennio chiamati congiuntamente a rinnovare le loro rappresentanze nei consigli di circolo, di istituto, di distretto e provinciali;

avvertito il rischio di un diffuso disimpegno elettorale non solo fra i genitori, ma anche fra quelle componenti, insegnanti e studenti, che sono state sempre molto assidue in simili circostanze;

ritenuto ciò come conseguenza del diffondersi, a livello di massa, della consapevolezza della profonda crisi che ha investito la partecipazione democratica e che ha avuto di recente un esempio significativo nelle gravi espropriazioni subìte dagli organi collegiali in occasione della burocratica e discriminatoria applicazione delle nuove normative concordatarie in materia di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

rilevato, inoltre, che la realtà della crisi degli organi collegiali, dopo gli iniziali entusiasmi, si manifestò subito vistosamente a causa delle gravi inadeguatezze strutturali e politiche che ne caratterizzavano l'impianto originario, perchè:

il «nuovo» della partecipazione veniva sovrapposto al «vecchio» dell'amministrazione scolastica irriformata;

permaneva il centralismo burocratico ministeriale, con i suoi vecchi e inadeguati regolamenti amministrativi e contabili, con le sue procedure gerarchizzate, espresse dalla soffocante presenza-controllo dei provveditorati agli studi;

la stessa autonomia amministrativa, concessa alle scuole con il decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, risultava largamente disattesa e limitato e marginale continuava ad essere il ruolo assegnato alle autonomie locali;

preso atto che, dopo il fallimento della miniriforma del 1981, nessuna iniziativa o proposta di cambiamento è venuta da parte delle forze governative, nonostante sia cresciuta nel paese la consapevolezza che la crisi della democrazia scolastica non è risolvibile apportando semplici ritocchi alla composizione e ai poteri degli organi collegiali, ma necessita di interventi organici e coordinati che dovranno riguardare l'insieme della macchina amministrativa che regola e governa la scuola pubblica;

constatato che da alcuni mesi ormai si succedono le dichiarazioni ministeriali tendenti ad assicurare la presentazione di proposte per la riforma del Ministero della pubblica istruzione, partendo dalla ridefinizione della cosiddetta autonomia delle unità scolastiche;

evidenziato, d'altronde, che, proprio di recente, in questo ramo del Parlamento, si sono manifestati segnali di significato opposto, ribaditi successivamente in numerose prese di posizione dei vari esponenti governativi;

segnalato che la teorizzazione di una legge finanziaria «a zero lire per la scuola», il rifiuto degli emendamenti che proponevano, in vista della riforma, un aumento di 500 miliardi per il finanziamento dei capitoli di spesa destinati ai bilanci delle scuole e l'immediata ed esclusiva destinazione alle scuole di tutti gli stanziamenti attualmente previsti, con l'eliminazione del drenaggio ministeriale che da oltre un decennio nega l'autonomia delle scuole, hanno assunto nei fatti il significato di un esplicito rinvio di ogni intervento riformatore;

affermata la necessità di fare chiarezza su una situazione così incerta e confusa, che rischia di disorientare e di demotivare ulteriormente quella

parte della pubblica opinione più direttamente interessata al rilancio delle forme di partecipazione democratica alla vita della scuola e che guarda con attenzione alle proposte di innovazione nelle scuole,

impegna il Governo a intervenire con serietà e con coerenza al fine di garantire in tempi brevi:

la presentazione di specifiche proposte legislative o l'assunzione di iniziative che consentano comunque al Parlamento l'avvio di un organico ed autonomo lavoro legislativo;

la predisposizione, con gli strumenti più idonei anche in sede di legge finanziaria, di misure urgenti per assicurare l'autonomia reale e per incrementare le disponibilità finanziarie delle unità scolastiche;

l'attivazione nel territorio nazionale di tutte le condizioni, anche sul piano informativo, favorevoli affinchè gli organi collegiali, gli enti locali, le organizzazioni sindacali, in questi giorni di confronto politico e culturale, individuino comunque in questa una occasione propizia di rilancio del dibattito e della iniziativa sullo sviluppo e sulla qualificazione del sistema educativo e formativo del nostro paese, all'interno dei quali siano identificati, su livelli nuovi e più attuali, il ruolo e il contributo degli organi collegiali per favorire la piena attuazione di quel processo riformatore che faccia della scuola un indispensabile strumento di progresso per la società italiana.

(1-00013)

Interpellanze

ARFÈ, BERLINGUER, BOATO, BOSCO, CARDINALE, CASSOLA, CORLEONE, CUTRERA, FABRIS, INNAMORATO, MARIOTTI, NEBBIA, PAGANI, PETRARA, POLLICE, SALERNO, SCARDAONI, SENESI, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, TORNATI, ULIANICH, VISCONTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

per quali ragioni e in quali sedi sia stata bloccata la trasmissione al Parlamento dello schema di decreto annunciato in un comunicato stampa il 14 gennaio 1988, per recepire la direttiva comunitaria n. 501 del 1982, nota come «direttiva Seveso»;

se non si ritenga che questo ritardo, che si aggiunge ai cinque anni lasciati trascorrere senza recepire tale direttiva, rischi di provocare un ulteriore slittamento di molti altri anni, considerato che il 30 aprile di quest'anno scade la delega concessa al Governo con la legge n. 183 del 16 aprile 1987 e che entro il termine predetto devono conteggiarsi i 40 giorni previsti per l'espressione del parere del Parlamento;

se non si reputi che questo ritardo aggravi la pericolosità delle attuali lavorazioni industriali, determini allarme nella popolazione e incertezze nelle attività produttive e nell'occupazione, sulle quali anche la Confindustria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni ambientaliste hanno attirato l'attenzione chiedendo il pronto recepimento della suddetta direttiva.

(2-00082)

Interrogazioni

BERNARDI. - *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la Nuova Samim ha deciso, in accordo con l'azionista ENI, di

trasferire *tout court* la sede della società da Roma a Milano, dove era rimasta la struttura operativa delle società ex Sameton;

che la sede di Roma, con lo scorporo avvenuto negli anni di diverse attività, ha già pagato un pesantissimo contributo occupazionale, riducendo l'organico da 440 a 200 persone;

che l'operazione richiede il trasferimento a Milano di non meno di 70 figure professionali della sede romana, che hanno maturato esperienze e capacità gestionali da capo settore, nonchè l'assunzione dal mercato di altro personale per rendere operativamente accettabile la sede di Milano;

che a Roma rimarrebbero in tali ipotesi almeno 100 persone in esubero, la cui ricollocazione è impossibile a causa dello stato di crisi dichiarato dalle aziende dell'ENI dell'area romana (Agip Petroli e Snam Progetti);

che un documento dei dirigenti della Nuova Samim stigmatizza l'operazione e ne individua i costi in 60 miliardi circa aggiuntivi nel prossimo triennio e calcola che la struttura romana, mantenendo le funzioni di capo settore, costerebbe oltre il 10 per cento in meno di quella milanese implementata;

che l'operazione di trasferimento contrasta con gli impegni del Governo di difesa dei livelli occupazionali e dello sviluppo delle aree del Centro-Sud,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali siano le reali motivazioni dell'operazione, visto che essa non sembra giustificata nè sul piano economico nè su quello funzionale;

b) quali direttive si intenda dare all'ENI per evitare operazioni che costituiscono unicamente sperpero di danaro pubblico e dispersione di professionalità per il gruppo, nonchè turbative sul piano sociale.

(3-00234)

CASCIA, TORNATI, VOLPONI, CISBANI, SENESI. – *Ai Ministri dei trasporti, dell'ambiente e della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che il decreto del Ministro dei trasporti n. 73 del 15 aprile 1987 ha autorizzato a mantenere la soppressione del servizio viaggiatori e merci su rotaie per la linea ferroviaria Fano-Urbino e a sopprimere tali servizi dal 30 giugno 1988 sulle linee Albacina-Civitanova Marche, Pergola-Fabriano, Ascoli-Porto di Ascoli, qualora l'Ente medesimo entro tale data non abbia attuato i provvedimenti previsti dall'articolo 2, primo comma, del sopra detto decreto, l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Governo sia consapevole del fatto che l'eventuale soppressione del servizio sulle sopra richiamate linee ferroviarie riguarderebbe 196 chilometri di linee ferroviarie marchigiane, su un totale di 360 chilometri e lascerebbe solo 70 chilometri di ferrovie nella parte non costiera della regione, per cui le Marche sarebbero solo attraversate e non servite dalla rete ferroviaria nazionale, con le gravi conseguenze socio-economiche ed ambientali facilmente immaginabili;

2) se invece non si reputi necessario proporre all'ente Ferrovie dello Stato l'attuazione di un programma di potenziamento e sviluppo della rete ferroviaria interna marchigiana che utilizzi le linee esistenti per collegare Sant'Arcangelo di Romagna (e quindi anche la Repubblica di San Marino) con Urbino, Fabriano (e quindi con la ferrovia Roma-Ancona), Macerata,

Ascoli Piceno, in modo da favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario, il collegamento delle città universitarie marchigiane (Urbino, Camerino, Macerata) con la rete ferroviaria nazionale, il riequilibrio socio-economico del territorio regionale, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente;

3) se, infine, non si reputi necessario convocare urgentemente l'incontro sollecitato da tempo dalla regione Marche per concordare con l'ente Ferrovie dello Stato il programma di interventi predisposto e deliberato dagli enti locali e dalla regione medesima, che, attraverso la utilizzazione di proprie risorse finanziarie, prevede le opere necessarie alla soppressione di tutti i passaggi a livello, al fine di favorire la economicità della gestione.

(3-00235)

CASCIA, SENESI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso che il decreto del Ministro dei trasporti n. 73 del 15 aprile 1987 include la linea ferroviaria Albacina-Civitanova tra le linee di interesse locale per le quali l'ente Ferrovie dello Stato dovrà continuare a svolgere servizi viaggiatori e merci su rotaie e attuare «sistemi economici di esercizio e provvedimenti di integrazione con altri modi di trasporto» in assenza dei quali l'Ente stesso è autorizzato dal 30 giugno 1988 a sopprimere il servizio viaggiatori e merci e ad istituire autoservizio sostitutivo viaggiatori, l'interrogante chiede di sapere:

1) se non si reputi necessario classificare tale linea tra le linee svolgenti «funzioni integrative per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale», anzichè tra quelle di interesse locale, in considerazione del fatto che essa congiunge due linee ferroviarie di interesse commerciale (la linea Adriatica e la linea Roma-Ancona) e che il traffico dei viaggiatori, nel 1987, ha superato il milione di unità, per servire le quali sono necessarie più di 50 corse di autobus giornaliere, in una rete stradale non idonea a sopportare tale traffico;

2) quali iniziative abbia finora assunto l'ente Ferrovie dello Stato per effettuare i richiesti sistemi economici di esercizio e l'integrazione con gli altri mezzi di trasporto, oltre agli accordi con le organizzazioni sindacali, finalizzati alla diminuzione dei costi per il personale, peraltro già attuati precedentemente all'approvazione del decreto sopra richiamato;

3) se sia a conoscenza del fatto che la regione Marche, la provincia di Macerata e tutti i comuni proprietari di strade attraversate dalla sopra detta linea ferroviaria hanno deliberato l'assunzione degli oneri finanziari per la costruzione delle opere finalizzate alla eliminazione di tutti i passaggi a livello e che proprio l'esistenza del sopra richiamato decreto e l'assenza di altre iniziative creano uno stato di incertezza che impedisce agli enti locali medesimi di attuare gli impegni assunti.

(3-00236)

FRANCHI. - *Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile.* - Visto l'aumento indiscriminato dei canoni demaniali messo in atto dall'intendenza di finanza di Teramo;

considerato:

che tale azione vessatoria provoca in alcuni casi aumenti di 40 milioni ed ha valore retroattivo fino a sette anni, determinando così diffuso malessere tra i titolari degli stabilimenti balneari della provincia;

che gli interessati, attraverso i propri rappresentanti di categoria,

hanno inoltrato numerosi ricorsi al TAR dell'Abruzzo basandoli sostanzialmente sulla mancata applicazione, da parte dell'intendenza di finanza, delle tabelle sui canoni che scaturiscono dalla legge n. 692 del 1981;

rilevato che la maggioranza dei concessionari ricorrenti ha assentito all'acquisizione, da parte dello Stato, dei manufatti oggetto degli aumenti del canone,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della condotta dell'intendenza di finanza di Teramo, che risulta, peraltro, difforme da quella adottata dall'intendenza di Pescara e Chieti;

se non ritengano di dover intervenire per la definizione di un contenzioso che, salvaguardando gli interessi primari dello Stato, non mortifichi quelli dei concessionari degli stabilimenti balneari.

(3-00237)

SALVATO, VISCONTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che notizie riportate da più giornali, circa le dimensioni e la gravità della frana che minaccia la strada statale della Penisola Sorrentina e, a quanto sembra, la stessa Circumvesuviana, hanno destato un grande allarme;

che a questa situazione, in atto da più anni, finora sono state date risposte del tutto insoddisfacenti, nonostante le risorse stanziate,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quale sia la reale entità della frana;

2) quali misure siano state messe in atto per garantire la sicurezza dei cittadini;

3) quali interventi si intenda predisporre.

(3-00238)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERUGINI. – *Al Ministro del tesoro.* – Si chiede di conoscere:

con quali criteri è avvenuta, nel 1985, la «Composizione delle aree di gravitazione bancaria»;

in particolare, per l'area n. 451000, polo di Cosenza, come sono stati individuati i comuni che ne fanno parte, ben trenta, molto distanti dal comune designato quale capo area, di struttura economica, sociale e creditizia molto diversa e con un collegamento viario deficitario fra gli stessi comuni interessati.

Tale composizione dell'area in esame ha ostacolato ed ostacola tuttora la istituzione di nuove casse rurali ed artigiane che invece sono auspicate specialmente dai ceti agricoli ed artigiani di alcuni comuni compresi nel polo di Cosenza.

(4-00925)

PERUGINI, COVELLO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso che il Ministro interrogato, in merito alle decisioni del Governo sulla centrale termoelettrica di Gioia Tauro, ha dichiarato, recentemente, alla Camera dei deputati che, oltre alla costruzione della centrale, l'Enel ha programmato una serie di interventi nel territorio

della regione ed è attualmente impegnato, in conformità con le indicazioni della delibera CIPE del 29 novembre 1983, nello sviluppo di varie attività quali, in particolare, l'adeguamento della rete di distribuzione dell'energia elettrica, nuove realizzazioni idroelettriche, la elettrificazione delle abitazioni isolate, possibili utilizzazioni delle risorse eoliche e, infine, la ricerca, anche attraverso il coinvolgimento delle università degli studi di Reggio Calabria e di Cosenza,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le iniziative concrete già avviate in ordine alla importante e significativa problematica sopra esposta ed autorevolmente richiamata sotto forma di precisi impegni collaterali da realizzare in Calabria.

(4-00926)

PERUGINI, COVELLO. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Per sapere:

quali siano i reali motivi per i quali tutte le «azioni organiche» n. 2, inserite nel primo piano di attuazione della legge n. 64, come da delibera CIPE del 29 dicembre 1986, a distanza di oltre un anno, non siano state, ancora, affidate agli enti attuatori;

se ci fossero difficoltà che riguardano le direttive e gli enti preposti, perchè non si ritiene di dover proporre l'abolizione della relativa norma, affidando, invece, l'attuazione dei programmi all'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

(4-00927)

PERUGINI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Si interroga il Ministro dei lavori pubblici sui reali motivi tecnici che determinano la prossima chiusura, dal 28 febbraio al 30 aprile 1988, del traffico nella galleria Crocetta-Paola-Cosenza.

Si chiede, inoltre, di conoscere:

la perizia tecnica dei 10 miliardi per i nuovi lavori occorrenti nella predetta galleria;

se, quando è avvenuto l'evento luttuoso, il 30 giugno 1986, di cui non si è mai saputa la vera causa (si veda la interrogazione presentata alla Camera dei deputati il 15 settembre 1986, rimasta senza risposta), il Ministero dei lavori pubblici avesse presentato un progetto comprendente anche l'intervento che si prevede adesso oppure uno stralcio di progetto;

i motivi per i quali, nell'uno o nell'altro caso, oggi si fa di nuovo ricorso alla chiusura della galleria;

infine, se gli organi tecnici dell'ANAS siano a conoscenza dello stato di sicurezza delle altre gallerie, nel tratto 107 Paola-Cosenza e quindi se c'è bisogno di altri interventi.

(4-00928)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno, della difesa, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* – In relazione alle notizie di stampa diffuse all'indomani dei feroci omicidi dell'ex sindaco di Palermo, Giuseppe Insalaco, e dell'agente di polizia di Stato, Natale Mondo, l'interrogante chiede di sapere:

1) quali iniziative urgenti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia intendano assumere per il potenziamento organico e definitivo degli

apparati dello Stato (questure, commissariati di polizia, polizia stradale, reparti operativi dei carabinieri, compagnie, tenenze, stazioni e uffici giudiziari) nelle regioni maggiormente colpite dal fenomeno mafioso e camorristico, tenuto conto del grave turbamento dell'ordine pubblico democratico;

2) se, sulla base delle precise indicazioni scaturite dalla Commissione antimafia nella IX legistatura, siano state adottate, in sintonia con il Consiglio superiore della magistratura, soluzioni concrete per la crisi della giustizia attraverso il potenziamento dell'organico dei magistrati, cancellieri, agenti e dattilografi nelle zone maggiormente colpite dal fenomeno di tipo mafioso e particolarmente a Palermo, Caltanissetta, Catania, Trapani, Agrigento, Reggio Calabria, Palmi, Locri, Napoli, Caserta, Santa Maria Capua Vetere e negli altri centri della Sicilia, della Calabria e della Campania;

3) se intendano promuovere specifici interventi diretti a promuovere sicurezza di vita, occupazione, sviluppo e giustizia sociale, esercitando nelle amministrazioni locali – in sintonia con la magistratura – quei doverosi controlli amministrativi intesi ad assicurare l'osservanza della legge nella gestione della spesa pubblica e, in particolare, nella concessione degli appalti;

4) se da parte della polizia di Stato e dei carabinieri si intenda assicurare organicamente e sistematicamente la necessaria protezione e assistenza a tutti i collaboratori della magistratura e della polizia, per evitare che prosegua la sistematica azione di sterminio e di intimidazione attuata nei loro confronti;

5) se si intenda creare, nell'ambito della polizia e dei carabinieri, strutture centralizzate, con articolazioni in tutto il territorio nazionale, che si occupino permanentemente e sistematicamente della cattura dei latitanti, alcuni dei quali sono al vertice del crimine organizzato di tipo mafioso;

6) se risponda a verità il fatto che il piano di potenziamento delle strutture di polizia e di intervento diretto a promuovere occupazione e sviluppo riguardi solo la Sicilia e la Calabria e non anche la Campania.

(4-00929)

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dell'interno.* – Premesso:

che, all'indomani del terremoto del 1980, i 250 alloggi GESCAL costruiti a Nola sono stati occupati da persone diverse dai legittimi assegnatari degli alloggi;

che costoro, essendo stati ingiustamente esclusi, hanno denunciato gli occupanti e chiesto lo sgombero degli appartamenti;

che il pretore di Nola, dopo una lunga vertenza, ha emesso la sentenza di sfratto;

che il comune di Nola avrebbe procurato case alle famiglie più bisognose di alloggio,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il sindaco di Nola abbia realmente acquistato o preso in affitto appartamenti in via Cimitero di Nola o in altro luogo per dare sistemazione alle famiglie prive di alloggio:

se e quando sarà data esecuzione alla sentenza di sfratto degli appartamenti GESCAL emessa dal pretore di Nola;

a chi sia addebitabile sul piano amministrativo questa gravissima situazione di contrasto creatasi tra occupanti abusivi e legittimi assegnatari delle case GESCAL.

(4-00930)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Per conoscere:

quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per far fronte alla grave situazione di emergenza idrica creatasi nell'*hinterland* napoletano a causa della mancanza di acqua a Pozzuoli e nei comuni limitrofi, essendo rimasto prosciugato il serbatoio di Santo Stefano;

se i Ministri in indirizzo siano informati del fatto che più di centomila persone resteranno per circa un mese senz'acqua e che nell'area interessata è esplosa una massiccia protesta con blocchi stradali e manifestazioni di protesta;

quali interventi saranno approvati per evitare non solo il pericolo reale di epidemie, ma anche la crisi delle attività produttive, industriali e scolastiche del comprensorio flegreo.

(4-00931)

FOGU. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* – Premesso che gli attuali stabilimenti nazionali di produzione di piombo-zinco ed in particolare quello di Portovesme debbono fare i conti con le esigenze di contenimento produttivo imposte dalle eccedenze di offerta che si registrano sul mercato internazionale;

considerato quanto già rappresentato e richiesto dall'interrogante con precedente interrogazione 4-00714, sulla quale, non essendo stata ancora data risposta, si sollecitano i Ministri interrogati ad esprimersi;

rilevato che, alla luce di notizie recentemente apparse anche sulla stampa, per l'eccedenza di produzione europea di zinco e le perdite di gestione che di conseguenza affliggono le aziende che operano in questo settore, starebbe per uscire sul mercato italiano la multinazionale francese Pennaroya – maggiore azionista, assieme alla GEPI, della Pertusola Sud – con gravi conseguenze economico-sociali per una regione fra le più penalizzate,

l'interrogante chiede di conoscere, in aggiunta a quanto già richiesto con la precedente interrogazione tutt'ora senza risposta:

se non si ritenga sia il caso di sollecitare l'intervento dell'ENI, attraverso la capo settore Metallurgica Nuova Samim, per acquisire la quota Pennaroya e, attraverso questa, procedere ad un sostanziale riordino della metallurgia nazionale che tenga conto delle due realtà produttive di Portovesme in Sardegna e di Crotone in Calabria, come peraltro richiesto sia dalle forze politiche che da quelle sindacali delle regioni interessate;

se in tale contesto sia opportuna la decisione della Nuova Samim;

quali siano le reali motivazioni che inducono a trasferire il centro direzionale della capo settore da Roma a Milano, tenuta presente la dislocazione – prevalente nel Mezzogiorno – dei principali impianti di metallurgia primaria e secondaria, ivi compresa Crotone;

se non si ritenga opportuno destinare risorse finanziarie a nuovi investimenti finalizzati ad incrementi occupazionali nel Mezzogiorno piuttosto che disperderli in costose operazioni organizzative immotivate.

(4-00932)

CONSOLI, ALBERICI, CANNATA, CALLARI GALLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il 20 ottobre 1987 veniva convocato il collegio dei docenti del decimo circolo di Taranto con all'ordine del giorno, per l'ennesima volta, la verifica sull'orario e sull'organizzazione scolastica;

che sull'argomento all'ordine del giorno interveniva una docente la quale, senza ragione alcuna, veniva zittita d'autorità dal direttore;

che su tale questione alcune organizzazioni sindacali, anche perchè tale docente rappresentava la punta di *iceberg* di una situazione di carenza di democrazia e di forti tensioni in quella scuola, tanto che a più riprese numerosi genitori avevano prodotto istanze alle competenti autorità per criticare l'organizzazione scolastica e denunciare l'assenza di qualsiasi confronto, intervenivano presso il provveditore agli studi di Taranto;

che, a seguito di tale intervento, si aveva, il 13 novembre 1987, una visita ispettiva presso il decimo circolo, con l'unica conseguenza delle dimissioni da vicaria della docente che aveva steso il verbale della riunione del collegio dei docenti del 20 ottobre 1987, dimissioni sollecitate dall'ispettore per mancanza di collaborazione con il direttore;

che nella riunione del collegio dei docenti del 21 dicembre 1987 all'ispettore che aveva condotto l'indagine, conclusasi a favore del direttore, veniva affidata la conduzione di un corso di aggiornamento sui nuovi programmi, naturalmente retribuito;

che, infine, dopo la visita ispettiva, l'atmosfera nella scuola è divenuta addirittura irrespirabile, con atteggiamenti autoritari e intimidatori del dirigente,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali iniziative si intenda assumere per garantire lo stato di diritto all'interno del decimo circolo di Taranto, con il regolare funzionamento degli organismi collegiali, con il rispetto della dignità dei docenti e del loro diritto-dovere a contribuire ad una più proficua organizzazione scolastica;

b) quali interventi si abbia in animo di adottare perchè gli organismi decentrati nell'amministrazione scolastica, in particolare il provveditore agli studi, rifuggano da atteggiamenti burocratici e intervengano nei tempi e nei modi giusti per rimuovere situazioni pesanti che allontanano sempre più la scuola dalla società civile.

(4-00933)

POLLICE. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che nel fosso in località Contrada di Valanello-Seggio di Rossano l'immissione illegale di acque di vegetazione, prodotte dalla lavorazione di olive e di acque fognarie, ha prodotto un gravissimo danno alla fauna ittica, per la moria di numerose carpe, anguille e d'altri pesci d'acqua dolce;

che le acque, servendo per l'irrigazione dei campi circostanti, portano con sè sostanze considerate molto nocive per l'agricoltura;

che il fosso per tutta la sua lunghezza (oltre 4 chilometri) si presenta pieno di liquame nero, oleoso e maleodorante, sbocca in prossimità di un campeggio provocando gravi danni anche all'aspetto turistico della zona;

che l'occlusione di un tombino sulla statale n. 106, dal quale fuoriescono getti di liquame scurissimo, tanto da formare un laghetto, fa

supporre che l'acqua di vegetazione dei frantoi venga convogliata direttamente nella fognatura pubblica,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda porre in essere per procedere all'applicazione delle norme della legge Merli in materia di depurazione delle acque di vegetazione dei frantoi e per evitare che una fonte di economia come quella della lavorazione delle olive possa porre in serio pericolo le stesse risorse agricole del luogo, nonchè l'unica altra risorsa economica, quella del turismo.

(4-00934)

SALVATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che «Il Mattino» di sabato 16 gennaio 1988 in un articolo riportava notizie circa giudizi espressi dal procuratore generale, dottor Ranieri, di Salerno, nel caso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sulla vicenda di Antonio Equabile;

che questi giudizi sembrano essere stati espressi su una vicenda giudiziaria non ancora conclusa,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se le notizie riportate rispondano al vero;

2) il parere del Ministro su queste eventuali dichiarazioni.

(4-00935)

POLLICE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la collina che da Vibo Valentia si estende fino alla «Rocca Angitola», che ricade nel territorio dei comuni di Vibo, Pizzo e Sant'Onofrio e che ha un'altezza di circa 400 metri, rappresenta una zona paesisticamente particolarmente interessante per la varietà dell'ambiente che presenta folti nuclei di essenze arbustive ed arboree;

che la stessa collina rischia di essere irrimediabilmente deturpata dalla solita edilizia di rapina,

l'interrogante chiede di sapere:

se i comuni interessati abbiano provveduto con strumento urbanistico alla adeguata tutela della zona;

se si intenda tutelarla con vincolo paesistico.

(4-00936)

TORNATI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che la costruzione del nuovo complesso della casa circondariale di Pesaro è terminata;

che entro breve tempo la casa circondariale si trasferirà in questa nuova sede e, quindi, l'attuale – situata nella Rocca Costanza – si libererà definitivamente;

che la Rocca Costanza è un bene culturale di grande valore artistico e storico non solo per la città di Pesaro, ma per l'intero paese, in quanto si tratta di un complesso architettonico (progettato dal Laurana) tra i più significativi nel sistema delle fortificazioni rinascimentali e tra i più interessanti del periodo della dominazione sforzesca;

che questo bene insiste nella parte centrale della città di Pesaro, rappresenta un momento significativo della sua memoria storica e costituisce, quindi, un patrimonio pubblico d'inestimabile valore in sè e, in

particolare, per la città di Pesaro, per le sue istituzioni culturali di valore internazionale e per la sua stessa attività turistica,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia l'intendimento del Ministro in indirizzo relativamente alla destinazione di uso di Rocca Costanza:

2) se saranno previsti, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della legge n. 449 del 29 ottobre 1987, somme destinate al recupero della Rocca;

3) se il Ministro interrogato non intenda avviare formalmente trattative con il comune di Pesaro per l'elaborazione del progetto di recupero e l'avvio dei lavori di restauro della Rocca, nell'ipotesi, auspicabile, di un uso pubblico per servizi culturali.

(4-00937)

TORNATI. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il 16 novembre 1984, nelle vicinanze di Spalato (Jugoslavia), è affondata la motonave italiana Brigitta Mantovani, contenente un carico di cloruro di vinile monomero;

che successivamente si è verificata la liberazione in mare di una parte del carico,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali interventi abbia promosso ed effettuato il Governo italiano;

2) la reale pericolosità per il Mare Adriatico e le sue coste in seguito a questa fuoriuscita di cloruro di vinile;

3) i tempi e i modi di solubilità di questa sostanza in acqua marina;

4) i pericoli per l'ecosistema del Mare Adriatico, tenuto conto della quantità di tossico presente e delle correnti;

5) gli eventuali punti di attacco sulla catena alimentare marina e le possibilità di accumulo;

6) le sostanze tossiche liberate nell'atmosfera da una eventuale combustione o esplosione.

(4-00938)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* - Premesso:

che nella zona di Massa la popolazione si è inequivocabilmente pronunciata, con il *referendum* del 25 ottobre 1987, per la chiusura, lo smantellamento e la bonifica della Farmoplant ed ex Anic;

considerati gli alti livelli di inquinamento provocati da queste e da altre fabbriche di quel territorio, i disagi e le malattie cui da anni la popolazione è sottoposta e il degrado complessivo dell'ambiente,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo e i Ministri interrogati intendano dichiarare il territorio di Massa Carrara-Montignoso zona ad alto rischio ambientale, in conformità alla legge n. 349 del 1986, al fine di usufruire delle provvidenze economiche per poter procedere da subito al riequilibrio del territorio;

se intendano esaminare, prendere in considerazione e discutere la «proposta di piano organico per la bonifica e qualificazione delle attività del territorio di Massa e Carrara, nel rispetto del risultato referendario del 25

ottobre 1987 e della occupazione dei dipendenti Montedison/Farmoplant ed Eni/Enichem», ad opera di «medicina democratica» e dell'assemblea permanente dei cittadini di Massa, che, fra l'altro, individua nella costruzione di un centro nazionale di ricerca e bonifica la più concreta possibilità di procedere ad altri interventi di bonifica e riequilibrio territoriale in altre zone ad alto rischio ambientale.

(4-00939)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che le decisioni di passaggi interni e di nuove assunzioni nelle sedi regionali della RAI sono di enorme gravità per i metodi clientelari con i quali sono stati operati, che hanno portato ad agitazioni sindacali da parte dei giornalisti;

che nella sede RAI della Calabria risulta essere stato assunto un giornalista proveniente dalla Campania,

si chiede di sapere attraverso quali meccanismi si sia proceduto a nomine e ad avanzamenti, con particolare riferimento alla RAI calabrese.

(4-00940)

TORNATI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che i lavori del nuovo complesso della casa circondariale di Pesaro sono finalmente ultimati;

che detti lavori si sono protratti per un tempo sorprendentemente lungo, difficilmente spiegabile con le lungaggini della burocrazia,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) la data di approvazione del progetto;

2) le modalità seguite per l'appalto dell'opera;

3) l'impresa appaltatrice;

4) la data del contratto e l'importo dei lavori appaltati;

5) la data di consegna dei lavori;

6) il numero delle varianti (generali e suppletive) approvate in corso d'opera;

7) l'importo della spesa per le revisioni dei prezzi dei lavori appaltati;

8) il costo complessivo dell'opera appaltata e l'incremento percentuale del costo, rispetto a quello previsto in progetto a base d'asta;

9) la data del collaudo e i nominativi dei tecnici collaudatori.

(4-00941)

POLLICE. – *Ai Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* – Premesso:

che l'Argentina è uno dei paesi in cui più forte è stata l'emigrazione italiana e nel quale vive una foltissima comunità di nostri connazionali;

che detta comunità, a seguito del lungo periodo di dittatura militare e della pessima situazione economica che ne è seguita, con un elevatissimo tasso d'inflazione che sfiora il 30 per cento mensile, vive in una grave situazione di indigenza, soprattutto negli stati sociali più umili e più indifesi (pensionati, donne, eccetera);

che, in particolare, gravi ritardi si riscontrano nella liquidazione delle

pensioni INPS per la lentezza sia del nostro ente di previdenza che di quello argentino, nonchè per i tempi assurdi del rilascio dei documenti necessari da parte dei distretti militari italiani;

che tutto ciò è gravissimo poichè la pensione minima erogata dall'INPS è sufficiente, in Argentina, a consentire un dignitoso tenore di vita;

che dette comunità rischiano di perdere il contatto culturale con l'Italia, poichè mantengono una visione del nostro paese collegata al periodo della loro partenza, mentre i figli degli emigrati si allontanano sempre di più dalle loro origini, dimenticando la lingua paterna;

che tutto ciò è dovuto alla mancanza di idonee strutture e di scuole che consentano la diffusione della cultura e della lingua italiana e che soprattutto siano gratuite onde consentire l'accesso ai nostri emigrati;

che allo Stato manca un'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e che, anzi, nella legge finanziaria la previsione di spesa per il 1988 è inferiore a quella per il 1987,

si chiede di sapere:

1) quale tipo di intervento si intenda porre in essere per il disbrigo delle pratiche di pensione nei confonti dell'INPS e per sollecitare i distretti militari al rilascio dei documenti di loro competenza;

2) come si intenda intervenire nei confronti della Cassa argentina per invitarla ad una più pronta risposta alle esigenze della nostra comunità;

3) quali interventi si intenda porre in essere per mettere in condizioni la nostra comunità di comprendere le modifiche culturali avvenute in Italia e per costruire un rapporto tra il nostro paese e i figli dei nostri emigrati, con particolare riferimento alla creazione di scuole di lingua italiana gratuite in Argentina e alla frequenza della nostra università;

4) come si ritenga di poter procedere al censimento dei nostri emigrati all'estero attraverso i finanziamenti previsti nella legge finanziaria;

5) se non si ritenga necessario adeguare la rete consolare che oggi risponde solo a schemi superati.

(4-00942)

TORNATI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che i lavori del nuovo complesso della casa circondariale di Pesaro sono terminati da oltre un anno;

che alla data attuale non si è effettuata l'operazione del trasferimento, l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali motivi abbiano causato tale ritardo;

2) quale data sia prevista per il completamento del trasferimento del carcere dalla vecchia sede di Rocca Costanza al nuovo complesso;

3) se risponda a verità la notizia, apparsa sulla stampa locale, secondo la quale il nuovo complesso sarà destinato a carcere di massima sicurezza.

(4-00943)

BONO PARRINO, BISSI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che, secondo la legislazione vigente, il personale docente, non docente, direttivo ed ispettivo della scuola deve essere collocato a riposo alla fine dell'anno scolastico in cui compie il 65° anno di età;

che possono essere trattenuti in servizio oltre il 65° anno di età, e

comunque non oltre il 70° anno, soltanto quei dipendenti che a tale età (anni 65) non abbiano maturato il minimo (15 anni) o il massimo (40 anni) della pensione;

che il provvedimento di riconoscimento, riscatto e computo di servizi, adottato a seguito dell'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato, una volta emesso, non è più revocabile per effetto di postume diverse valutazioni dell'interessato;

che la richiesta di ammissione o rinuncia al riconoscimento, riscatto e computo di servizi deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo;

che in tal senso dispongono l'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, gli articoli 40, 147, 149, 151, 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138;

che tali norme sono state nel medesimo senso chiarite da consolidata giurisprudenza (sentenze della Corte costituzionale n. 203 del 10 maggio 1985 e n. 207 del 9 luglio 1986; sentenze del Consiglio di Stato, sezione I, n. 3051, del 13 febbraio 1976, e sezione II, n. 4, del 23 gennaio 1979, sezione II, parere n. 451 del 1984, sentenze del TAR Calabria n. 247 dell'11 novembre 1977, TAR Sardegna, n. 27 del 2 febbraio 1983, TAR Lazio, sezione III, n. 690, del 30 aprile 1987, sentenze della Corte dei conti, sezione III, n. 57534 del 12 marzo 1985, sezione III, n. 57855, del 23 maggio 1985);

che tali norme sono state puntualmente applicate dal Ministero della pubblica istruzione, con le circolari n. 110 del 27 aprile 1974, n. 241, dell'11 ottobre 1974, n. 183, del 1° agosto 1983, n. 276, del 21 febbraio 1986;

che, con improvviso cambiamento di rotta che contrasta con le disposizioni legislative, giurisprudenziali e con le stesse circolari precedenti, il Ministero della pubblica istruzione, assumendo di richiamarsi soltanto a due decisioni della Corte dei conti, la n. 1341 del 15 aprile 1983 e la n. 1589 del 24 ottobre 1985, che trattano questioni diverse e cioè il caso di chi compie i 40 anni di servizio prima ancora del compimento del 65° anni di età, ha emanato la circolare n. 81 del 25 marzo 1986, con la quale sta consentendo al personale docente, non docente, direttivo ed ispettivo della scuola di rimanere in servizio oltre il limite di età (anni 65) previsto dalla legge per il collocamento a riposo, anche se ha superato il massimo (40 anni) di servizio effettivo riconosciuto con decreto emanato dall'amministrazione a seguito di domanda dell'interessato e registrato dalla Corte dei conti;

che la sopra menzionata circolare, con argomentazioni che rasentano il limite dell'assurdo e che non trovano riscontro in nessun'altra norma giuridica e giurisprudenziale, dispone che la non valutabilità di periodi e/o servizi ai fini del trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età non ne preclude il riconoscimento ai fini del trattamento di quiescenza;

che appare insostenibile richiamarsi a due decisioni della Corte dei conti, fra l'altro non perfettamente pertinenti, ed ignorare le leggi, le sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, di vari tribunali amministrativi regionali, quando la stessa Corte dei conti, sezione III, con le decisioni n. 57784 dell'8 marzo 1985, n. 57842 del 29 marzo 1985 e n. 57792 del 9 maggio 1985, afferma che la sua giurisdizione in materia pensionistica è

limitata al riconoscimento del diritto a pensione (*an debeatur*) ed alla liquidazione del trattamento di quiescenza (*quantum debeatur*), esulando dalla sua cognizione ogni questione inerente al rapporto di impiego o di servizio che, in quanto tale, trova la sua sede naturale di gravame presso altro giudice;

che tutto ciò non solo costituisce violazione di legge che prevarica e annulla la volontà sovrana del Parlamento, ma aggrava enormemente il già pesante problema della disoccupazione dei giovani, nel momento in cui tutto il paese si sta adoperando per ridurne le preoccupanti proporzioni;

che non è una pura coincidenza il fatto che, proprio nel dicembre 1986, l'indice di disoccupazione in Italia ha registrato la punta massima e che sta continuando a crescere in maniera preoccupante;

che le pressioni di dipendenti i quali aspirano ad essere collocati a riposo il più tardi possibile per godere di più laute pensioni ed indennità di buonuscita arrecano notevoli danni economici non solo all'erario dello Stato, ma anche al tessuto sociale del nostro paese;

considerato che l'esigenza di creare nuovi posti di lavoro è al centro degli indirizzi politico-sindacali di questi ultimi anni, per cui un eccessivo garantismo, volto a tutelare elementi accessori del rapporto di impiego ed a favorire interessi particolari, soprattutto quando questi non incidono su posizioni sostanziali sia economiche che di diritto, risulta assolutamente contrastante col più vasto e preminente interesse pubblico di reperire, senza danno per alcuno, nuovi posti di lavoro, soprattutto in un settore come quello della scuola, che presenta il più alto numero di giovani aspiranti all'impiego e che costituisce la più grossa valvola di alleggerimento della disoccupazione,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro della pubblica istruzione intenda rivedere la problematica in oggetto evocando con effetto immediato la circolare n. 81 del 25 marzo 1986, perchè sia restituita forza alle leggi dello Stato, perchè sia ristabilita giustizia nella pubblica amministrazione, perchè sia alleggerito il problema della disoccupazione.

(4-00944)

MURMURA. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per sapere se la disposizione, contenuta nell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in ordine alla assunzione dei lavoratori presso amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, presso enti pubblici non economici, nonchè presso i comuni, le province e le unità sanitarie locali, sia da ritenersi valida ed operante anche per gli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482 del 1968.

(4-00945)

AGNELLI Arduino. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che è prevista, per i prossimi giorni, la visita di Stato del presidente jugoslavo Mikulic, nel corso della quale verranno trattati i più rilevanti problemi di comune interesse, si chiede di sapere quale sarà il peso attribuito alla specifica questione delle gravi inadempienze in fatto di erogazioni di contributi previste per legge, di cui si sono rese responsabili la Repubblica di Slovenia e, soprattutto, la Repubblica di Croazia, che hanno costretto l'unione degli italiani dell'Istria e di Fiume a sospendere ogni attività.

Solo a scopo di esemplificazione, si ricorda che, nel 1987, il centro di ricerche storiche di Rovigno è stato in grado di pubblicare solo gli atti (con determinante contributo da parte italiana), che gravissima è la situazione del dramma italiano di Fiume, per non parlare del club dei poeti, dei letterati e degli artisti e di tutte le altre istituzioni del gruppo nazionale italiano.

Non andrebbero trascurate nemmeno le tante ragioni di preoccupazione per leggi già approvate in sede federale sull'uso delle lingue o solo presentate, come quella, in discussione al Parlamento repubblicano croato, sulla soppressione degli asili italiani e sulla loro sostituzione con asili bilingui, per cui in Istria sono state sottoscritte petizioni in cui si parla di etnocidio.

(4-00946)

MESORACA. - *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Considerato:

che sull'Altopiano Isola Capo Rizzuto-Cutro (Catanzaro) negli anni 1979-82, per conto della Cassa per il Mezzogiorno, è stata costruita una rete di colo nel comprensorio irriguo primo lotto esecutivo dall'impresa Antonioli di Crotone;

che alla stessa è stato dato incarico per le necessarie espropriazioni dei terreni e dei relativi pagamenti;

che allo stato attuale, malgrado gli assegnatari abbiano da tempo prodotto tutte le documentazioni comprovanti la cessione dei terreni, con le relative somme all'uopo concordate, i suddetti pagamenti non sono stati ancora effettuati,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative i Ministri competenti intendano assumere perchè gli assegnatari della zona sopra citata abbiano rapidamente le loro spettanze.

(4-00947)

LOPS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel comune di Sannicandro di Bari da molto tempo si è determinata una situazione non accettabile, in quanto si sono creati dei rapporti molto tesi tra la civica amministrazione, l'intero consiglio comunale ed i dipendenti del comune da una parte e l'attuale segretario generale del comune, dottor Rocco Lanzolla, dall'altra;

che, a quanto è dato sapere, pare che il segretario generale sia un soggetto che non rispetta le prerogative attribuite al sindaco, alla giunta municipale e al consiglio comunale dalle leggi in vigore, sia un soggetto che non crea armonia e collaborazione tra i dipendenti comunali, con grave pregiudizio per il funzionamento della istituzione comune e della risoluzione dei problemi della città;

che fatti gravi non raccomandabili sono avvenuti durante le sedute del consiglio comunale nei confronti dei singoli e dell'intero consiglio e nelle sedute di giunta, sino al punto da provocare l'intenzione di assessori e consiglieri comunali di dimettersi e di adire anche la magistratura;

che, pertanto, per le considerazioni esposte, si registrano, in questo comune che è sempre stato tranquillo, tensione e disappunto tra i cittadini e tra le forze politiche rappresentate in consiglio, che vorrebbero invece continuare ad assicurare tranquillità ed armonia,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare e se non sia giusto accertare le realtà dei fatti ed eventualmente trasferire il funzionario ad altra sede, il tutto per il ritorno di Sannicandro di Bari alla normalità.

(4-00948)

VETTORI. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere:

la sua valutazione sull'episodio accaduto nelle prime ore di lunedì 18 gennaio 1988, attorno alla recinzione del deposito militare «A. di Cocco», in località posta a breve distanza dalla strada statale del Brennero, tra le frazioni di Lizzana e di Marco del comune di Rovereto (Trento);

quali disposizioni abbia il personale militare di guardia in occasione di tentativi di aggressione, di distrazione o di dileggio, che si concretizzino, come nell'episodio in parola, in una sassaiola verso le sentinelle;

se si ritiene di poter escludere, nonostante precedenti episodi, fatti più gravi, di maggiori conseguenze e di più chiara motivazione.

(4-00949)

ANGELONI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che le segreterie provinciali dei sindacati scuola CGIL, CISL, UIL, SNALS di Massa Carrara hanno denunciato la grave situazione che, a loro giudizio, si verrà a creare nelle scuole elementari della provincia a seguito della disposizione ministeriale del 21 novembre 1987, che riduce drasticamente il numero degli insegnanti di sostegno agli handicappati per l'anno scolastico 1988-89;

rilevato che le suddette segreterie sostengono che, con la citata disposizione, il provveditore agli studi viene obbligato ad istituire un posto di sostegno ogni quattro handicappati e che, a seguito di ciò, l'organico provinciale degli insegnanti specializzati scenderà da 59 a 26 unità, con conseguenze gravissime per l'attività didattica nelle scuole e, soprattutto, per l'inserimento degli handicappati stessi;

atteso che gli alunni handicappati della provincia di Massa Carrara inseriti nelle scuole elementari dei diversi comuni sono 111 (di cui 68 gravi) e necessitano di un intervento costante e individualizzato che non può essere loro garantito in misura adeguata da un organico di 26 insegnanti;

considerato che la drastica riduzione del numero degli insegnanti specializzati comporterà:

a) un sostegno di sola facciata, magari in linea con le norme burocratiche, assolutamente inadeguato ad affrontare il reale problema dell'integrazione degli alunni handicappati, con il rischio di una loro nuova emarginazione;

b) un grave disagio allo svolgimento dell'attività didattica nelle classi in cui gli alunni handicappati sono inseriti, con una penalizzazione di fatto di tutta la classe;

evidenziato che un diverso utilizzo di molti insegnanti di ruolo che hanno profuso energie e capacità nell'azione di recupero dei minori handicappati verrebbe di fatto ad impoverire un patrimonio di capacità culturali e professionali che ha dato finora risultati altamente apprezzabili,

l'interrogante, convinto della validità delle argomentazioni che hanno indotto le segreterie provinciali dei sindacati della scuola a denunciare la grave situazione che verrebbe a crearsi nelle scuole elementari di Massa

Carrara a seguito dell'applicazione della citata disposizione ministeriale, chiede di sapere quali concreti provvedimenti vorrà adottare il competente Ministero per evitare che le scuole elementari di Massa Carrara vengano a trovarsi nella grave situazione cui si è fatto cenno.

(4-00950)

GAMBINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che con la legge 11 luglio 1980, n. 312, è stata istituita la qualifica funzionale per i dipendenti dello Stato;

che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984 ha recepito i nuovi profili professionali, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1985;

che, a distanza di quasi dieci anni, tali normative non sono state ancora applicate;

che la Corte dei conti ha registrato, in data 13 agosto 1987, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 1987, relativo alle dotazioni organiche dei contingenti di profilo;

che i dipendenti del Ministero del lavoro operanti in Sicilia sono stati trasferiti alle dipendenze della regione Sicilia con legge di recepimento regionale n. 53 del 30 dicembre 1985;

che la regione Sicilia sta procedendo all'inquadramento del personale secondo le qualifiche proprie dei dipendenti alla data del comando,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministero del lavoro intenda celermente procedere all'applicazione, nei confronti di questi suoi ex dipendenti, della legge n. 312 del 1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984 al fine di evitare che questo personale venga inserito ai livelli inferiori, non potendo far valere i benefici normativi acquisiti con le sopra citate leggi.

(4-00951)

TRIPODI. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che giorni addietro il dirigente comunista di San Ferdinando (Reggio Calabria) Giuseppe Condello ha subìto un grave attentato di natura mafiosa a scopo intimidatorio;

che tale infame attentato, eseguito attraverso scariche di lupara contro la porta dell'abitazione, avrebbe potuto colpire i familiari del Condello e quindi causare orribili conseguenze alle persone fisiche;

che l'atto criminale è avvenuto dopo il rifiuto di accogliere la richiesta mafiosa di sborsare 50 milioni a titolo di tangente;

che l'attentato contro un lavoratore che svolge da poco tempo l'attività di commercialista si inquadra nel clima di diffuso terrorismo mafioso che ha colpito e colpisce in modo preoccupante la popolazione di San Ferdinando e direttamente gli esercenti e tutti coloro che svolgono attività lavorativa autonoma,

l'interrogante chiede di sapere:

a) quali misure immediate si intenda porre in atto per stroncare il terrorismo mafioso che ha reso invivibile la vita civile e democratica di San Ferdinando;

b) quali interventi siano stati operati per la individuazione degli esecutori e degli eventuali mandanti dell'attentato;

c) quali iniziative siano state prese per assicurare la incolumità della famiglia Condello.

(4-00952)

TRIPODI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella notte del 17 gennaio 1988 la mafia ha preso di mira il sindaco comunista di Santa Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), professor Giuseppe Pentimalli, fatto oggetto di un grave attentato mediante incendio della propria auto causando l'esplosione del serbatoio di gas di cui era dotato il mezzo, che avrebbe potuto provocare anche la perdita di vite umane;

che l'esplosione ha provocato un inizio di incendio all'abitazione per cui, se non ci fosse stato l'intervento tempestivo dei soccorritori, l'attentato avrebbe avuto conseguenze preoccupanti per la famiglia del professor Pentimalli;

che negli ultimi mesi si sono verificati gravi episodi di violenza mafiosa contro sindaci e amministratori comunali, che hanno messo in difficoltà il normale funzionamento degli enti locali e prodotto, conseguentemente, un ulteriore peggioramento della situazione economica e sociale,

l'interrogante chiede di conoscere quali misure saranno prese per individuare e colpire i responsabili del grave attentato mafioso e quali provvedimenti si metteranno in atto per combattere la mafia e garantire la tutela degli amministratori che non intendono piegarsi alla prepotenza mafiosa.

(4-00953)

SCIVOLETTO. - *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Considerato:

che da anni, mediante autorizzazione provvisoria, viene coltivata nel comune di Modica (Ragusa) una cava di sabbia denominata «Pisciotto»;

che l'attività di escavazione e di prelievo di ingenti quantità di sabbia provoca in una zona balneare di notevole interesse turistico - Marina di Modica e Sampieri - la scomparsa delle caratteristiche dune di sabbia che rappresentano un bene ambientale e naturistico di alto valore, oltre che una difesa della vegetazione dagli effetti della salsedine;

che il prelievo di sabbia, nel corso degli anni, non solo ha creato una situazione di pericolo per i cittadini residenti stabilmente o saltuariamente nella stessa zona oggetto dell'attività di escavazione, ma ha prodotto, altresì, un grande invaso artificiale che sovrasta da vicino l'abitato di Marina di Modica e che confina con la strada provinciale Marina di Modica-Sampieri;

che, nonostante le proteste dei cittadini residenti nella zona (circa 300 famiglie) e le iniziative assunte dall'amministrazione comunale di Modica per la salvaguardia dell'ambiente e per la sicurezza dei cittadini, il distretto minerario di Catania, in data 19 dicembre 1987, ha concesso alla ditta richiedente una autorizzazione all'esercizio della cava di sabbia addirittura per altri 14 anni,

si chiede di sapere:

1) quali iniziative urgenti si intenda assumere per la salvaguardia di un bene ambientale e naturistico di notevole valore e per la pubblica incolumità;

2) se non si ritenga opportuno verificare, anche attraverso ispezioni

ministeriali, lo stato dei fatti, al fine di assumere le più opportune e tempestive determinazioni.

(4-00954)

MALAGODI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che, con decreto emesso da codesto Ministero in data 16 giugno 1982, l'immobile sito in Napoli, in via Monte di Dio n. 14-15, già di proprietà Serra di Cassano, fu destinato a sede dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli e della relativa biblioteca;

che il comma terzo del suddetto decreto disponeva che i competenti sovrintendenti di Napoli avrebbero proceduto, non appena ricevutola, alla consegna dell'immobile dell'Istituto sopra citato;

che a tutt'oggi dei due appartamenti, destinati all'Istituto, è stato consegnato in via provvisoria solo l'appartamento storico del duca Francesco Serra di Cassano, in cui si svolgono i corsi e i seminari, mentre l'altro è ancora occupato, senza alcun titolo, dalla duchessa Messanelli dei Normanni e pertanto la biblioteca dell'Istituto, ricca di circa 120.000 volumi, continua a restare nei depositi terranei, in Viale Calascione, in precarie e rischiose condizioni di conservazione e con bassissimo grado di fruibilità da parte degli studiosi;

che nei piani del consiglio direttivo e del comitato scientifico dell'Istituto è prevista la sistemazione della biblioteca nell'appartamento tuttora occupato dalla duchessa Messanelli dei Normanni, in palazzo Serra di Cassano;

che il 5 aprile 1986 l'allora Ministro per i beni culturali visitò sia la sede dell'Istituto, in palazzo Serra di Cassano, sia i depositi terranei, in via Calascione, ove è collocata la biblioteca, e si rese ben conto dell'indispensabilità e dell'urgenza del trasferimento della stessa nel palazzo Serra di Cassano per garantire la sua integra conservazione e la continuità della sua crescita mediante i nuovi acquisti e permetterne la completa attivazione e fruizione da parte degli studiosi,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per la completa e rapida esecuzione del decreto ministeriale in data 16 giugno 1982.

(4-00955)

LEONARDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per sapere quali iniziative il suo Ministero sia in grado di porre in atto per ovviare alla grave situazione derivante dalla non funzionalità del tribunale di Novara e della pretura di Novara e Borgomanero che da anni ormai non sono in grado di garantire una tempestiva amministrazione della giustizia, penalizzando i cittadini in questo diritto fondamentale in una società civile.

A tutt'oggi infatti non si è ancora provveduto, da parte del Consiglio superiore della magistratura, alla nomina del presidente della 2ª sezione del tribunale e presidente della corte d'assise, del procuratore della Repubblica, del pretore dirigente di Novara e del secondo pretore a Borgomanero.

Tutto ciò a fronte di un arretrato pari a 1.700 processi penali pendenti in tribunale, che giungono a giudizio mediamente dopo oltre 5 anni dal fatto reato, 600 giudizi civili pendenti, per i quali il rinvio da udienza a udienza è mediamente di 8 mesi, prossimo parziale rinnovato blocco delle udienze

civili con l'apertura della corte d'assise, cause del lavoro in pretura fissate dopo numerosi mesi dalla presentazione del ricorso introduttivo.

Si sottolinea, infine, che, di fronte al disagio sempre crescente in cui versa l'amministrazione della giustizia, l'ordine degli avvocati e procuratori intende proporre forme di lotta ed iniziative idonee alla migliore tutela dei diritti dei cittadini.

(4-00956)

VISIBELLI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* – Considerato che la società Autostrade (gruppo IRI-ITALSTAT), che con 2.748 chilometri di rete gestisce più della metà delle autostrade italiane a pagamento, ha chiesto al CIP il rincaro dei pedaggi, con decorrenza primo aprile, nell'ordine del 5 per cento;

rilevato:

che la mobilità autostradale (con una media giornaliera di 930.000 veicoli e con picchi, in 142 giorni all'anno, di oltre un milione di veicoli) è rimasta l'unica attiva, a fronte della crisi provocata dalle agitazioni sindacali negli altri settori di trasporto;

che il fatturato della società autostradale è salito da 1.360 miliardi a 1.500 miliardi di lire, mentre l'utile netto 1987 dovrebbe essere di 90 miliardi (50 miliardi nel 1986);

che sulla rete «Autostrade» sono circolati nel 1987 341 milioni di veicoli, con un aumento dell'8,8 per cento rispetto al 1986, con un totale di 26 miliardi di chilometri, di cui il 78 per cento per traffico passeggeri e il 22 per cento per trasporto merci;

evidenziato che le dichiarazioni trionfalistiche rilasciate alla stampa dall'amministratore delegato di «Autostrade», Gianni Pasquarelli, affermano che il titolo in borsa «è decisamente robusto, che darà un dividendo nella misura massima consentita dallo statuto societario, che tra poco sarà quotato anche sulla piazza di Tokio, eccetera»;

ritenuto:

che le società che gestiscono in concessione la rete autostradale italiana ricevono dallo Stato fino al 68 per cento del costo di produzione;

che, se vanno in passivo, attingono da un fondo unico nazionale di garanzia;

che incassano pedaggi dagli automobilisti costringendoli spesso a file chilometriche, anche sotto il solleone;

che assumono personale con criteri clientelari,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non sia il caso di rivedere la politica delle concessioni della rete autostradale italiana;

2) se non sia opportuno valutare in positivo la richiesta, proveniente da più parti, circa l'eliminazione delle barriere e dei relativi obblighi di pedaggio, atteso che gli intasamenti che si creano ai caselli spesso annullano o diminuiscono sensibilmente i benefici temporali derivanti dalla onerosa percorrenza autostradale;

3) come possano conciliarsi le notizie economiche rilasciate da «Autostrade» con la richiesta dell'aumento del 5 per cento dei pedaggi, che costituirebbe l'ennesima spremitura nei confronti degli automobilisti

italiani, già pesantemente tartassati, come autorevolmente e ripetutamente è stato fatto rilevare anche nel recente convegno di Stresa.

(4-00957)

PETRARA, LOPS. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere:

le ragioni del ritardato pagamento, da parte dell'INAIL, delle indennità temporanee ai lavoratori dei comuni di Gravina, Altamura, Santeramo, Cassano, colpiti da infortuni sul lavoro;

le iniziative che si intende adottare per il rispetto, da parte dell'INAIL, della legislazione vigente.

(4-00958)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00235, dei senatori Salvato e Visconti, sulla strada statale della Penisola Sorrentina.